



BIBLIOTECA
COMUNALE
DI TRENTO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO
Dipartimento di Lettere e Filosofia



FONDAZIONE
CARITRO
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

TRENTO, *Libro de statuti et ordini delli signori sindici della Magnifica Comunità, & città di Trento, con l'aggiunta dell'editto contro gli danneggianti le campagne, publicato & confermato sotto l'eminentiss. cardinale Carlo Madruzzo vescono, & prencipe di Trento, &c.*, Trento, Carlo Zanetti, [tra il 1665 e il 1673].

Esemplare digitalizzato:

Trento, Biblioteca comunale, T I b 105

LINK: <https://bdt.bibcom.trento.it/211>

[BDT – BIBLIOTECA DIGITALE TRENTINA](#)

progetto STABAT – *Stampe antiche Biblioteca comunale di Trento*



COMUNE DI TRENTO



STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* è un progetto concluso, cofinanziato dalla Fondazione Caritro (“Bando Archivi 2014”), dalla Biblioteca comunale di Trento e dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento; gli altri partner del progetto sono la Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici della Provincia Autonoma di Trento e l’University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All’interno di Stabat sono state digitalizzate e descritte tutte le edizioni stampate in Trentino nei secoli XV-XVII che si conservano presso la Biblioteca e l’Archivio storico del Comune di Trento. Ogni digitalizzazione è accompagnata da una descrizione della stampa; tutto il materiale è liberamente consultabile sulla *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

In questo file le immagini hanno avuto in trattamento OCR e pertanto si possono fare ricerche testuali; le immagini presenti sul sito, dove si può trovare una descrizione completa dell’edizione, hanno invece una qualità maggiore.

Le immagini presenti nella *Biblioteca Digitale Trentina* sono rilasciate con licenza di Pubblico dominio, il presente PDF è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0.

STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* is a project that was successfully concluded thanks to the support of a group of partners, namely the Caritro Foundation (“Bando Archivi 2014”), Trent Civic Library, the Department of Humanities of the University of Trento, as well as the Superintendence for Architectural, Landscape, Historical, Artistic and Ethno-anthropological Heritage for the Province of Trento and the University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All the editions belonging to the Library and the Civic Historical Archive that were printed in Trentino during the XV-XVII centuries have been digitised and described. As a result, each digital copy is accompanied by a record with specific data regarding the printed book, and is freely available to be consulted on *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

The images belonging to this file are OCR-converted, hence the text of this edition can be electronically searched. The images available on the website, on the contrary, have a higher resolution and are accompanied by a complete description of the edition.

The images available on the *Biblioteca Digitale Trentina* are public domain files; this PDF is available under the Creative Commons Attribution – Non-commercial – No Derivative Works 3.0 License.

413

BIBLIOTECA COMUNALE
TRENTO



ex libris



K 1860184
D 1859837

Stca
T I b 105

LIBRO
DE STATVTI
ET ORDINI

Delli Signori Sindici della Magnifica Com-
munità, & Città di Trento,

Con l'aggiunta dell'Editto contro li danneggianti
le Campagne, publicato & confermato sotto
l'Eminentiss. Cardinale Carlo Madruzzo
Vescovo, & Prencipe di Trento, &c.

LIBRO
DE STATV
ET ORDIN

Nell Signor Giulio della Matrone Com-
munita & Città di Lione
Con l'aggiunta dell'ordinamento di
la Capitane, e della città di Lione
Il Signor Giulio della Matrone
Viceconte, e Capitano di Lione, etc.

Tauola de Capitoli

- C**He li Sindici possino cognoscere, & terminare differenze quali occulata-
mente si vedano. Cap. 1
- De animali da quattro piedi ritrouati à dānegiar vigne, arbori, & possessio. 2.
- Che Scandole, Doue, & altra sorte di Legnami non deuiuo condursi fuori
del distretto di Trento. cap. 3.
- Delle Legne da Foco. cap. 4.
- Che non si trasportino Seui, Corami, quali vengono fabricati nella Città di
Trento, fuori del suo Distretto. cap. 5.
- Che niuno possi tenere Bestie nelli pascoli communi di Trento fuori che per
vn giorno. cap. 6.
- Che niuno Forestiero ardisca, ne deua pascolare con alcuna Bestia sopra li
Comuni della Città di Trento. cap. 7.
- Che li forastieri sian tenuti amazar è vèder nella beccaria della Città la quin-
ta parte delle Bestie, quali voglion cōdur fuori del distretto di Trèto. 8.
- Che li Terrieri debbano amazzare, & vendere la mità de Bestiami da Car-
ne quali vogliano condurre fuori del distretto di Trento. cap. 9.
- Che li Beccari non deuiuo alcuna Bestia condurre, ne vendere, se non sono
amazzate nella Beccaria. cap. 10.
- Che niuno ardisca fare compagnia nella Beccaria più numerosa di trè per
cadauna Banca, ò Zoco, ouero Beccaria. cap. 11.
- Che niuno Beccaro possi ne debba tenere in Casa, ò in qual altro si voglia
luoco Carne nascosta. cap. 12.
- Che li Beccari non leuino il grasso dalle Carni. cap. 13.
- Che li Beccari non debbino tagliare le Carni in pezzi (vt vulgo) Carni ò
Bestie squartare doppo l'Aue Maria della sera, & auanti l'Aue Maria del-
la mattina. cap. 14.
- Che niuno ardisca comprare Porci grassi alla grossa, ne meno quelli condurre
fuori della Città. cap. 15.
- Che niuno possi comprare Carni di Porco, ouero mezene di Lardo fuori che
per il proprio vso, & bisogno della sua famiglia. cap. 16.
- Che quelli, quali vendono Carni salate, Lardi, Formagi, & simili robbe man-
giatiue debbano dare la giusta pesa. c p. 17.
- Che li Beccari non possino in pezzi tagliare Carni auanti che sian o limate
dalli soprastanti delle Beccarie. cap. 18.
- Che li beccari nō possino, ne debano vèder vna sorte de carne p vn'altra. 19.
- Che li Beccari non possino in niun macello vendere Carni di Bestie, morte
di propria morte. cap. 20.
- Che li Beccari debbino le Porche vecchie brustolare, & quelle non vendino
helle Beccarie. cap. 21.
- Che li Beccari non tagliano via li testicoli à Bechi, Montoni, nè le mamelle
à Capre, ò Pecore. cap. 22.
- Che li Beccari siano tenuti dare ad ogn'vno, il quale vorà comprare Carne,
fino vna meza Lira. cap. 23.
- Che li Beccari debbino dare la giusta pesa. cap. 24.
- Che li Beccari vendino l'infrastrate Carni per li prezzi infrastrate limitati
per il presente tempo. cap. 25.
- Che li Beccari non tenghino false pese. cap. 26.
- Che li soprastanti ò Sindici delle beccarie sian diligēti nell'estimar le carni. 27.



Che

Tauola de Capitoli

- Che li Beccari siano tenuti consegnare idonea figurtà. cap. 28.
 Che li Beccari nò vedino la zonta à peso, ne meno cògiòta cò altra carne. 29.
 Che sia lecito à Sindici, siue à loro spioratori cercare, & vedere per tutti li luochi delle Beccarie s'hanno contraffatto alli Statuti. cap. 30.
 Che li Beccari quando hanno principiato à vender le carni d' alcuna Bestia, il rimanente de dette carni debbino tenere sopra del Zocco, ò Rettello della Beccaria. cap. 31.
 De quelli, che vendarano Vino alla minuta, è tenerano misure false. cap. 32.
 De Bettolieri, & altre persone, quali vendono Vino alla minuta, & tengono misure false. cap. 33.
 Delli Bettolieri, quali, tengano Nappi, Coppe, & Bicchieri più piccioli della commune misura. cap. 34.
 Che li Pesci si portino à vendere alla Piazza della Pescaria. cap. 35.
 Che niuno si debba interponere per vendere il Pesce. cap. 36.
 Che li Pesci freschi, quali si portano à vendere non siano salati, & à quelli gli siano tronate le codi. cap. 37.
 Che li Pesci freschi non siano tenuti in corbe, ò altri vasi. cap. 38.
 Che non siano trasportati Pesci dalla Città di Trento. cap. 39.
 Che li Pesci, quali sono condotti à vendere alla Città siano scaricati nella Piazza della Pescaria. cap. 40.
 Che niuno vada à Fiumi per comprare Pesci per riuendere. cap. 41.
 Della Biada, quale vien condotta alla Città à vendere sia scaricata nella Piazza. cap. 42.
 Che niuno possi comprare Biada più di quattro stari al giorno. cap. 43.
 Che li Molinari nò possino còprare Biada, ne meno auicinarsi alli sacchi. cap. 44.
 Che li Molinari non debbino cauicar sopra li sacchi della Farina. cap. 45.
 Che li Molinari debbino prender solo la solita, & consueta moltura. cap. 46.
 Che li Molinari siano obligati à macinare à qual si voglia persona, che gli ricercherà. cap. 47.
 Che li Bottegari in giorno di Festa nò possin tener le Botteghe aperte. cap. 48.
 Che il Formaggio, Oui, Saluaticine, quali vengono portati à vender alla Città si debbino portare nella commune Piazza. cap. 49.
 Che tutti li maggiori ò capi di famiglia siano obligati li giorni di solenne Festa vdiere la Messa nella Chiesa Cathedrale di Trento. cap. 50.
 Delle Misure, quali si deuono tenere giuste. cap. 51.
 Che le Sermente, ò Fascine di Vigna, Strami, & Paglie non si debbino tener in luochi vicini à foco. cap. 52.
 Che non siano trasportati fuori de luoghi Pali da Vigne. cap. 53.
 Del non pigliar Vue in Possessioni altrui. cap. 54.
 Delli Saltari, quali robberano Vue. cap. 55.
 Di quelli, quali robbaranno Herbe mangiatue, & Rappe. cap. 56.
 De quelli, quali tagliaranno Sepi, ò cese d'altri. cap. 57.
 De quelli, liquali romperanno Porte d'Horti, & chiusure. cap. 58.
 De quelli, quali faranno ritrouati in Horti ò Possessioni altrui. cap. 59.
 De quelli, quali robberanno biade di qual si voglia sorte nelle Possessioni d'altri. cap. 60.
 Che alcuno non faci Herba in Possessioni d'altri. cap. 61.
 De quelli, quali faranno Panigali, ò Mciare in Possessioni d'altri. cap. 62.
 Delli

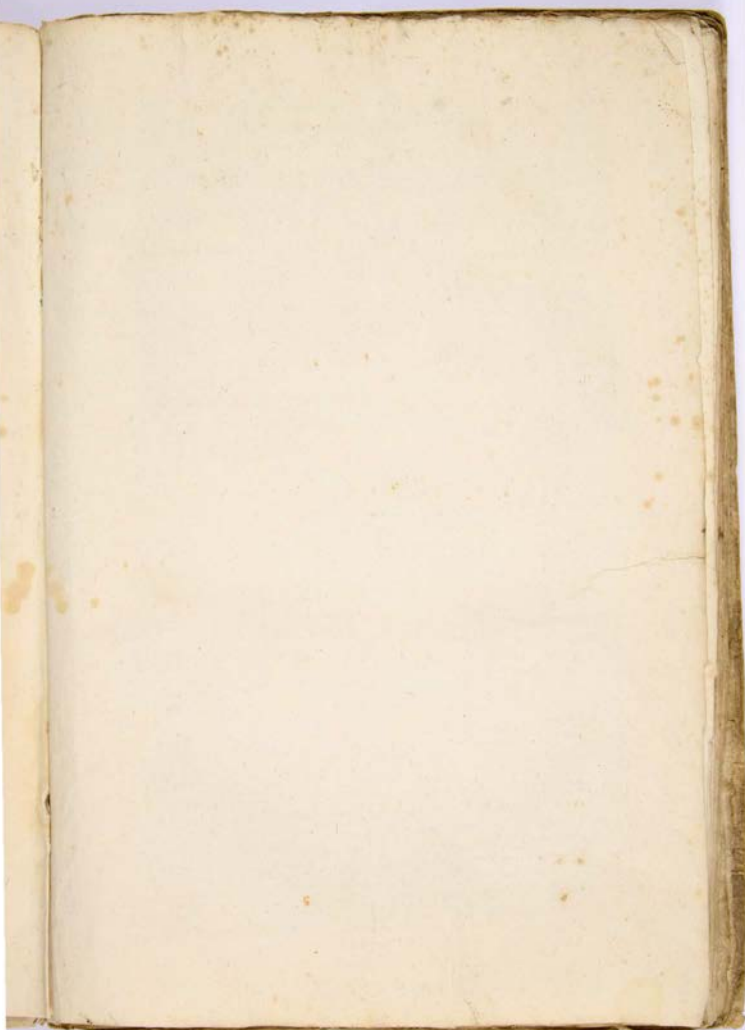
De Sindici.

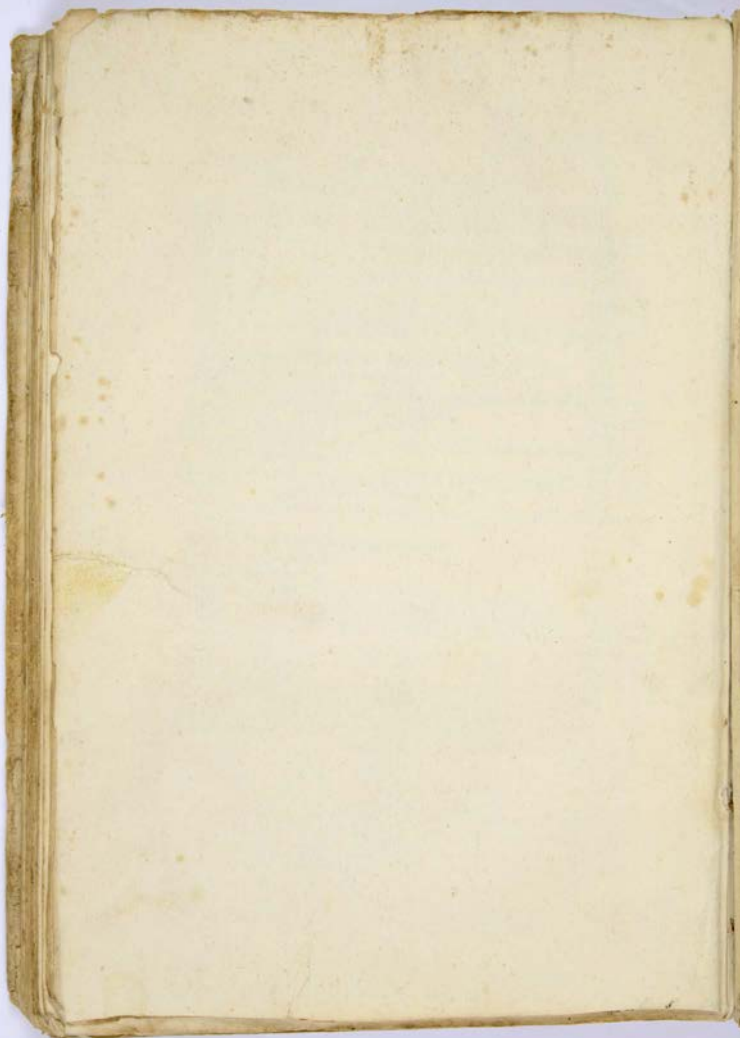
- Delli Saltari, quali commetteranno frodi nella sua Saltaria. cap. 63.
 Che niuno porti via Herba, ò Feno de Prati d'altri. cap. 64.
 De quelli, quali accusaranno qual si voglia persona falsamente nelli capitoli
 sopradetti, & contenuti nel presente libro. cap. 65.
 Che li bouari per Città siano tenuti andare auanti il caro. cap. 66.
 Che le Grasfe, Letame, & altra sorte d'immonditie siano trasportate dalla
 Città. cap. 67.
 Delli Bouari, & altri Operari, quali haueranno promesso andar in opera, &
 di quelli, quali saranno stati accordati. cap. 68.
 De quelli, quali compraranno saluaticine, ò altre robbe mangiatue sopra
 la strada nentre vengono condotte à vendere nella Città. cap. 69.
 De quelli, quali rouinaranno strade, ò vie publiche. cap. 70.
 Delle proue contro Beccari, Hosti, Molinari, ò altre persone cap. 71.
 Delle mercedi, & Salarij de Sindici. cap. 72.
 Che si debbino à suo debito tēpo deputare li Vaccari, & Cauallari. cap. 73.
 Della misura delle Scandole. cap. 74.
 Delli Cercchi. cap. 75.
 Delle Strope. cap. 76.
 Delli Coppi, & Quadrelli. cap. 77. & 78.
 Che gli Soprastanti alle Fornase sian tenuti vedere se li lauorieri della Fornaa
 ce sono bē cotti, & quelli debin āo vedere li Proueditori della Città. cap. 79.
 Che li Parolari non vendino il ferro con il Ramē. cap. 80.
 Del prezzo de Pesci. cap. 81.
 Delle Mercedi dell'opere. cap. 82.
 Che le Guardie della Città siano solcite, & diligente. cap. 83.
 Dell'accomodar le Strade. cap. 84.
 De quelli, quali vanno con Cari per Possessioni altrui. cap. 85.
 Del bollare Brente, Stari, & altre misure. cap. 86.
 Che la quinta parte de grassj de uasi lasciare nella Città di Trento. cap. 87.
 Delli Giudici dell'appellationi della Città di Trento. cap. 88.
 Che non sia lecito ne si possi appellare dalle Sentenze de Sindici in Cause di
 minor summa di Lire 15. cap. 89.
 Che le appellationi delle Cause de Giudici dell'appellationi vadino à Signo-
 ri Consoli della Città. cap. 90.
 Che le robbe mangiatue non si trasportino dal distretto della Città di
 Trento. cap. 91.
 Di non trasportare Ferro dalla Città, & suo distretto. cap. 92.
 De quelli, quali malitiosamente occuparanno Strade, ò Vie comuni, Par-
 teuasi, ò Rozali. cap. 93.
 De quelli quali tenerāno Misure false, & adoprārāno in cōprar, ò veder. cap. 94.
 Di eleggere gli Soprastanti, & Estimatori delle carni. cap. 95.
 Che Forestieri non venghino admessi à cariche nella Città se non haueran-
 no in quella, ò suo distretto Beni. cap. 96.
 Che ogn' vno, il quale possede Beni in Città, ò suo Distretto sij tenuto fare
 le fontioni. cap. 97.
 Cheli Pagni, Tele, & simili Merci siano vendute al braccio della Città di
 Trento. cap. 98.
 Che niuno possi cōprare biade nelli infrascritti luochi per riuēdere. cap. 99.
 Che

Tauola de Capitoli de Sindici.

Che quelli, quali comprano Biada per riuendere condotta sopra Caualli, quella debbino vendere con la misura, con la quale la cōprano.	cap. 107.
Dei modo di vender il Sale.	cap. 101.
Dei Legnami quali toccano nelle Pile del Ponte de l'Adice.	cap. 102.
Di quelli, quali recusaranno fare la Guardia.	cap. 103.
Che quelli, quali hanno officii non siano excusati dal fare la Guardia.	c. 104.
Che non venghino admessi minori, & vecchi alle Guardie.	cap. 105.
Che le Some, & altre Cariche siano scaricate nella Città di Trento.	c. 106.
Del vendere li Pagni.	cap. 107.
Quanto tempo debbino durare li Ministri, ò quelli quali hanno officii della Comunità.	cap. 108.
Del caricare, & scaricare Barche, Radi, & Zate.	cap. 109.
Delli Vccellatori, che non debbino vccellare ne andare in luoghi de Bia- de.	cap. 110.
Dei quelli che porteranno Biade fuori della Diocese di Trento.	cap. 111.
Di quelli quali conducono vittouaglie alla Città.	cap. 112.
Te non fare Feni, & Careze sopra li Comuni se non al debito tēpo.	c. 113.
Che niuno possi tenere Porce non castrate.	cap. 114.
Dei Famegli, Scoue, & d'altri Seruitori.	cap. 115.
Che nelle tittade publiche non scorino Secchiari, ò altri vasi da quali scorino acque, & altre putredini.	cap. 116.
Del no getare Aqua, ò altre putredini da Fenestre, ò porte delle Case.	c. 117.
Delli Pelli comuni, & Cese comuni, ò de parreuesi.	cap. 118.
Per quanto spatio deuono essere piantati Alberi, Vigne, & Cese dal termine de confini.	cap. 119.
Che niuno possi fabricare in luoghi publici.	cap. 120.
Delle Candelle di Scuo.	c. p. 121.
Delli Medici Forestieri.	cap. 122.
Che gli Aromatarij non possino fare compagnia con Medici.	cap. 123.
Che tutti l'infra/critti Saltari della Città, & dell' infra/critte Ville, siano obligati denontiare li danni datti al nostro Officio de Sindici della Città di Trento.	cap. 124.
Delle Galine, Oche, & altri Polami ritrouati dar danni.	cap. 125.
Dei Signori Consoli.	cap. 126.
Del modo di misurare li Pagni di qual si voglia sorte.	cap. 127.
Del non trasportare da Luoghi, Pali, Late, & Carozzi.	cap. 128.
Della Misura delli Pali, Latte, & Steloni di Lares.	cap. 129.
Che li Saltari debbino comparere due volte alla Settimana auanti l'officio de Sindici.	cap. 130.
Delli oblighi de Pistori, & altri che vendono Pane.	cap. 131.
Delli Sopraffanti, & Pefatori alla pesa della Farina.	cap. 132.
Ordini stabiliti da Sig. Consoli, & maturamente da essi considerati per oua- re alli cotidiani inganni de Molinari quali sogliono da quelli cometre: si à danno de Popoli della Città di Trento.	cap. 133.
Questo è l'esemplare d' vno publico Instrumento di Liuellatione delli Mo- lini di Trento.	Carte 47.
Editto contro gli danneggiante le Campagne.	Carte 49.

Il fine della Tauola de Sindici.





Libro nel quale si contengono l'Ordini, & Statuti spetanti all'Officio de Sindici.



Vesti sono li Statuti, & Ordini secondo l'antica consuetudine spetanti all' officio di Sindici della Città di Trento ad honore, laude, & gloria di N. Sig. Giesù Christo, & della sua Gloriosa Vergine Madre, & di tutta la Celeste Corte, & del Reuerendiss. in Christo Padre, & Sereniss. Principe trionfante & Sig. Sig. Nostro: del Sig. Alessandro per l'Iddio Gratia Vescouo dignissimo di Trento & Conte Maczouie da esso sotto il suo gouerno, & doppo dal Reuerendiss. Sig. Sig. Nostro Bernardo Clefio per l'Iddio Gratia successo Vescouo di Trento ereti, dichiarati, & confirmati per ben publico, quiete, & pacifico suo stato, & della sua Città di Trento, & per reprimere l'animo de catiui, quali senza riguardo alcuno antepongono al ben publico ogni suo priuato vtile, & anco per reprimere & castigare gl'innobedienti.

Cheli Sindici possino cognoscere, & terminare differenze quali occulatamente si vedano. Cap. i.

Per buon ordine publico ordiniamo, cheli Sindici della Città di Trento cognoschino, diffinischino, & terminino tutte le differentie, risse, & questioni de Vie, Termini, Rozali, Canali, Grondine de coperti di case, Edificij, Muri, Cachatoi, Colone, & altre simili, quali occulatamente si vedano: & le predette differenze, risse, & questioni sino d'essi somariamente terminate, & conosciute de plano, senza strepito, o figura di Giudicio, senza produrre libelli, & conforme la ragione siano terminate con consilio di huomini probi con il giuramento, & quell'hauerà torto sia obligato a pagare le spese a quello, il qual'hauerà ragione: abenche la lite non fosse stata contestata, & seruata la solenità delle Leggi, & tale condanna tanto sopra il principale, quanto sopra le spese ad ogni modo sia eseguita, & habbi il suo vigore; assignando però termine competente alla parte petente per fare le sue difese: Et se in caso gli Sindici haessero condannata la parte ingiustamente, in quel caso detta parte si possi appellare alli Giudici dell'appellationi della Città di Trento: quali deuan cognoscere, terminare, & giudicare conforme le leggi & forma del Statuto sotto la Rubr. del modo di terminare le cause dell'appellationi: Et se essi Giudici dell'appellationi malamente condannassero le parti, parimente la parte in tal caso si possi appellare della detta sententia

alli Sig. Consoli & Proueditori della Città di Trento; Quali con consiglio de Dottori detta causa possino finire, & terminare; quali Dottori siano, eletti de consenso delle parti, & se le dette parti nõ s'accordassero nell'elegere detti Dottori, in tal caso, li Consoli in elegere detti Dottori, à quali si deue commettere la causa, seruino la forma del Statuto del modo di rimettere le cause & d'interponere l'appellazioni, & del salario de Giudici. Le cause de mercedi, & fatiche alla suma di Lire 15. di bona moneta di Marano, deuiuo essere sentite, & summariamente terminate senza alcuna scrittura de Procuratori, ò Notari; hauendo solo riguardo alla verità del fatto, solamente procurando la registratione della sentenza scritta nelli atti del Notaro de Sindici, dalla quale non si possi appellare, ne protestare di nullità, ma solamente sia lecito il supplicare, & fare ricorso alli Sig. Consoli, dalli quali sia la causa definita senza alcuna delegatione: ordiniamo ancora che à questo officio de Sindici per suo Notaro sia eletta persona sufficiente, pratica, & nell'officio del Notariato esercitata.

Delli Animali da quattro piedi ritrouati à danneggiare Vigne, Arbori, & Possessioni. Cap. 2.

S Tatuiamo, & ordiniamo, che li Sindici procurino, che se qualche Bestia granda, o piccola hauerà danneggiato Vigne d'altri, ò Arbori fruttiferi, Salezze, ò Stropari, dal Patrone della bestia, ouero Pastore, in caso però che il patrone non possi essere conuenuto da Sindici di Trento, per ogni piede di Vigna, Arbore, Salezza, & Stroparo danneggiato siano pagati Carantani 8. se il danno sarà datto di giorno, & se sarà stato detto danno dato di notte, sia condannato nel doppio, & à ristaurare nel doppio il danno al danneggiato conforme la stima & giudicio de periti, & sia creduto ad vno solo testimonio di bona voce, & fama, ò anco al danneggiato col giuramento, s'è di bona fama, ouero al Saltaro, se deponerà d'hauere vedute Bestie nella possessione, nella quale è stato dato il danno. Et se sarà ritrouata in Biauè, Vigne, ouer Horti siano pagati Car. 8. per ogni Bestia granda, & quattro Car. per qualsiuoglia Bestia picciola, & ciò se sarà stato di giorno, ma se sarà stato di notte, nel doppio, & sia refatto il danno al danneggiato, & sia veduto come di sopra: Et se dette Bestie daranno danno in Prati d'altri siano pagati Carant. 4. per cadauna Bestia granda, & Carant. 2. per cadauna Bestia picciola, & ciò se sarà stato di giorno, ma se sarà di notte nel doppio: Nelli Prati sia lecito, solamente pascolare dal primo d'Ottobre fino alli 12. inclusiue del Mese d'Aprile; eccettuati però li Broili, & altri luochi, quali ordinariamente si segano tre volte, ne quali n'anco nel sudetto tempo sia lecito il pascolare: La metà delle quali condanne sarà applicata alla Communità, & l'altra metà all'accusatore; & li Signori Sindici saranno obligati darne conto alla Communità, sotto pena del doppio, & sia creduto come di sopra: Et se il patrone delle Bestie non potrà per li Sindici de iure essere conuenuto, in questo caso sia lecito il castigare il custode delle Bestie come di sopra: & che il danneggiato possi senza pena alcuna pigliare le Bestie danneggianti, & ritenere quelle fino che la pena & il danno integralmente gli sarà fortisfatto; & il Saltaro, ò Patrone de beni impunemente possino in quale si voglia possessione amazzare Porci, Capre,

De Sindici.

3

Capre, & Asini ritrouati dare danno, & nulladimeno li patrone dell'animali, o Bestie sia obligato a rifare il danno al danneggiato, & pagare la condanna alla Comunità, & ciò non ostante qualsiuoglia consuetudine di pascolare per li tempi passati offeruata fino alla Festa di S. Giorgio, la quale consuetudine per il presente Statuto espressamente intendiamo annullare & cassare, & similmente per l'auenire prohibiamo, non ostante qualsiuoglia consuetudine, ch'alcuno con Bestie grosse, come Boui, Asini, Vache, Caualli, Capre, non possi andare in Vigne, o possessioni d'altri dalli 12. del Mese d'Aprile inclusive fino alli 12. del Mese d'Ottobre, sotto le pene predette, eccetuate le Pegore, le quali possino pascolare in Vigne, & Possessioni non seminate, fatte però le vendemie: & il Saltaro sia obligato datta la querella, auisare il patrono, al quale sarà stato dato il danno, sotto pena della perdita della sua portione della condanna.

Che Scandole, Doue, & altra forte di Legnami non deuino condursi fuori del distretto di Trento. Cap. 3.

Commettiamo, che li Sindici procurino, & vedino che da niuno di che conditione essere si voglia per qual si voglia modo, o via, venghino condotte fuori del distretto della Città di Trento Scandole, Cerchi, Doue, Palli, Pertege, Asse, Castellade, Legne da foco, Latè, Canteri, & Traui; quali Legnami per il più vengano condotti, & venduti dalle Picui di Pinè, & Pergine, & che si fiano nelle pertinentie, & distretto di Trento & nelle pertinentie di Vigolo, Vataro, Mattarello, Noualline, Romagnano, Pisauacha, Rauina, Sardagna, Soramonte, Caden, Terlago, Pedegaza, Albian, Mean, Gardol, & altri luochi sottoposti alla giurisdizione della Città di Trento sotto pena di lire 10. di Moneta di Trento & perdita de Legnami, da pagarsi da qualsiuoglia contrafaciente, & per ogni qual volta sarà contrafatto, & tutto ciò per buona prouigione, hauendone di questi bisogno la Città di Trento: Et che alcuno de Sindici, ouero d'officiali non possino ne deuono sotto pena di lire 25. di Moneta da pagarsi per qualsiuoglia contrafaciente per ogni volta, che contrafarà, & sotto pena del valore delle dette robbe, concedere ad alcuno licenza di condurre le predette robbe, o alcuna di quelle fuori del detto distretto; la metà de quali condanne sia applicata alla Cancellaria Fiscale, l'altra metà alla Comunità & accusatore delle predette cose. Et che subito ariuate le predette robbe alla Riua dell'Adice, o nella Città, o fuori fiano, & debbino esser applicate come di sopra, & caschino nella pena predetta. Et ch'ogni vno possi essere l'accusatore & si creda ad vn solo testimonio di bona fama. Il medemo ordiniamo che sia offeruato in qual si voglia forte di legname.

Delle Legne da Foco. Cap. 4.

S'Ordina, che niuna forte di Legne, la qual vien fatta della giurisdizione di Trento sopra Trento, possi essere condotta fuori della giurisdizione di sotto di Trento sotto le pene stabilite nel Cap. precedente, & che niuno officiale sotto

sotto le medeme pene vt supra possi dare licenza di condure simili legne: & quando dette legne farano ariuare alla Riua dell' Adice della Città siano scaricate di Zatta, ò Rato, ò Barca, auanti che detti Zatta, Rata, ò Barca passino il Ponte della Torre vanga sotto la pena predetta, d'applicarsi come nel sudetto Cap. Et che alcuno d'officiali sotto la pena contenuta nel sudetto Cap. non possi concedere licenza, ne gratiare alcuno nelle cose predette; & sia creduto come di sopra.

Che non si trasportino Seui, Corami, quali vengono fabricati nella Città di Trento, fuori del suo Distretto, Cap. 5.

Nluna persona ardirà di che conditione, ò qualità essere si voglia di condure, portare, far condure, ò far portare fuori della Città à qualsiuoglia modo, ò via, Seuo, Sonza, Pelle, Corami, quali si fabricano nella Città di Trento, di qual conditione, ò qualsiuoglia sorte sotto pena di Lire 10. di moneta Trentina, & perdita della robba da pagarsi da qual si sia contrafacciente, & per ogni qual volta contrafarà & ciò stante il bisogno delle cose predette, che ne ha la medema Città di Trento: Et che in continente, quando le predette cose sono portate alla Riua dell' Adice, ouero alla porta della Città, s'intendino essere portate fuori della Città; & caschino nelle pene; & ch'alcuno ufficiale non possi dare licenza come s'è detto nel prossimo precedente Cap. le quali pene saranno applicate come di sopra; & sia creduto vt supra: Et che quelli, li quali ardirano vendere Seuo, ò Candelle, à forestieri, quali non fano le fontioni con la Città caschino nella medema pena ogni volta che contrafarano.

Che niuno possi tenere Bestie nelli pascoli comuni di Trento fuori che per vn giorno. Cap. 6.

Plù s'ordina, che niuno tanto Terriero, come Forastiero, ardisca, ouer profuma tenere Bestie da carne di qualsiuoglia sorte, eccettuati Porci, sopra li pascoli comuni di Trento, & sue pertinentie fuori che per lo spatio d'un giorno, & vna notte: risalando però, che se dette Bestie volessero ammazzare, & vendere al loco solito delle Beccarie della Città di Trento, in quel caso possino essere tenute, & pascolate ne detti comuni senza pena alcuna; & similmente li Cittadini possino per suo vso quelle tenere & pascolare nelli detti Comuni; & chi contrafarà paghi per qualsiuoglia Bestia bovina Car. 40. & per qual si sia Bestia picciola Car. 8. La metà della qual condanna vadi alla Communità, & l'altra metà all'accusatore, & si veda come nelli precedenti campi.

Che niuno forestiero ardisca, ne deua pascolare
con alcuna Bestia sopra li Comuni della
Città di Trento. Cap. 7.

Comettiamo ancora che procurino che niuno forestiero con Bestie di che forte si siano ardisca ne debba pascerle, pascolare nelli Comuni di Trento fuori che per lo spatio d'un giorno & d'una notte come s'è statuito, e detto di sopra sotto pena di Carant. 40. per ogni Bestia bouina, & di Carant. 8. per ogni Bestia picciola, la mità della qual pena sarà applicata vt supra. Riferuato, & eccetuato, che quelli della Diocesi di Trento, quali di consueuto al tempo della Primavera sogliono con le proprie Pecore pascolare ne detti Comuni, possino senza alcuna pena con le proprie Bestie pascolare detti Comuni dal Giorno della Purificatione della Beata Vergine fino al giorno della Festiuità di San Giorgio, e ciò ad arbitrio però delli Consoli, Prouisori, & Cittadini di Trento. Et che niuno ardisca in detto tempo sopra li Comuni diuisi con alcuna Bestia pascolare sotto la predetta pena: & sia creduto come s'è detto di sopra, & anco la pena sia applicata vt supra.

Che li Forastieri siano tenuti amazzare & vende-
re nella Beccaria della Città la quinta parte
delle Bestie, quali vogliono condurre fuori del
distretto di Trento. Cap. 8.

Commettiamo, che tutti li forestieri di che stato, & cōditione essere si voglia, quali condurano Bestie da carne da qual si voglia parte & forte: eccetuati Porci magri, & quelle vorano condurre fuori del distretto di Trento siano tenuti, & deuino la quinta parte di dette Bestie, quali pretendono condurre fuori del detto distretto, amazzare & vendere nella Beccaria solita della Città di Trento. Et che quelli, quali contrafarano, & non notificarano alli Procuratori della Communità, ouer alli deputati à simil officio della quinta parte, che venghino à pigliare la quinta parte di dette Bestie caschino nella pena vt supra. Et s'intendino dette Bestie essere condotte fuori dello distretto ipso facto, quando sono condotte oltre la Chiefa di S. Croce vicina alla Porta così nomata, & quando sono fuori delle Porte d'Aquila, di S. Martino, & fuori della Porta del Ponte, ouero quando fossero poste sopra Radi, Barche, o Zate; & paghino per cadauna Bestia Bouina Carant. 40. & per cadauna Bestia picciola Carant. 8. la mità della qual pena sia applicata alla Città & l'altra mità all'accusatore, & sia creduto ad vn solo testimonio di buona voce & fama, si deponerà con giuramento ch'esso sà ch'alcuno habbi condotta fuori del distretto la detta quinta parte de Bestie.

Che li Terrieri debbano amazzare, & vendere la
mità de Bestiami da carne, quali vogliano con-
durre fuori del distretto di Trento. Cap. 9.

Ordiniamo che ciascheduno Terriero, qual voglia condurre oltra il di-
stretto di Trento Bestie da carne di qualsiuoglia sorte, sia obligato &
debba la metà di quelle, eccetuati Porci magri, amazzare & vendere nelle
Beccarie solite di Trento, & quello contrafarà, ò non assegnerà la detta metà
sia castigato come nel precedente Cap. Et s'intendino esserc trasportate, &
condotte fuori del distretto quando, & ogni qual volta farano condotte alli
luochi, de quali s'è detto & statuito nel precedente prossimo Cap. & questo
sotto pena di Carant. 40. per cadauna Bestia bouina, & per ogni bestia picio-
la Carant. 8. la metà della quale pena sia pagata conforme s'hà statuito nel
precitato Cap. & sia creduto conforme nel medemo Cap. s'hà ordinato.

Che li Beccari non deuino alcuna Bestia condurre
ne vendere se non sono amazzate nella
Beccaria. Cap. 10.

S'Ordina à Sindici che procurino che niun Beccaro di Trento ardisca, oue-
ro proffumi vendere Bestie alcune da carne di qual si sia sorte, & habbi-
no quelle in qual si voglia luoco, se non farano amazzate nella solita Becca-
ria di Trento, & quelle ne per essi, ne per terza persona palese, ò occulte, cioè
nascoste, condurre, ò fare condurre fuori del distretto di Trento, & chi con-
trafarà, paghi per cadauna Bestia bouina Carant. 40. & per cadauna picciola
Carant. 8. la qual pena sia applicata come s'è statuito nelli sudetti Capit. & si
creda come s'è detto di sopra.

Che niuno ardisca fare compagnia nella Beccaria
più numerosa di trè per cadauna Banca, ò
Zoco, ouero Beccaria. Cap. 11.

Li medemi Sindici procuraranno & douerano auertire che li Beccari del-
la Città di Trento non ardiscano, ne siano in compagnia, ò far altra
conuentione insieme più di tre per ciascheduna compagnia, & per ciaschedu-
na Banca della Beccaria, sotto pena di Lire 35. di buona moneta da pagarsi
da qual si sia contrafaciente, & per ogni volta farà contrafatto, la metà della
qual pena si applicata alla Comunità, & l'altra come di sopra nelli pre-
detti Capitoli.

Che niun Beccaro possi ne debba tenere in casa, ò
in qual altro si voglia luoco Carne na-
scofa. Cap. 12.

SI commette à tutti li Beccari, che non debbino, ne possino tenere, o nascondere niuna sorte di carne, ne intiera ne in pezzi in qualsiuoglia casa, ne in qual si sia altro luoco fuori della Beccaria, & ciò ne per se stessi, ne per altri, se non in tempo di notte, sotto pena di Lire 10. di moneta di Trento da pagarsi dal contrafaciente per ogni qual volta contrafarà, la metà della qual pena sia pagata alla Communità, & l'altra metà all'accusatore, & sia creduto ad vn solo Testimonio di buona voce, & fama con il giuramento vt supra.

Cheli Beccari non leuino il grasso dalle Carni.
Capit. 13.

Nluno Beccaro ardisca di leuare dalle carne delle Bestie grasso da qualsiuoglia parte sotto pena di Lire 10. di moneta Trentina, per cadauno, & cadauna volta, che venirà contrafatto d'applicarsi come di sopra & si creda come di sopra nelli sudetti prossimi Capitoli.

Che li Beccari non debbino tagliare le Carni in
pezzi (vt vulgo) Carni ò Bestie squartare dop-
pò l'Aue Maria della sera, & auanti l'Aue Ma-
ria della matina. Cap. 14.

Commettiamo, che niuno de Beccari ardisca ne possi tagliare li carni in pezzi, o Bestie squartare auanti l'Aue Maria della matina, ne doppo l'Aue Maria della sera, sotto pena di Lire 10. di moneta Trentina da pagarsi da qualunque contrafaciente, & per ogni qual volta venirà contrafatto, la qual pena sia applicata come nelli sudetti Capitoli, & si creda come di sopra cioè ad vn solo Testimonio.

Che niuno ardisca comprare Porci grassi alla gros-
sa, ne meno quelli condure fuori della
Città. Cap. 15.

Alcuno non ardisca Porci grassi, condotti da chiunque si sia alla Città condure ò far condure fuori della Città, auanti che siano passati tre giorni, doppo che sono stati condotti & niuno possi, ne debba nello spatio di quelli tre giorni comprare alla grossa essi Porci per condurli fuori del distretto di Trento, sotto pena della perdita di detti Porci & di Carant. 16. per cadauno

cadauno di quelli, da pagarsi per ciascheduno contrafaciente, & d'applicarsi come di sopra nell'antedetti Capitoli: Et che passati li trè giorni, lasciata la quinta parte di quelli nella Città, conforme l'antico costume della Città, il rimanente di detti Porci possino essere condotti da ciascheduno oue essere si voglia conforme à condutori piacerà, & si creda ad vn solo testimonio come nelli sudetti Cap. Et ancora quello, il quale concederà licenza di condurre simili Bestie fuori del distretto contra la dispositione del Statuto, cadi nella medema pena d'applicarsi vt supra: Et in tutti li soprascritti casi ogn'vno possi essere l'accusatore, & sia à quello creduto conferendoli il giuramento si farà di buona fama, il che si rimette alla prudenza de Sindici, quali tenghino detto accusatore secreto, & à quello assegnino la quarta parte delle predette condanne.

Che niuno possi comprare Carni di Porco, ouero Mezene di Lardo fuori che per il proprio vso, & bisogno della sua famiglia. Cap. 16.

Chiunque essere si voglia in vigore del presente non ardisca nella Città di Trento, ouero nel suo distretto comprare, ò fare comprare per se ò per altri in palese, ò nascostamente senza licenza de Consoli ò Proueditori Carne di Porco, mezene di Lardo fuori che per il proprio vso, & bisogno della sua famiglia, & ciò per non introdurre carestia nella Città: eccetuate però mezene salate, quali vengono còdotte di Germania, & questo sotto pena di perdere dette Carni, ò mezene, & di Car. 16. per cadauno contrafaciente & per ogni volta sarà contrafatto, quale pena sia applicata come s'ha statuito nelli sudetti Capitoli.

Che quelli, quali vendono Carni salate, Lardi, Formagi, & simili robbe mangiatue debbano dare la giusta pesa. Cap. 17.

Item che tutti quelli, quali nella Città di Trento, o suo distretto vendono Carni salate, Lardi, Formagi, Poine, Ogli, Smalzi, Formento, Biaua, Legumi & altre robbe mangiatue debbino & siano obligati ad ogn'vno dare la giusta pesa, & fare la giusta misura sotto pena di Car. 8. da pagarsi da qual si voglia contrafaciente, & per cadauna volta, misura, libra, nelle quali verrà contrafatto, della qual pena la metà sia applicata alla Comunità & l'altra metà all'accusatore, qual ogni vno potrà essere vt supra.

Che li Beccari non possino in pezzi tagliare Carni auanti che siano stimate dalli Soprastanti delle Beccarie. Cap. 18.

Ordiniamo ch'alcuno Beccaro non possi ne ardisca tagliare Carni in pezzi, ne quelle vendere se prima non farano stimate dalli deputati sopra
le

le beccarie sotto pena di lire 7. di buona moneta per cadauna volta sarà contrafatto, qual pena sia applicata alla Comunità.

Che li Beccari non possino, ne debbano vendere vna sorte de Carne per vn'altra. Cap. 19.

MEno ad alcuno Beccaro sia lecito, ne possi vendere vna Carne per vn'altra (come Pecora per Castrato) sotto la pena del sudetto Capitolo da pagarsi alla Comunità per ogni qual volta verrà contrafatto.

Che li Beccari non possino in niun macello vendere Carni di Bestie, morte di propria morte. Cap. 20.

Commettiamo, ch'alcun Beccaro non ardisca, ne possi vendere Carni in qual si voglia macello di Bestie morte di sua morte sotto pena di Lire 17. di buona moneta d'applicarsi alla Comunità ogni qual volta sarà contrafatto: Et le Carni di Bestie morte di propria morte s'intendino essere quelli, quali non sono state ammazzate mentre erano viue, & sane.

Che li Beccari debbino le Porche vecchie brustolare, & quelle non vendino nelle Beccarie.

Cap. 21.

Item che li Beccari non possino, & debbino tutte le Porche vecchie brustolare & non cauare à quelle li peli, & quelle vendere nella Beccaria sotto pena di Carant.8. d'applicarsi vt proxime supra.

Che li Beccari non tagliano via li testicoli à Bechi, Montoni, nè le mamelle à Capre ò Pecore. Cap. 22.

ANiuno de Beccari sarà lecito, ne possi tagliare via, ò fare tagliare ad alcun Montone, ò Becco li testicoli, & à Pecore, ò Capre le mamelle sotto pena di Carant.8. d'applicarsi alla Comunità ogni qual volta verrà contrafatto, & ogn'vno possi essere l'accusatore, al quale gli sia assegnata la metà della condanna di tutti li sette prossimi antedetti Capitoli.

Che li Beccari siano tenutti dare ad ogn'vno , il
quale vorà comprare Carne, fino vna
meza Lira. Cap. 23.

I Tem che li Beccari siano obligati a chiunque vorà comprare Carne ven-
derne a quelli fino a mezza Libra, ò più, conforme la volontà del compra-
tore, sotto pena di Carant. 8. da pagarsi per ogni volta verrà contrafatto,
quale sia applicata alla Communità.

Che li Beccari debbino dare la giusta pesa. Cap. 24.

C Ommettiamo, che ciascheduno de Beccari sia obligato & debba vende-
re, & dare ad ogn'vno la giusta pesa, & quelli, quali contrafarano siano
condannati a pagar alla Communità per ogni onzia, che mancarà Carant. 3.
& per ogni volta sarà contrafatto, & siano obligati a refar il danno al danne-
giato, & ogn'vno possi essere l'accusatore, al qual sia data la mità della pena,
& siagli creduto come di sopra nelli Capitoli contro Beccari.

Che li Beccari vendino l'infrafcritte Carni per li
prezzi infrafcritti limitati per il presente
tempo. Cap. 25.

O Rdiniamo à tutti li Beccari, & a chionque venderà carne nella Città di
Trento, che quella sia obligato, ò siano obligati vendere a prezzo, che
li sarà giudicato & limitato da Signori Consoli della Città, qual limitatio-
ne, ò tassa si farà ogn'anno nel tempo di Quadragesima; & in caso non gli
fusse fatta alcuna limitatione in quel caso siano obligati & debbino vendere
quella come segue.

Primo le Carni di Vitello, Agnello, Castrato, ò Montone per il prezzo di
18. quattrini di Trento la libra grossa & non più, ma bene per minor prezzo,
secondo la bontà e tristezza de Bestie, d'estimarli per gli deputati sopra le
Beccarie; & la Carne di Capretto quattrini quattro la libra & non più, ma
bene ut supra, & la Carne di Manzo giouine per il prezzo di quattrini 15.
la libra & non più, ma ben per minore prezzo secondo di sopra. Et che le
Carni di Vitello non si possino vendere, se non haueranno almeno un Mese,
quelle di Capretto, ò Agnello almeno tre settimane sotto pena di libre 25. di
Moneta Trentina da pagarsi da cadauno contrafaciente, & ogni qual uolta
sarà contrafatto; nella quale pena medemamente incorino quando vende-
ranno Carni, & Bestie minore tempo di quello s'è statuito di sopra la mità
della qual pena sia applicata alla Communità & l'altra mità all'accusatore.

Che li Beccari non tenghino false Pese. Cap. 26.

C Ommettiamo, che s'alcuno Beccaro tenirà, ò hauerà al Banco del suo
macello alcuno Marco, ò peso falso, ouer Bilancia, ò Stadera falsa, sia
quello

De Sindici.

II

quello condannato in lire 10. di bona moneta per ogni qual uolta sarà ritrouato hauere simili peffi, ò bilancie, quale condanna sia applicata alla Comunità & ogn'uno possi essere l'accusatore, al quale sia assegnata la metà della pena.

Che li Soprastanti ò Sindici delle Beccarie siano diligenti nell'estimare le Carni. Cap. 27.

ORdiniamo che se gli Sindici, ò Soprastanti alle Beccarie tralasciarano d'estimare le Carni, ò quelle estimarano maliciosamente, ouero farano negligenti nell'estimarle paghino, quello, che sarà negligente nell'estimare Carant. 8. alla Comunità & quello, che malitiosamente estimerà Carant. 16. per ogni uolta, & sia deposto da tall'officio, & li medemi soprastanti siano tenuti denunciare a Sindici li contrafacienti nel medemo giorno, ò al più nel sequente doppo che sarà stato commesso il fallo sotto la pena predetta di Carantani 16.

Che li Beccari siano tenuti consegnare idonea figurà. Cap. 28.

IN vigore del presente ogni Beccaro, ò qual si sia altra persona, la quale vorà esercitare l'arte del Beccaro, & vendere Carne alla minuta, sia obligato ogni anno per tutto il Mese di Genaro presentare figurà sufficiente alla Comunità ouero alli Signori Consoli della Città di Trento, ò alli procuratori sotto pena di lire 25. d'applicarsi alla Comunità per vendere le Carni conforme l'ordini statuiti dalla Città. Et nel tempo della Quadragesima, nel quale si limitano li prezzi prometta di mantenere & osseruare tutte, e ciascheduna cosa, quale viene compresa dalli statuti formati & ordinati sopra li Beccari, & Carni vt supra, & che prometti non solo per se stesso, ma anco per tutti quelli, quali vendono, ò venderano Carni nella sua Beccaria, & s'alcuno venderà carni, ouero farà il Beccaro senza prima presentare figurà sia condannato per ogni volta hauerà contraffatto in lire 10. quali s'applicarano come nelli sudetti Capitoli.

Che li Beccari non vendino la zonta à peso, ne meno congiunta con altra Carne. Cap. 29,

ITem che li Beccari non debbino, ne possino vendere teste, piedi, ne intestini insieme con altre Carni, ne anco al peso, ma quelli vendano separatamente, & queflo contrafarà sia punito per ogni qual volta hauerà contraffatto in lire 1. d'applicarsi alla Comunità: Eccetuate però teste d'Agnelli, Capretti, & mascalles di Boue.

Che sia lecito à Sindici, siue à loro spoloratori cercare & vedere per tutti li luochi delle Beccarie s'hanno contrafatto alli Statuti. Cap. 30.

CHe li Sindici possino & sia a loro lecito ogni qual volta à loro piacerà cercare, ouer fare cercare nelle case delli Beccari, nelle Botteghe & in qual si sia altro luoco delli Beccari, & di qualsiuoglia persona, quale vende Carne, ò d'altro d'essi, & di chi altro si voglia habitante nella Città di Trento acciò che possino vedere s'hanno contrafatto à qualche Statuto, & se ritrouano alcuno, che habbi contrafatto alli sudetti Statuti, quello condannino in lire 10. di bona moneta d'applicarsi alla Communità, nella qual pena incorino le Beccari ogni qual volta resisterano e non permetterano che detti detti Sindici, ò loro Pefatori inuestighino vt supra.

Che li Beccari quando hanno principiato à vendere Carni d'alcuna Bestia, il rimanente de dette Carni debbino tenere sopra del Zocco, ò Restello della Beccaria. Cap. 31.

ORdiniamo, che li Beccari, & ogni qualonque altra persona, la quale vende Carne, doppo ch'hanno principiato vendere la Carne di qualche Vitello, Manzo, Boui, ouero di qualche altra Bestia, tutto il residuo delle dette Carni, ò de dette Bestie deuino tenere sopra del Zocco, ò Restello della Beccaria, & s'alcuno in questo contrafarà sia condannato in lire 2. di buona moneta per cadauna Bestia & ogni qual volta, che contrafarà qual pena sarà applicata vt supra.

De quelli, quali vendarano Vino alla minuta, & tenerano misure false. Cap. 32.

S'Ordina, che chiunque vole vendere Vino alla minuta, ouer come si suol dire a Mossa nella Città, Territorio, & distretto di Trento sia obligato, & debba quello misurare, & vendere con giusta misura della Communità di Trento, & non con bicchieri o coppe, & debbino dare bona, & giusta la misura, & quello contrafarà sia condannato per ogni volta, che contrafarà in lire 2. & ad ogn'vno sia lecito l'accusare, al quale si dia la metà della condanna, & se l'accusatore sarà ufficiale giurato siali creduto, ma se non sarà ufficiale giurato siagli creduto à quello dandole il giuramento, & sia creduto ad vn solo testimonio.

De Bettolieri, & altre persone, quali vendono Vino alla minuta, & tengono misure false.

Capitolo 33.

ORdiniamo che s'alcuno Bettoliero, ò altra persona, quale vendi Vino alla minuta sarà ritrouato tenere false misure da vino in casa sua sia condannato in lire 10. di moneta Trentina d'applicarsi alla Communità per ogni volta sarà ritrouato hauere contra fatto, & ogn'vno possi essere l'accusatore, al quale gli sia assegnata la metà della pena predetta, & sia creduto ad Officiale giurato, & se l'accusatore non sarà officiale giurato se gli creda con giuramento si è di bona fama, & anco sia creduto ad vn solo testimonio di bona voce, & fama.

Delli Bettolieri, quali, tengano Nappi, Coppe, & Bicchieri più piccioli della commune misura. Cap. 34.

STatuimo, che se sarà ritrouato alcun Bettoliero, ò qualsiuoglia altra persona, quale vendi Vino alla minuta, tenere in la sua hosteria alcun Nappo, Coppa, ò Bichiero più picciolo della misura commune di Trento sia condannato per ogni volta che contrafarà in Carant. 2. & ogn'vno possi essere l'accusatore, il quale habbi la metà della pena, & se tal accusatore sarà persona, che non habbi il giuramento, se li creda con giuramento & si creda ad vn solo testimonio vt supra.

Che li Pesci si portino à vendere alla Piazza della Pescaria. Cap. 35.

Commettiamò che tutti gli Pesci & Gambari, quali sono portati alla Città à vendere, siano portati alla commune Piazza, al solito banco, ò pietra della Pescaria d'auanti il Palazzo Episcopale, (Eccetto Caedoni & altra sorte de pesci piccioli) sotto pena di Carant. 8. da pagarsi da qual si sia contrafaciente alla Communità & perdita delli pesci, & ogn'vno possi essere l'accusatore, al quale si creda vt supra. Vogliamo ancora che il presente ordine & Statuto habbi vigore contro li Pescatori & s'intendino compresi li pesci, quali vengono portati da Laghi dell'Illustrissimo, & Reuerendissimo Vescouo, & Prencipe; li quali doppo che sono stati in Castello, & hanno soddisfatto alla Cossina del sudetto, siano obligati di subito il rimanente delli Pesci portare à vendere alli lochi come di sopra: sotto la medema pena come s'è detto di sopra non ostante qual si sia consuetudine, & contraria eccezione.

Che niuno si debba interponere per vendere
il Pesce. Cap. 36.

S'Ordina che niuno ardisca interporfi, come mediatore, à vendere pesci, ne à comprare di quelli sotto pena di Carant. 8. da pagarsi per cadauno, & ogni volta farà contrafatto, quale pena sia applicata alla Communità.

Che li Pesci freschi, quali si portano à vendere
non siano salati, & à quelli gli siano troncate
le codi. Cap. 37.

Statuimo che li pesci freschi, doppo che sono stati portati alla Città a vendere non si debbino salare, & di subito dal veditore delli pesci, (se quelli valeranno più di 12. denari) auanti, che siano portati fuori della sudetta Pescaria, siano troncate le code, & quello contrafarà paghi per ogni volta soldi 60. di denari, & perda li pesci, & ogn'vno possi essere l'accusatore, & si creda ut supra & habbi la parte come medesimamente s'è statuito di sopra.

Che li Pesci freschi non siano tenuti in corbe, ò
altri vasi. Cap. 38.

Ordiniamo che li pesci freschi, qualli vengono condotti alla Piazza, incontinentemente siano cauati da cesti, ouer d'altri vasi ne quali vengono portati, & siano posti sopra il banco solito, & quello contrafarà, & tenerà li detti pesci in ceste, o uasi che perda li pesci, quali saranno in dette ceste, &c.

Che non siano trasportati Pesci dalla Città
di Trento. Cap. 39.

Ordiniamo che niuno possi trasportare pesci fuori della Città alle parti di sopra con Caualli, Carri, ò ad altro modo, senza licenza de Sindici sotto pena della perdita di detti pesci: Et che quello, il quale non hauerà pagato il Dacio consueto, quale si deue pagare tanto nella Città, quanto fuori caschi nella sudetta pena della perdita, & sia creduto come di sopra, & all'accusatore sia assegnata la metà della pena, & li Sindici caschino nella pena di lire 5. d'applicarsi alla Communità ogni uolta, che concederanno licenza ad alcuno di condurre pesci fuori della Città prima, che detta Città non sia prouista della quantità necessaria & sia creduto ut supra.

Che li Pesci, quali sono condotti à vendere alla Città siano scaricati nella Piazza della Pescaria. Cap. 40.

Commettiamo, che tutto il Pesce, quale uiene condotto alla Città di Trento sia scaricato nella Piazza sopra la banca, ò lasta della Pescaria, & quello iui sia tenuto fin all'hora di terza sotto pena di Carantani 16. & perdita del pesce da pagarsi per qualsiuoglia contrafaciente: Et questo Statuto uogliamo ch'habbi uigore circa li pesci, quali uengono condotti per uendere sopra li luochi della Città di Trento, ut, sù longo l'Adice, quali non possono essere condotti senza licenza de Sindici & fino che non gli sarà data dalli medemi di poterli condurre più oltre, la quale non debbasi in alcuno modo concedere se prima sarà prouisto come s'è detto nel precedente Cap.

Che niuno vada à Fiumi per comprare Pesci per riuendere. Cap. 41.

Si commette ch'alcuno non ardisca, ne possi andare a Laghi, ò altri Fiumi a comprare pesci per quelli riuendere (eccetto ch'al Lago di Riuà di Trento) ne meno comprare pesci nella Città di Trento per quelli riuendere, ne far alcuna societa con alcuno, ne patuire con Pescatori: & quello, che contrafarà paghi Carant. 16. alla Comunità, & perda li pesci, & si creda come di sopra, & l'accusatore habbi la parte ut supra.

Della Biada, quale vien condotta alla Città à vendere sia scaricata nella Piazza. Cap. 42.

Si statuisce che tutta la Biada, quale de fuori si conduce a uendere nella Città, sia scaricata alla commune Piazza, ò in altri luochi d'assegnarsi dalla Comunità, & non altroue, sotto pena di Carant. 4. d'applicarsi alla Comunità per ogni staro & perdita della biada ogni uolta sarà contrafatto: & alcuno ne in Città ne fuori di quella, & nel luo distretto non ardisca detta biada riceuere in casa, ne per se comprare, ò per altri sotto la predetta pena.

Che niuno possi comprare Biada più di quattro stari al giorno. Cap. 43.

S'Ordina tanto a Cittadini, quanto a Forastieri che non ardischino ne possino senza licenza de Consoli & Proueditori della Città, comprare, ne fare comprare nella Piazza più di stara 4. di biada al giorno, sotto pena di Carantani 8. per ogni staro & perdita della biada per ogni uolta uerà contrafatto.

Che

Che li Molinari non possino comprare Biada ne meno auicinarfi alli facchi. Cap. 44.

Commettiamo, ch'alcun Mollinaro non ardisca approssimarfi à Sacchi della Biada, ne Biada comprare, ò fare comprare d'alcuna persona sotto pena di Carant. 8. per ogni staro, & perdita della Biada ogni volta farà contraffatto, quale pena sia applicata alla Communità.

Che li Molinari non debbino caualcar sopra li facchi della Farina. Cap. 45.

S'ordina che niuno Molinaro possi, ne ardisca caualcare sopra li Sacchi de Biada, ò Farina sotto pena di Carant. 8. da pagarsi ogni qual volta farà contrbaffatto la mità di qual pena sia applicata alla Communità & l'altra mità all'accusatore.

Che li Molinari debbino prendere solo la solita, & consueta moltura. Cap. 46.

Commettiamo che niuno Molinaro possi, ne ardisca prendere ad alcuna persona per moltura, fuori che la consueta cioè delli sedeci l'vno, & quello contraffarà per cadauno, & qualsiuoglia volta farà contraffatto sia, condannaro in Carant. 24. d'applicarsi alla Communità & ogn'vno possi efere l'accusatore, al quale sia data la mità della pena; & se il condannato non hauerà da pagare la pena sia posto in Berlina, & iui starà ad arbitrio de Sindici, & creda a quello, il quale si dolerà prestatogli il giuramento si farà di bona voce, & fama. Item si creda all'inganato come di sopra, se deponerà che la farina sia rouinata & a quello sia obligato refare il danno il Molinaro, quale si farà ritrouato hauere tre volte comesso simil errore sia castigato con la sferza, & priuato dell'ufficio di Molinaro.

Che li Molinari siano obligati à macinare à qual si voglia persona, che gli ricercherà. Cap. 47.

Ordiniamo che ogni Molinaro sij obligato macinare ad ogni persona, dalla quale sarà ricercato fra lo spatio di tre giorni a benche volesse macinare vn mezzo staro solo, sotto pena di Carant. 40. la mità della quale sarà applicata alla Communità, & l'altra mità all'accusatore, da pagarsi per qual si sia contrafaciente, & per ogni qual volta farà contraffatto, & si creda a quello vorà macinare, ò dare da macinare con il giuramento.

Che li Bottegari in giorno di Festa non possino tenere le Botteghe apperte. Cap. 48.

Ordeniamo sotto pena di Carant. 16. da pagarli alla Comunità ogni qual volta sarà contraffatto che niuno Bottegaro, ò Artefice ardilchi ne debba tenere la Bottega apperta in giorno di festa, come in giorno di Domenica, Feste de Santi Apostoli, della Beatissima Vergine Maria, della Natiuità del Signore, Circoncisione, Resurrectione, Pentecoste, S. Lorenzo, S. Vigilio Patrone nostro, & di S. Massentia, ancorche alcuna delle sopradette Feste cascale in tempo, ò giorno di Fiera, ò mercato della Città di Trento.

Che il Formaggio, Oui, Saluaticine, quali vengono portati à vender alla Città si debbino portare nella commune Piazza. Cap. 49.

Statuimo, & ordinamo che tutti quelli, quali conducono, ò portano Formaggio, Oui, Fruti, Saluaticine, & altre simili cose per vendere nella Città di Trento siano obligati, & debbino tutte le sudette cose portare, condurre nel Cantone, ouero nella Piazza, & quelle portare, ò condurre appertamente si che da tutti possino essere vedute, & non in altra maniera sotto pena di Carant. 8. d'applicarsi alla Comunità ogni qual volta si contrafarà. Et che niuno ardisca quelle & simili cose comprare per riuendere auanti l'hora di Nona, quale passata, possino essere comprate da chi si voglia senza pena, con questo però che non si debba, ne possa comprare Formaggio, il quale costi più di Soldi 20. di Moneta Trentina, se non vn solo Formaggio eccedesse la sudetta summa, & quello contrafarà perdi la cosa comprata, ouer il prezzo di quella, & se il conduttore di simili cose giongesse alla Piazza doppo l'hora di Nona, niuno per riuendere compri, ne possi comprare, ne fare comprare alcuna delle predette cose sino à tanto che non sarà passata l'hora di Nona del seguente giorno, sotto la sudetta pena, & che quello comperà, ò venderà in altro loco, che nelli sudetti cioè Catone, & Piazza paghi Carant. 8. alla Comunità per ogni volta sarà contraffatto, & perda le cose comprate, ouero vendute vt supra qual pena sia redoppiata contro quelli, quali andranno a comprare, ouero venderanno simili robbe fuori della Città quali veniuano portate per vendere nella Città.

Che tutti li maggiori ò capi di famiglia siano obligati li giorni di solenne Festa vdire la Messa nella Chiesa Cath. di Trento. Cap. 50.

Commettiamo sotto pena di Carant. 8. che tutti li Capi di casa cioè tanto huomo, come donna, debbino & siano obligati vdire almeno vna Messa nella Cathedral de Trento l'infra scritti giorni videlicet nelli tre giorni delle Santissime Feste di Natale, nel giorno della Circoncisione, delle Pen-

tecolte, Resurrectione del Signore, dell'Ascensione, nelle quattro Feste della B.V. Maria, nelle feste de Santi Apostoli, nella festa di S. Vigilio, di Santa Massentia & tutte le Dominiche: Et che gli migliori Cittadini tanto huomini, come donne se non hanno giusta causa debbino nella detta Chiesa Cathedralre vdire la Messa cantata & iui restare sino che farà compita, quali Carant. 8. si applicaran no alla fabbrica di detta Cathedralre.

Delle Misure, quali si deuono tenere giuste.

Capitolo 51.

SI commette & ordina à qual si sia persona, la quale tiene misure, che quelle tenghi giuste, come Bicchieri, Orne, Brente, Stari, Mozi, Galede, Quartaroli, stari d'oglio, stari, & quarte da biada, Stari dal Sale, Passi, Passeti, & ogn'altra sorte di misure, stadere, pesi, piòbini, marchi, libbre, oncie, balacie, & ogn'altra sorte di pesi; ne mesurare, ne pesare cosa alcuna se nò sono Marcate cò il Marco, ò Bolo della Città, ò de Sindici ouero de altre persone à ciò deputate. Et che quello contrafarà tenèdo false misure ò pesi, ò ne hauerà tenuto & veduto ò pesato cò quelli paghi lire 10. di moneta di Trieto per cadauna volta, la mità della quale pena sia applicata alla Còmunità, è l'altra mità all'accusatore: la quale pena se il delinquente non potrà pagare, sia posto in fondo di Torre, & iui gli stia per tre mesi. Item ch'ogni Sarto debba tenere il suo passeto giusto, & mesurar il panno quando sarà comprato auanti che lo tagli in pezzi & quello, il quale contrafarà paghi alla Còmunità Carant. 8. per ogni volta, & ciacheduno possi essere l'accusatore: & si creda ad vno solo testimonio di bona voce & fama. Item che li Sindici ò Procuratori della Città siano obligati in virtù del giuramento con quattro persone pratiche d'elegerui d'essi, & da Sig. Consoli della Città riconoscere tutte le misure & pesi vna volta l'anno, & più secondo parerà a loro riceuar il bisogno.

Che le Sermente, ò Fascine di Vigna, Strami & Paglie non si debbino tener in luoghi vicini à foco. Cap. 52.

Ordeniamo ch'alcuno non debba tenere in casa nella qual habita & fa foco Fascine di Vigna, Paglia, Feno, Strami, & altre simili cose sottoposte alla facilità del foco, e perciò ne potesse nascere qualche dubio d'incendio, & quello contrafarà paghi alla Còmunità lire 5. ogni qual volta contrafarà, & li Sindici & Proueditori della Città spesse volte nelli bisogni infrascritti prouedino & vñno diligenza con andar, & vedere per le case, & in particolare nelli luochi sospetti da foco,

Che non siano trasportati fuori de luoghi Pali da Vigne. Cap. 53.

SI proibisce che niuno doppo che le vigne saranno bruscate, & palificate porti via pali, late da vigne ne proprij ne alieni, ne per vendere, ne per portar

portar alle proprie case fino al tempo, che di nouo si bruscano & si ficano, anchorche habbino hauuto la licenza dal patrone delle Vigne, quale licenza non si possi concedere, & quello contrafa paghi per ogni volta Carant. 4. per li pali proprij alla Communità & per l'alieni Carant. 8. se farà di giorno, & di notte paghi il doppio, & sia tenuto risare il danneggiato, la metà della qual pena sia applicata alla Communità, & la metà all'accusatore, & nelli sudetti mancamenti procurino & prouedino con ogni diligenza li Sindici & li loro officiali, & sia creduto al Saltaro, ouero ad vno testimonio di bona voce & fama, ancor sia cruduto al danneggiato se deponerà col giuramento d'essere stato danneggiato, & hauere veduto il danneggiante, & che le Guardie delle Porte della Città siano obligati trattenere, & arestare simili sorte di legnami alle Porte sotto pena del doppio, & se li legnami trateranno gli sia applicata la metà della pena.

Del non pigliare Vue in possessioni altrui.

Capitolo 54.

Inoltre si commete che niuno ardisca, ne debbi intrare in Possessioni, Vignali, o Horti altrui per rubbare, & se in quelli o simili Campi alcun rubberà Vue, o altra sorte de Frutti paghi Carant. 4. per cadaun grasso d'Vua se farà di giorno, & se farà di notte il doppio; similmente paghi grossi 4. per ciaschedun Pomo, Pero, o Fico, & sia tenuto risare il danno al danneggiato la metà della qual pena sia applicata come di sopra: & se il delinquente non potrà pagare detta pena sia posto in Berlina, & iui resterà per lo spatio d'un giorno & sia creduto come di sopra nel Cap. de Pali: Et s'in vna volta sola dieci grasso d'vua, o uero picche, o dieci pomi, peri, o fichi & così d'altri simili frutti paghi lire 5. se però sarà la prima volta ch'hauerà commesso simile mancamento, se farà la seconda volta in lira 10. di bona moneta, & in ambedue li casi, cioè tanto nella prima, come seconda volta sia posto in Berlina ad arbitrium. Et se il luogo è circondato de muri, o cesa sia punito nel doppio della predetta pena, & che nelli premeffi casi non sia creduto al patrone deponente ch'esso l'habbi concessa licenza auanti il danno dato, se ciò non lo confermerà col giuramento.

Delli Saltari, quali robberano Vue. Cap. 55.

Statuimo che s'alcuno Saltaro de luoghi vignati robberà vue, o altra sorte de frutti, & quelli venderà, o douerà esercitando fraudolentemente l'ufficio di Saltaro paghi Carant. 12. per cadauno grasso d'vua, & per cadauno Pomo, Pero, o Fico alla Communità se tale danno sarà stato dato di giorno, & se farà di notte il doppio & refaci il danno nel doppio al danneggiato, & se non potrà pagare detta pena sia posto in Berlina & iui gli starà ad arbitrio de Sindici, o Consoli conforme giudicarano meritare il debito, ma se in vna medema volta robberà dieci piche d'Vua, Pomi, Peri, & Fichi; in tal caso paghi come s'è detto di sopra nel prossimo Capitolo, sia posto in Berlina, & bandito per cinque anni, la qual pena si duplicarà se il danno sarà commesso in luoghi cinti di muri, o cese, ne sia creduto al patrone circa la licenza se non la confermerà col giuramento vt supra. Item

Item che s'esso Saltaro non vserà ogni diligenza nel procurare di ritrouare li dannegiatori tanto nella propria saltaria, quant' in quella d'altri sia condannato in Car. 24. & sia obligato refar il danno al danneggiato del doppio, & non potendo pagar il danno sia attaccato alla berlina vt supra: & si creda ut supra nel Cap. de Pali, & se non saprà nominar il dannegiante, & non sia in colpa in tal caso non sia tenuto ad altro ch'a rifar il danno al danneggiato.

Di quelli, quali robbaranno herbe mangiatue,
& Rappe. Cap. 56.

Ordiniamo che tutti quelli, li quali rubberanno Rappe, Herbe da mangiare come, Salate, Verdure, Spargi, Artichocchi, ouero Legumi, & altre sorte d'intrate, Fiori, come Rose, Gili, & altri simili in Horti, Vigne, Chiusure, Prati, & Possessioni altrui paghino lire 2. di moneta di Marano, se li Frutti & Fiori rubbati valeranno doi grossi, ouero di manco, ma se valeranno di più paghino lire 4. & siano posto in Berlina s'è stato dato il danno di giorno, ma se sarà fitato di notte paghino il doppio, & siano tenuti refare nel doppio il danno al danneggiato & siano posti in Berlina vt supra & ciascheduno possi essere l'accusator, il qual hauerà la metà della pena & si creda ad vno solo testimonio di bona voce & fama ut supra nel Cap. de Pali.

De quelli, quali tagliaranno Sepi, & Cese
d'altri. Cap. 57.

Ordeniamo che chiunque taglierà, romperà, ouero rubberà Sepi, Cese, Spini, & Stropaie, & de quelli ne trasporterà paghi mezo Ragnese se sarà di giorno, ma se sarà di notte il doppio, & sia tenuto rifare il danno al danneggiato, & non potendo pagare la pena sia posto in Berlina, & vi stia vt supra nel Capitolo de Pali.

De quelli, li quali romperanno Porte d'Horti,
& Chiusure. Cap. 58.

Statuimo che se alcuno romperà, & rubberà parte d'Horti Chiusure, & Possessioni d'altri, ouero Serature, Chiaue, Marlossi paghi lire 10. di bona moneta se sarà di giorno, & se sarà di notte il doppio, sia posto in Berlina, Bolato, & Bandito per tre anni & sia tenuto refare il danno al danneggiato & si creda come di sopra nel Capitolo de Pali.

De quelli, quali faranno ritrouati in Horti, & Possessioni altrui. Cap. 59.

Item s'alcuno sarà ritrouato in Horti, Prati, Chiusure, & Vignali altrui in tempo che vi sono li Frutti, & Herbe, & in quelli sarà entrato senza licen-

za del patronè delle dette possessioni habbi dato danno, ò nò paghi nulladimeno mezo Ragnese alla Communità & sia tenuto rifar il danno al danneggiato, & si creda vt supra nel Capitolo de Pali.

De quelli, quali robberano Biade di qual si voglia forte nelle Possessioni d'altri. Cap. 60.

ORdeniamo che s'alcuno farà ritrouato robbar in Possessioni altrui, Legumi, ò Biade di qual si sia forte, se il furto ariuera alla somma di grossi 12. ò meno, paghi alla Communità Ragnesi 1. se il furto sarà comello di giorno, ma s'è stato di notte il doppio, & sia tenuto rifare il danno al danneggiato; ma se detto furto ascenderà a maggior somma di detti grossi 12. sia condannato in lire 10. di moneta di Marano s'hauerà comello il furto di giorno, ma se l'hauerà comello di notte paghi il doppio, & in oltre sia bollato & si creda come di sopra nel Capitolo de Pali.

Che alcuno non faci Herba in Possessioni d'altri. Cap. 61.

Commettiamo che niuna persona ardisca ne possi in possessioni altrui fare Herba d'alcuna forte, sotto pena di Grossi 12. per cadaun fascio, & per ogni volta, se tal herba sarà stata fatta di giorno, ma se sarà stata fatta di notte paghi il doppio, qual pena sia applicata alla Communità, & se non potrà pagare il delinquente la detta pena sia condannato alla Berlina per vn giorno, & si creda vt supra nel Capitolo de Pali.

De quelli, quali faranno Panigali, ò Meiare in Possessioni d'altri. Cap. 62.

Statuimo che s'alcuno farà, ò robberà in luoghi d'altri Panigali, meiare, ò Sorgali paghi alla Communità Carant. 12. se sarà stato di giorno, se sarà di notte paghi il doppio, & se non potrà pagare la detta pena stia per vn giorno in Berlina, & sia creduto vt supra nel detto Capitolo de Pali.

Delli Saltari, quali commetteranno frodi nella sua Saltaria. Cap. 63.

ORdeniamo che se alcuno delli Saltari di Campagna, di Vigne, ò de Prati, commetterà frodi nella sua Saltaria, ouero per prezzo, ò denaro, ò per amore, ò per qual si voglia altra causa, permetterà ch'alcuno nella sua campagna, ò Saltaria pascoli con Bestie, ò faci herba, ò dia altra forte di danno, & quello non accuserà sia condannato in lire 3. di moneta Trentina, ò in maggiore somma secondo la qualità del delitto, & conforme parerà alli Signori Sindici, ò Proueditori della Città di Trento, & sia creduto come di sopra

pra nel Capitolo de Pali, più sia tenuto rifare il danno nel doppio al danneggiato, & nulladimeno sia posto in Berlino.

Che niuno porti via Herba, ò Feno de Prati
d'altri. Cap. 64.

VOgliamo ancora che s'alcuno farà Herba, ò Feno in alcun Prato, ò Possessione altrui, eccetuato però nelli prati della Communità ouero Comuni, paghi lire 2. di moneta di Marano per cadaun fascio, o mazzo se ciò sarà di giorno, ma se sarà di notte il doppio, & sia tenuto refare del doppio il danno al danneggiato, & se non potrà pagare la pena sia posto in Berlino per vn giorno, & se ritornerà, o commetterà la seconda volta tal fallo paghi lire 4. & sia parimente in Berlino per vn giorno, se parimente questa seconda volta sarà di giorno, ma se sarà di notte sia duplicata la pena, con la Berlino.

De quelli, quali accusaranno qual si voglia persona falsamente nelli Capitoli sopradetti, & contenuti nel presente libro. Cap. 65.

S'Ordina che quello, qual accuserà falsamente alcuno di cosa concernente nelli Capitoli del presente libro sia tenuto pagare la pena nella quale sarebbe incorso l'accusato.

Che li Bouari per Città fiano tenuti andare
auanti il Caro. Cap. 66.

SI commette ch'ogni Bouaro andando per Città con Cari ò per Ville del suo distretto debbi andar auanti il Caro & Boui, & tenere la mano sopra del timone accioche non offenda alcuna persona, ò Bestie, ouero apporti danno ad alcun'altra cosa, & se contra farà paghi Carant. 2. abenche non dia danno; eccetuato però & cessi tal obbligo in occorrenze di passare roze, ò altre acque, ma sia obligato andare auanti de Boui, sotto pena di Carant. 2. come si è detto di sopra; & se per sua inauertenza, ò colpa sarà apportato danno, ò offeso alcuno paghi Carant. 4. per ogni volta & refaci il danno, & leui la lesione, & caschi in maggior pena secondo le qualitati de delitti da giudicarsi secondo l'arbitrio dell' ufficiale, & s'alcun Bouaro per la detta Città anderà sopra il Caro paghi Carant. 6. per ogni qual volta sarà ritrouato, & ciascheduno possi essere l'accusatore.

Che le Grasfe, Letame, & altra sorte d'imonditie
fiano trasportati dalla Città. Cap. 67.

STatuimo & ordiniamo, che li Sindici procurino che Grasfe, Letami, & altre imonditie, quali sono in contrate publice fiano trasportate dalla Città di

tà di Trento tenendo l'infraſcritto ordine videlicet ſe tali imonditie ſi ritro-
ueranno in tempo d'Inuerno in luoghi ſimili, cioè doppo il giorno di S. Mi-
chiele ſino alla Feſta dell'Annonciatione, debbino quelle eſſere traſportate
nel termine di 6. giorni doppo che iui ſaranno poſte, & nel tempo d'Eſtate
cioè dal giorno della Feſta dell'Annonciatione ſin'alla Feſta di S. Michiele,
ſiano quelle traſportate in termine di tre giorni, ſotto pena di lire 5. da pa-
garſi ogni qual volta venirà contraſatto, la metà della qual pena ſia applica-
ta all'accuſatore;& che nelle Piazze non venghino portate ſimili imonditie
ſe nel medemo giorno ouero ſeguento non verranno traſportate via di là ſotto
la predetta pena, nella qual incorino ogni giorno ch'iui de più reſtaranno.

**Delli Bouari, & altri operari, quali haueranno pro-
meſſo andar in opera, & di quelli, quali ſa-
ranno ſtati accordati. Cap. 68.**

Commettiamo che ſ'alcuno Bouaro, ò altro operario hauerà promeſſo ca-
rezare, ò andar in opera ad alcuno, & poi non anderà (conforme la
promeſſo) il Caratore, o Bouaro paghi alla Communità Carant. 4. & l'ope-
rario Carant. 2. & à quello, al qual hauerà promeſſo il prezzo d'vn opera per
vn giorno (ſe però hauerà mancato ſenza giuſta cauſa) & all'incontro che
quello, al qual hauerà promeſſo, ſia tenuto ricouer & dare da lauorar al de-
tto operaro, col quale ſarà reſtato d'accordo, ſotto pena di pagarli il prezzo
di vn'opera per vn giorno, ſe però nel medemo giorno non hauerà l'operaro
lauorato ad altri, ò ſe non li hauerà mancato con giuſta cauſa.

**De quelli, quali compraranno ſaluaticine, ò altre
robbe mangiatue ſopra la ſtrada mentre ven-
gano condotte à vendere nella Città. Cap. 69.**

Con il preſente ſi commette ch'alcuno non ardiſca ne poſſi d'alcuno ne in
qual ſi ſia luoco fuori della Città comprare ſaluaticine, ò altra ſorte di
Beſtie viuue, ò morte, Formaggio, Polami, Oui, Botero, Frutti, & altre coſe
mangiatue, quali vengono condotte per vender alla Città, mentre che quel-
lo, che le condueſe ſia in viaggio, ò in ſtrada ſotto la pena come nelli Statuti
& Capitoli, & ſotto pena della perdita della coſa venduta, qual pena ſarà ap-
plicata alla Communità & all'accuſatore, al qual ſarà creduto col giuramen-
to ſi ſarà di bona voce & fama ouero ad vn'altro teſtimonio.

**De quelli, quali rouinaranno ſtrade, ò vie
publice. Cap. 70.**

Statuimo che ſ'alcuno cauera in ſtrade publiche, ò rouinarà ſtrade publiche,
ò vie publiche con Zape, Pali di ferro, ò con ſimil inſtrumenti ſenza cau-
ſa alcuna legitima, ò adaquerà alcuna delle ſudette ſia punito & caſtigato in
lire 3. di bona moneta di Marano per cadauno & ogni volta, & ſia tenuto re-
far

far & far accomodare le dette strade, ò vie rouinate, la metà della qual pena sia applicata alla Comunità & la metà all'accusatore, & sia creduto al medemo, ouero ad altro testimonio di bona voce & fama col giuramento.

Delle proue contro li Beccari, Hosti, Molinari, ò altre persone. Cap. 71.

Commettiamo che in tutti li antedetti Statuti, ne quali si fa mentione de Beccari, Pescatori, Mollinari, delle Biade, de giuste misure, di danni datti in possessioni altrui sia creduto al danneggiato col giuramento, ò ad vn solo testimonio di bona voce & fama col giuramento.

Delle mercedi, & Salarij de Sindici. Capitolo 72.

Statuimo & ordinamo che li Sindici, per le cause de confini, muri, edeffici, rozali & simili, le quali oculatamente si decidano, si fono nella Città, & occorre ch'essi vadino sopra il luogo della diferenza per ricognoscere quello, esaminare, & terminare, per le loro mercedi, ò salario habbino, & possino riceuere da qual si voglia parte de litiiganti Carant. 4. & non più: & se la diferenza fusse fuori della Città nelli ediffici continenti, cioè nelle Borghi come di sopra del salario de Famegli, possino riceuere Carant. 8. da qual si sia parte litiigante ma non più, & nelle Ville habbino & receuino il salario secondo li meriti della causa & secondo il loro giusto parere. Item per cadaun bollo di qual si sia cosa da bollare Carant. 1.

Che si debbino à suo debito tempo deputare li Vaccari, & Cauallari. Cap. 73.

Commettiamo che li Sindici procurino, & debbino a suo debito, e solito tempo costituire, & deputare gli Vaccari, Cauallari & Saltari conforme all'antico costume della Città di Trento, & che non admettino alcuno alli detti officii, se non daranno sicurtà sufficiente di deportarsi bene in tali cariche.

Della misura delle Scandole. Cap. 74.

Ordeniamo che le Scandole, quali vengono condotte a vendere siano & debbano essere longhe piedi due & mezo della misura di Trento conforme l'antica vsanza della Comunità di Trento, & quello, il quale porterà, ò ne condurrà di minore grandezza Carant. 8. alla Comunità per cadauno fascio, nel quale gli doueranno essere cento Scandole.

Delli Cerchi . Cap. 75.

S' Ordina che gli Cerchi di Castellate, & de Bottefelli siano trenta per fascio, & altri Cerchi per qual si sia sia vaso, ò botte, eccetto però da ceuro, ò tinazzo, siano vinti quattro per cadauno mazzo, ouero dodeci per cadauno fascio & quello, che contrafarà conducendo minore numero paghi la suddetta pena, & perda li Cerchi: & che li Cerchi di qual si sia forte per strenze re botti, debbino auanzare la misura della botte vn braccio almeno, & ciò sotto la medema pena.

Delle Strope. Cap. 76.

Item che le Strope sfendute, da cerchi siano vinti reste per cadauna mano, ò mazzo, sotto pena di grossi due per ogni mano.

Delli Coppi & Quadrelli. Cap. 77. & 78.

Commettiamo che li Coppi cotti siano & debbino essere lunghi vn piede, & mezo & vn'onzia almeno, & lunghi nella testa mezzo piede, & grossi vn bon police, ouero due onzie & meza.

Item li Quadrelli cotti siano lunghi vn piede, larghi mezo, & grossi due oncie, & meza. Item che li Fornaseri quali faranno simili cose di minore misure caduno nella pena di Carant. 2. per ciaschedun Coppo, & Quadrello, quale si ritrouerà di minore misure: qual pena sia applicata alla Communità & in quella caschi no ogni qual volta contrafaranno.

Che gli soprastanti alle Fornase siano tenuti vedere se li lauorieri della Fornace sono ben cotti, & quelli debbino anco vedere li Proueditori della Città. Cap. 79.

Si commette che niuno Fornasero ardisca, ne debba condurre Coppi, ò Quadrelli se prima non haueranno visto se sono ben cotti, & quelli, li quali ne voranno vendere siano obligati prima ricercare li Proueditori, ò Signori Consoli della Città di Trento, qualli secondo il tempo saranno deputati, che vadino, ò mandino à vedere, estimare, & ricognoscere se detti Coppi, ò Quadrella sono ben cotti, e se quelli non fossero ben cotti, & non li ritrouasse sufficienti à disfalcarne il prezzo: & li Fornaseri, che contrafaranno alle cose predette caschino in pena di lire 50. di Moneta di Marano ogni qual volta contrafaranno, la metà della quale s'applicarà alla Communità & la metà all'accusatore.

Item che li Coppi ben cotti & delle misure predette visti, & approbati da Proueditori, ò d'altra persona d'esser delegata, non si vendino più di Lire 15. di bona moneta il migliaro sotto la predetta pena da pagarsi & appli carsi come di sopra: eccetto però che se fussero Coppi più grandi della misura contenuta nelli Statuti della Città.

G

Item

Item che li Quadrelli ben cotti, visti, & approbati vt supra non si vendino più che lire 10. di moneta di Marano il migliaro sotto la predetta pena da pagarsi & applicarsi come di sopra. Eccettuato però vt supra.

Item che il Benello da Calcina debba essere di capacità di stara quattro da biada rasi, & quello debbasi dare colmo di Calcina, & si dia per Carant. 4. è mezzo & non più, se quello è di Fornace, & condotta nella Città. Ma s'è di Calcina non si venda più di grossi 5. per benello condotta nella Città, & non possi essere venduta Calcina se non à misura vt supra & non ad occhio, & tutte le cose sudette s'offeruino sotto la sudetta pena.

Che li Parolari non vendino il ferro con il Rame. Cap. 80.

Statuimo che li Sindici procurino, & commettino che li Parolari per l'adietro non vendino, ne possino vendere ferro annesso con il rame, ma vendino solo li vasi di rame schietti & di bon mettalo, o ramo, & le rechiele, & manichi di rame, & le manete, o manichi, o rechiele di ferro vendino da per se & separate dal bronzo, o rame sotto pena di lire 10. di moneta di Marano per ogni qual volta sarà contrafatto & perdita de vasi di rame venduti insieme con manichi di ferro, la metà della qual pena sia applicata alla Communità & l'altra metà all'accusatore.

Del prezzo de Pesci. Cap. 81.

Alli Sindici tocherà il Procurare che tutti li pesci, di qualsiuoglia sorte, siano venduti a libra grossa, & siano venduti nella Città di Trento, o suo distretto per prezzo da tassarsi da detti Signori Sindici conforme la stagione, & il loro arbitrio, & per la stima li detti Sindici habbino solo vna libra di Pesce & non più sotto l'infra scritta pena.

Primo si venderà la libra di Truta, Luzzo, Carpione, & d'altri Pesci freschi del Lago di Garda, o d'altri boni Fiumi, & de Fiumi della Città & Diocesi di Trento, eccetto Sardene, Sauelli, Scardole, & altri Pessati come di sotto, per Carant. 2. ouero per soldi cinque di moneta di Trento, eccettuato nel tempo di Quadragesima, nel qual tempo si possi vendere la libra delli sudetti Pesci quattrini dodici, & doppio il tempo di Quadragesima fino alla festa di S. Michele non si vendino solo quattrini otto.

Item la libra de Pesci freschi delle Valli per soldi tre di moneta di Trento, & nella Quadragesima per otto quattrini.

Item la libra d'Agoni, Sardene fresche per Carant. vno e mezzo & nella Quadragesima Carant. 2.

Item la libra di Scardole, Sauelli, & de Pessati, eccetto Caedoni, Carant. 1. & in tempo di Quadragesima quattrini sei.

Item la libra de Carpioni Corti, o Carpionati Carant. 3.

Item la libra delli Pesci salati delle Valli Carant. 1.

Item la libra di Truta, Anguilla, Luzzo, & d'altre sorti di Pesci salati boni & esquisite del Lago di Garda, o d'altro lodeuoli Fiumi, o Laghi Carant. 2.

Item che ogn'vno che venderà Pesce sia tenuto uenderne à ciascheduno, & dare

dare la giusta pesa a libra grossa come s'è detto di sopra, sotto pena di Carant. 2. per cadaun'onzia, & perdita de Pesci da pagarsi da cadauno, & ogni volta farà contraffatto qual pena sia applicata alla Comunità.

Delle Mercedi dell'opere. Cap. 82.

LI Sindici procuraranno ancora ch'alcuna persona non ardisca ne debba pagare opere da Vigne cioè à huomini, donne, & putti di minor età d'anni sedeci, per le mercedi della loro fatica, o opera più dell'infra scritti prezzi, conforme li tempi infra scritti distinti, & limitati con le spele secondo il stillo & costume della Città di Trento: & essi operari, donne & putti non ardischino ne possino addimandare, ne riccuere per le mercedi de lor'opere, o fatiche più dell'infra scritti prezzi sotto pena de Carant. 40. per cadauno & ogni volta verà contraffatto da pagarsi tanto dal conducente, quanto dal condoto, cioè tanto da Patroni quanto da Operari la metà della qual pena s'applichi alla Comunità & l'altra metà all'accusatore.

Primo nel tempo delli Mesi di Marzo, Aprile, Settembre, & d'Ottobre non si paghi ne più si riceua di Car. 4. da ciaschedun'huomo & ciaschedun giorno, & Carant. 2. per donna & cadaun puto della predetta età.

Secondo, nel tempo delli Mesi di Maggio, Giugno, Luglio, & Agosto non si paghi, ne si riceui più di Carant. 5. per huomo & giorno, & per donna, o putto d'età vt supra più di Carant. 3.

Terzo, nel tempo delli Mesi di Nouembre, Decembre, Genaro, & Febbraio non si paghi, ne si riceui più di Carant. tre per huomo & giorno, & Carant. 2. per donna & puto d'età vt supra, saluo però ch'in ogni tempo per Zapare Vigne senz'alcuna pena si possi dare & riccuere Carant. 5. per huomo & giorno & non più sotto la predetta pena.

Che le Guardie della Città siano solecite, & diligente. Cap. 83.

LI Sindici doueranno con ogni solecitudine & diligenza procurare che non manchino le guardie delle Porte, o muraglie & in altri luochi deputati & che quelle non manchino al loro officio, & tutto quello che da quest'officio caueranno sia delli medemi solecitant; sotto pena de lire cinque se faranno altramente, & siano tenuti almeno vna volta alla settimana inuigilare & procurare vt supra.

Dell'accomodar le Strade. Cap. 84.

PArimente li detti Sindici procureranno che le Strade, Ponti, Rozzi & simili cose sian accomodate, & a tal'effetto potranno comandare Macetti, Muratori, Zapatori, Bouari & persone soprastanti à tal operationi & lauorieri conforme parerà à loro necessario, & potranno condannare in Carant. 16. al giorno & quelli scodere da contrafacienti, quale pena potranno anco accrescere sino à lire 10. & niuno, quale farà comandato si potrà escusare sotto pretesto d'alcun priuileggio, o d'altra causa per non obediire, assegnandoli

gnandoli però congruente mercede. Et se li Sindici nell'eseguire le cose sopradette faranno negligenti, & doppo che gli faranno stati notificati li bisogni, ò mancamenti delle cose predette non procureranno come di sopra cashino in pena di lire 5. d'applicarsi la metà alla Comunità l'altra metà all'accusatore.

De quelli, quali vanno con Cari per Possessioni altrui. Cap. 85.

ORdeniamo che s'alcuno intrarà con cari nelle possessioni altrui senza licenza de patroni sia condannato in lire 5. di bona moneta per ogni qual volta contrafarasi, la metà della qual pena sia applicata alla Comunità, & l'altra metà al patrone della possessione & credasi ad vn solo testimonio, ò al patrone della possessione deponendo però col giuramento, & sia dal contrafaciente restaurato il danno.

Del Bollare Brente, Stari, & altre misure. Capitolo 86.

Commettiamo che li Stari, Brente, Galede, Quarte, Quartaroli, Pesaroli, Stateri, Bilanze, Onzie, Passeri, & simili sorte di Misure & Pesi, siano bollate & giustate almeno due volte all'anno, & in particolare nelli Mesi di Marzo & di Settembre, & più secondo ne ricercherà il bisogno, & che tutte le misure, & Pesi ò Libbre siano & deuino l'istessi, cioè della medema grandezza, & del medemo peso, & debbino anco essere communemente adoprati per tutto il distretto di Trento.

Che la quinta parte de grassi deuasi lasciare nella Città di Trento. Cap. 87.

S'Ordina & commette ch'ogni Cittadino, ò Forestiero, quale condurrà da qualsiuoglia luoco nella Giurisdictione della Città di Trento Seui, Sonze, Botero, Formagio, Carne salata, Bestie da macello, Porci grassi, & altre robbe di Grassina, li Forestieri ne lascino & siano tenuti lasciare la quinta parte de quelli, & li Cittadini, ò gente del distretto la metà per venderli nella detta Città di Trento, & siano tenuti con simili robbe intrare nella Città, & non possino condurle per di fuori, ò sliare Radi, ò Barche, che fussero giunte alla Riua se non haueranno sotisfatto all'obbligo sudetto, lasciando ciascheduno la douuta quantità, ò portione, & sian obligati la detta portione consegnare al Procuratore della Comunità ò ad altri Deputati sotto pena della perdita delle cose predette, la metà della quale sia applicata alla Comunità, & l'altra metà all'accusatore.

Delli Giudici dell'appellationi della Città di
Trento. Cap. 88.

Ordeniamo che li Giudici dell'appellationi della Communità di Trento siano eletti dalli Consoli della detta Communità di Trento huomini, tra quali almeno vno sia Iurisperitus della Città, à quali s'aspetta il cognoscere l'appellationi à sententijs de Sindici della Communità di Trento & quelli durino per quattro mesi, come in altri Officij.

Che non sia lecito ne si poss'appelare dalle Sentenze de Sindici in Cause di minor somma
Lire 15. Cap. 89.

Vogliamo che nelle cause Ciuili, & Criminali, li quali vengono giudicate da Sindici della Communità di Trento non s'admetti l'appelarsi dalle sententie d'essi Sindici in cause di minor somma di lire 15. di bona moneta, ne meno dette sententie si possino, pronuntiare nulle, saluata però ragione di potere ricorrere alli Signori Consoli; se sentifero aggrauati, come s'è statuito nel fine del primo Capitolo del presente libro.

Che le appellationi delle Cause de Giudici dell'appellationi vadino à Signori Consoli della
Città. Cap. 90.

Ordeniamo che tutti quelli, quali s'appellarono da sentenze fatte da Giudici delle appellationi deputati dalla Communità di Trento debbino introdurre dette appellationi auanti de Signori Consoli della Città, li quali Consoli, con consiglio de Iurisperiti, non suspeti però alle parti, deuino terminare dette Cause. Saluo però che nel commettere le dette cause à Iurisperiti s'offerui il modo, & forma delli Statuti della Communità di Trento sotto la Rubrica di cognoscere le cause d'appellationi, & sotto la Rubrica de salari de Giudici.

Che le robbe mangiatue non si trasportino da
distretto della Città di Trento. Cap. 91.

Commettiamo che alcuno non conduci ne faci condurre fuori del distretto della Città di Trento, & suo Episcopato, senza licenza de Signori Consoli, & Proueditori di detta Città, alcuna sorte di Bestiame viuo, & morto, Poli, Curame accomodati, & d'accomodare, Formaggio, Smalzo, Scuo, Grasso, & altre vetouaglie mangiatue, ecceto quelle, quali vengono condotte de fuori dal detto distretto, & vanno più oltra, non derogando però, ne pregiudicando alli Statuti, & Consuetudini antiche, cioè da lasciare la quin-

H ta parte

ta parte di simili robbe da Forastieri, & da Cittadini, ouero da sottoposti a distretto della Città la metà; & quelli, li quali contrafaranno perdino la cosa nella qual haueranno contraffatto, & ogn'vno possi essere l'accusatore, al quale sia applicata la quarta parte della pena, & credasi ad vno solo testimonio di bona voce & fama: saluo però ch'in tempo di Fiere & da Mercati generali possino condursi via bestiami viui, & non morti, quali faranno stati comprati senza frode nella Piazza del Mercato in detto tempo di Fiere come in altri Statuti s'è statuito & ordinato. Et che niuno d'Officiali ò deputati possi concedere licenza di condurre contro il detto Statuto sotto la predetta pena, la metà della qual s'applica alla Communità & l'altra metà all'accusatore.

Di non trasportare Ferro dalla Città & suo distretto. Cap. 92.

Commettiamo ch'alcuno non ardisca ne possi trasportare Ferro dalla Città ò distretto di Trento senza licenza de Proueditori, ò Signori della Città, & quello contrafarà perda il Ferro: & che ogn'vno quale porterà Ferro nella Città sia tenuto quello notificare, & consegnar a Consoli, & Proueditori della Città sotto pena di perdere il Ferro, quale non hauerà consegnato, & s'alcuno in Radi, Zate, ò in qual si voglia altro edificio, ò modo porterà Ferro nascosto, perda il Ferro, & il Patrone del Rado, Zata, ò d'altro edificio nel quale portasse, ò condusse Ferro nascosto paghi lire 10. di Moneta Trentina alla Communità, la quarta parte della quale sia applicata all'accusatore.

De quelli, quali malitiosamente occuperanno Strade, ò Vie comuni, Parteuesi, ò Rozali. Cap. 93.

Ordeniamo che s'alcuna persona della Città, & distretto di Trento occupasse (malitiosamente sapendo quello non essere suo) qualche strada commune, o parteuese, Acque, Rozali della Città, e distretto di Trento debbi quelle rendere libere & sbrigare in termine di giorni quindici doppo che sarà stata auisata, ò proclamata nel luoco doue habita l'occupante, il che non eseguendo nel detto termine paghi alla Communità lire 10. di bona moneta, & nulladimeno sia tenuto sbrigare, ò netare detta via Acqua, ò Rozalo, & li Sindici siano tenuti quello manifestare al patrone, & che l'occupatore non vol vbidire,

De quelli quali teneranno Misure false, & adopreranno in comprar, o vendere. Cap. 94.

Commettiamo che s'alcuno tenirà in casa sua, ò nella sua bottega misure false, o Pesi, & quelli adopererà in comprar, ò vendere, ò hauerà adoprato

prato sia condannato in lire 25, di Moneta Trentina & ogn'vno possi essere l'accusatore, la metà della qual pena sia applicata alla Comunità & l'altra metà all'accusatore.

Di eleggere gli Soprastanti, & Estimatori delle Carni. Cap. 95.

S'Ordina che per Soprastante alle Beccarie, & per Estimatori delle Carni siano eletti huomini boni di bona voce & fama, quali doueranno vedere che non siano doprate false Pefe, & ad ogn'vno sia data la giusta pesa, & che non si vendi vna sorte di Carne per vn'altra, & che li Beccari non contrafaccino alli loro obblighi conforme s'è detto nelli Statuti sopra li Beccari.

Che Forestieri non venghino admessi à cariche nella Città se non haueranno in quella, ò suo distretto Beni. Cap. 96.

Commettiamo che niuno forestiero, abenche in parola sia fatto Cittadino, sia admessio ne possi hauere cariche d'alcuna sorte dalla Comunità di Trento se non hauerà ò comprerà casa, o altri beni stabili secondo la quantità del suo hauere, da giudicarsi, & ad arbitrio de Signori Consoli & questo habbi loco tanto nelli presenti quanto nelli venturi.

Che ogn'vno, il quale possiede Beni in Città, ò suo distretto sij tenuto fare le fontioni. Cap. 97.

Ordeniamo che ciascheduno, quale possiede beni nella Città ò suo distretto, sia di che conditione, stato, ò preminenza essere si voglia sia tenuto fare & sostenere le fontioni, & cariche tanto reali, quanto personali insieme con l'altrui Cittadini secondo la facultà de beni, quali possiede nella detta Città, ò suo distretto: & che il presente Capitolo non habbi vigore, ne luogo contro quelli, quali de iure Ciuili, vel Canonico non sono alle cose suddette tenuti.

Che li Pagni, Tele, & simili Merci siano vendute al braccio della Città di Trento. Cap. 98.

S'Ordina che tutte quelle cose di che conditione, & sorte esser si voglia, le quali si vendono à misura, o braccio, siano vendute à misura del braccio di Trento, & non ad altra misura sotto pena di lire 5. di bona moneta per ogni braccio; & perdita della cosa venduta, eccetuate Tele bianche, Terlisi, pagni di Lino, Mezalani, & altre simili Merci solite vendere alla misura del braccio di Monaco, le quali siano vendute all'istessa misura del braccio di Monaco, eccetuatato in oltre Fustagno il qual si debbi vendere alla misura di Trento sotto la predetta pena.

Che

Che niuno possi comprare Biade nelli infra scritti
luochi per riuendere. Cap. 99.

A Ccioche non venghi introdotta carestia di Biade nella Città di Trento si commette, & ordina che niuno per reuendere, di che conditione essere si voglia, ardisca ne possi comprare Formaggio, Smalzo, ne Biada di che forte essere si voglia, ne de quelli fare Fonteghi oltra la Giurisdictione d'Egna, in oltre la Villa di Tremen, il Ponte Alpino, la Villa de Fai, ne meno nella Giurisdictione di Trento, sotto pena di Carant. 8. per Staro, & perdita della Biada, del Formaggio, o Smalzo, & di Carant. 20. per cadauno Staro, & d'una lira per cadauno Formaggio, & vn grosso per cadauna lira di smalzo, senza licenza delli Proueditori, & de Consoli della Città, referuato però che essi Reuenditori senza pena & senza licenza alcuna possino comprare Biade & fare Fontego nella Città, & fuori insieme con Forestieri, & con quelli, quali conducano Biade dalle Valli Lagarina, Vicentina, & del distretto o Territorio Veronese, Mantouano, Bressano & d'altre Cittadi circonuicine & non sottoposte al distretto di Trento.

Che quelli, quali comprano Biada per riuendere
condota sopra Caualli, quella debbino ven-
dere con la misura, con la quale la
comprano. Cap. 100.

S'Ordina che tutti quelli, quali comprano Biade condote sopra Caualli per riuendere, quelle debbino vendere, & dare alla misura conforme l'hanno comprate sotto pena di Carant. otto per staro, & perdita della Biada.

Del modo di vendere il Sale. Cap. 101.

COmmettiamo che il Sale sia venduto tale, quale vien comprato, & ch'ogni Quarta del Sale sia impita in tre volte, ouero in tre Badilate al più, & il Sestiero in dieci, & ogni Cittadino, & ogn'vno sottoposto alla Giurisdictione di Trento possi per vso proprio comprare d'esso Sale, quale verà condotto alla Città, alla medema misura, & al medemo prezzo, col quale viene comprato dal condutore della Salara dal Marcante o da quello che l'hauerà condotto a vendere, & che il Sale non possi essere misurato se non di giorno, & quello si debba misurare in Contrata publica auanti la Salara da Misuratori comuni della Città, sotto pena di Ragnesi dieci da diuidersi egualmente trà la Camera Fiscale, Comunità, accusatore, & parte danneggiata, nella qual incori l'istesso Condutore, il quale sia obligato ad ogni mancamento del lui Soprastante, & il Misuratore che contratarà sia priuato d'ufficio, & non s'admetti più a tal carico o ad altri officii della Città.

De Legnami quali toccano nelle Pile del Ponte dell'Adice. Cap. 102.

A Ccioche con graue danno della Città non venghi apportato danno ò rouinato il Ponte dell'Adice s'ordina & stabilisse ch'ogni qual volta, quando si voglia, & à qualsiuoglia modo alcun legno toccherà in qualche Pila, ò in qual altro legname di detto Ponte, per ogni Rado che toccherà, & per ogni qual volta, il Zatero, ouero il Patrone del Rado, o d'altri Legnami sia chi essere si voglia, huomo, ò donna, Terriero, ò Forestiero paghi alla Comunità di Trento, ò a suoi Procuratori lire 50. di bona moneta per cadaun Rado, quale toccherà, & per cadauna Zata lire 25. & per ogni legno solo Carant. 8. & per cadauna Bora Carant. 4. & perdita del Legname, la metà della qual pena sia del Principe, l'altra metà della Comunità di Trento, & li detti Patroni faranno tenuti di più à refare il danno del Ponte.

Item che ciascheduno, quale condurrà Radi, Zate, ò altri Legnami per lo detto Fiume Adice sia tenuto, & debba auanti ariui al detto Ponte, auisare il Procuratore della Comunità ò il Capitano della Porta del Ponte della condotta di detti Radi, Zate, ò d'altri Legnami, & ciò sotto pena di lire 25. di bona Moneta, & perdita de Legnami la Mità della quale sia applicata al detto Principe & l'altra metà alla Comunità di Trento, da pagarsi ogni volta sarà contrafatto.

Di quelli, quali recusaranno fare la Guardia.
Capitolo. 103.

O Rdeniamo ch'ogni vno, quale verà comandato alla Guardia delle Porte, ò Mura della Città di Trento, sia obligato andarui & fare la Guardia, & quel il quale recuserà d'andare & non anderà paghi Carant. 4. per ogni qual volta contrafarà, & da Superiori sia posto vn'altro in luogo à spese de tal contrafaciente.

Che quelli, quali hanno offici non fiano escusati dal fare la Guardia. Cap. 104.

IN vigore del presente niuno sarà escusato, ne meno potrà essere escusato di non fare la Guardia, abenche hauesse alcuno officio dalla Città, ò dal Principe, ne per alcuno Capitaniato, ò custodia del Castello, qual hauesse, & facesse pure che per tal carico habbi salario da chionque si sia, il quale obligato alle cose sudette & per tal caso impedito, sia tenuto mandare in suo luogo persona sufficiente & atta à fare detta guardia sotto pena di lire 1. di bona moneta per ogni volta che contrafarà.

Che non venghino admessi minori, & vecchi alle
Guardie. Cap. 105.

Non s'admetteranno alla Guardia delle Mura di Notte, ne alle Porte, ouero ad altre guardie da farsi di Notte minori d'anni 18. ne maggiori di 70. anni ma à spese di questi siano messe persone sufficienti sotto pena di Carantani 40.

Che le Some, & altre Cariche siano scaricate nella
Città di Trento. Cap. 106.

Commettiamo che tutte le Some, Pesi & qualsiuoglia sorte di Mercantie, quali vengono condotte sopra Cauali, Cari, o Carette alla Città di Trento, debbino essere scaricate & deporsi, & non si possino condurre fuori di detta Città con Cari forestieri, & se non con li Boui, & Cari de Carattatori della Città di Trento quali sono obligati alle fazioni della Città, com equum & iustum sit vt, quelli, li quali sentano il danno, & però, sentino anco l'vile, sotto pena di Carant. 40. per cadauno Caro, eccettuato però mercantie de Cittadini, quali possano condursi, & fare condurre da chionque si voglia.

Del vendere li Pagni. Cap. 107.

S'Ordina ch'alcuno Forestiero nato fuori del Vesconato di Trento, ouero non sia Cittadino, & habitante nella Città di Trento non possi vendere Pagni di Lana ne in Pezza, ne à braccio, brage, ne altra sorte di Mercantie alla minuta se non in tempo delle Fiere generali della Città, & chi contrafarà paghi lire 10. di bona monta per ogni volta chi farà contrafatto & perdita della cosa venduta.

Quanto tempo debbino durare li Ministri ò quelli
quali hanno officii della Communità. Cap. 108.

Statuimo che tutti quelli, le quali haueranno carichi della Communità di Trento, debbino restare in simili carichi solamente per lo spatio di quattro Mesi & passati li quattro Mesi non si possino, ne debbino più ingerirsi in quelli sotto pena di Carant. 40. per ogni volta farà contrafatto, & che quelli, li quali saranno eletti trà l'anno a qualche carico non possino essere più eletti, & che gli Signori Consoli elettori non possino se stessi ellegere, ne hauere simili carichi, eccettuato però de Proueditori, li quali douranno durare vn'anno, & de Procuratori di detta Città, li quali se saranno idonei, & sufficienti possino durare nel officio di Consule & Procuratori per due anni.

Del caricare & scaricare Barche, Radi,&
Zate. Cap. 109.

ORdiniamo che niuno ardisca, ne possi caricare, ò scaricare Barche, Radi, ò Zate, di qual si vogliano merci fuori della Città di Trento, videlicet in Ville, ò altrove, ma solo nella Città & suoi Riuè, sotto pena di lire 50. di moneta Trentina, la metà della quale sia applicata alla Camera Episcopale, & l'altra metà alla Comunità & accusatore, & ciò accioche non venghino defraudati li Datij.

Delli Vccellatori, che non debbino vccellare ne
andare in luoghi de Biade. Cap. 110.

Commettiamo, che niuno Vccellatore, ardisca entrare per vccellare in Campi di Miglio, Panizzo, ò d'altre Biade, sotto pena di lire 5. di bona moneta per cadauno, & per cadauna volta, che farà contraffatto, & reffare il danno al Patrone de Campi, & questo fino al giorno della Festa della B. V. di Settembre, quale passato potrasì però con minor danno che sarà possibile senza alcuna pena in detti Campi vccellare, & che quelli, li quali faranno in compagnia d'vccellatori, non possino entrare in Campi con essi vccellatori sotto la pena predetta.

De quelli che porteranno Biade fuori della Dio-
cese di Trento. Cap. 111.

Nituno di che conditione, & di che luogo essere si voglia ardisca trasportare à qual si voglia modo Biada di qual si sia sorte fuori della Diocese di Trento & suo Vescouato senza espresa licenza de Consoli, & Proueditori della Città di Trento sotto pena di lire 25. & perdita della Biada, la metà della qual pena sarà applicata alla Comunità, & l'altra metà all'accusatore, da pagarsi per ciascheduno, & per ogni qual volta verà contraffatto, & sia creduto ad vn solo testimonio di bona voce, & fama con giuramento.

Di quelli quali conducono vittouaglie alla
Città. Cap. 112.

OGn'vno potrà da qualsiuoglia luogo, & parte sicuramente, & liberamente, senza contradictione alcuna condurre, ò fare condurre viueri & robbe mangiatue, (Eccetto però Vini forestieri, cioè che non vengono fatti entro de confini compresi dalli Statuti de Vini) alla Città distretto, & Vescouato di Trento & iui starui, & da quelli à suo arbitrio partire: assicurando tanto le persone, quali condurranno viueri, quanto l'istesse vetouaglie, si che possino, stare, andare, & ritornare senza contradictione d'alcuna persona, (eccettuati

ceutuati però banditi della Città & suo distretto, & quelli, contro quali fussero relasate capture). Con questo però che quelli, li quali condurranno vitouaglie non possino, ne debbino alcuna cosa prohibita dalli Statuti della Città trasportare, ò fare trasportare da detta Città ò suo distretto, ne per se ne per altri; referuando però ragione a Cittadini, & ad altri del distretto, a quali fussero obligati, & douessero satisfare alli medemi, di quelle cose, alle quali fussero tenuti, non ostante qual si vogli eccetione & priuilegio che potessero dedure videlicet di non essere sottoposti al Foro, o Giurisdictione, ò tempo delle solite Fiere generali.

De non fare Feni, & Careze sopra li Comuni se non al debito tempo. Cap. 113.

ORdiniamo ch'alcuna persona tanto della Città, quanto fuori non ardisca ne possi segare, ò far segare Feni, ò Careze sopra li Comuni della Città di Trento senza particolare, & espresa licenza de Signori Consoli & Proueditori della detta Città se non passati quindeci giorni doppo la festa di S. Michele doppo quali giorni quindeci ogn' uno del distretto, il quale fa, & sostiene le fontioni & carichi della Città senza alcuna tema di punitione possi segare & fare segare Feni, & che quello contrafara paghi lire 10. di moneta Trentina per ogni Caro di Fieno, ò Careza, la metà della qual pena s'applichi alla Communità & l'altra metà all'accusatore, e a quello denunciarà.

Che niuno possi tenere Porce non castrate. Capitolo 114.

Commettiamo, che niuna persona possi ne debba tenere nella Città, ò Borghi di quella Porce, quali non siano castrate, se quelle non tenirà continuamente serate nelle Stale si che mai vlsicano; le quali se vlsiranno, ò faranno ritrouate fuori delle Stale andare per Città ò per suoi Borghi li Patroni, ò Patrone di quelle paghino Carant. 24. alla Communità per ogni volta che faranno ritrouate, bon ostante che il Patrone della Casa, dalla qual vlsiranno dette Porce, dicesse che quella, o quelle non fusse, ò fossero sue, ma di sua moglie, ò d'altra persona, & che simili Porce ritrouate andare per Città possino essere amazzate senza pena alcuna.

De Famegli, Serue, & d'altri Seruitori. Capitolo 115.

ORdiniamo che li Seruitori, Famegli & Serue le quali andaranno & s'accorderanno a seruire con alcuno, ò alcuna nella Città di Trento, & a quelli prometteranno di seruire per vn'anno, ò più ouero per alcun spatio di tempo non ardiscono, ne possino auanti il fine del termine, nel qual sono restati d'accordo di seruire, ritirarsi da loro promesse seruitù, ma in quelle deuino durare & seruire conformel'accordo, se non haueranno giusta causa, pena

pena di Lib. 10. di bona moneta, & perdita del salario & di refare a patroni il danno che per tale deficienza patifero, quale danno non potendo pagare fiano pofsi pregioni, & iui vi fiano fecondo l'arbitrio de Signori Sindici della Città di Trento.

Item che fe fornito il termine, o tempo patuito, & doppo che faranno partiti da patroni lafciaranno fcorere due mefi, o in tempi di due mefi doppo la fua partenza non adimandaranno il fuo falaria, & detto falaria non adimandaranno in Giudicio s'intendi, ch'à quelli fia ftatto fatifatto debitamente, & intieramente, & non s'admetteranno più in Giudicio fimili petitioni, mentre che poneranno li patroni, o patrone vn giuramento che l'hanno intieramente fattifatti, ouero di non effere obligati per caufa fuficiente, & giufta a pagare detti feruitori &c. & che fe dalli medemi ferui, o ferue farà adimandato il fuo falaria fia lo fpatio d' vn mefe, habbino ancor doppo quell' vn' altro per adimandarlo, quale paffato non fiano più admeffi ne fentiti.

Item che gli Operarij, & Lauoratori, quali vano in opera nella Città di Trento, quel giorno che faranno in opera, & haueranno promeffo lauorare non ardicano, ne poffino andare nelle Piazze, ne in quelle trattenerfi per malamente informare, & fubornare altri Operari, fotto pena di Carant. 40. per cadauno & cadauna volta farà contraftatto alle cofe predette.

Item che gli Operari, che vano in opera nella Città di Trento feruendo di giorno, in gioruo à Cittadini o ad altri di Trento, fe non adimandaranno le fue mercedi, o falaria frà vn Mefe in Giudicio s'intendino effere fotifatti, & più non fiano admeffi ne vditì deponendo il Patrone, o Patrona col giuramento che fono ftati fatifatti intieramente, ouero non effere di ragione obligati à fatifare dette mercedi.

Che nelle ftrade publiche non fcorino Secchiari, o altri vafi da quali fcorino acque, & altre putredini. Cap. 116.

Commettiamo che niuno di che conditione effe fi voglia tenga fopra le ftrade communi Secchiari, ne altra forte di Vafi, da qual acqua fporca, o altre putredini fcorino, o poffino fcorrere, ne anco poffi tenere Necceffarij, Clouache, o altri fimili edifici in Casa ouero trà le proprie Cafe in modo che poffino fcorrere la putredine in vie publiche, o in modo che poffino effere vifte fimili vafi fporchi ftando in ftrade publiche nelle quali ne anco potranno hauere principio, fe quelli non faranno talmente coperti, & murati che non poffino effere vifti, ne mandare alcuno fetore, fotto pena di lire 5. da pagarfì per cadauno contrafaciente, qual pena fia applicata alla Comunità: & fia tenuto fubito quelle ftupare, o far fi, che da quelli non poffino fcorrere putredini di forte veruna, o fentirfi alcun fetore; & contro il prefente Statuto non fi poffi allegare confuetudine alcuna nè di prefente, nè del paffato.

Del non gettare Aqua, ò altre putredini da Fene-
stre, ò porte delle Case. Cap. 117.

In rigore del presente niuno ardirà gettare da Fenestre, ò d'altra parte delle Case alcuna sorte d' immonditie, sotto pena di Char. 8. da pagarsi per cadauno contrafaciente, & per ogni qual volta sarà contrafatto, qual pena s'applica alla Com. & ch' alcuno non possi da fenestre, ò d' altre parti gettare aqua chiara se prima non vscirà fuore dalla porta, ouero guarderà per la fenestra quanto sia possibile, si che possi vedere li passagieri sotto pena di Char. 4. d' applicarsi come di sopra, non bagnando però alcuno, ma bagnando alcun ò gettando alcun' immonditia sopra la schiena, ò altra parte d' alcuna persona paghi Lib. 10. di bona moneta d' applicarsi, & pagarsi vt supra, & in tutti li predetti, & simili casi, sia tenuto il delinquente alla refatione del danno, & interesse della parte danneggiata, & il capo di Casa sia tenuto per cadauno della sua Famiglia alle sudette pene.

Delli Fossi comuni, & Cese comuni, ò de par-
teuesi. Cap. 118.

S'Alcuni confinanti haugranno tra loro Fossi comuni nelli confini delle loro Possessioni, & vno de quelli vorrà nel curare, ò fondare ò fare fondare li Fossi comuni, ò Fosso, ordinarà che l'altro Parteuese sia tenuto per la sua rata fare ò far fare il medemo, ò pagare per la sua rata le spese, se però quello sarà necessario. Il medemo sia osseruato se alcuno hauerà Fosso, ò Fossi in parte superiori, qual Fosso di consueto ariuare al Fosso, ouer terra de vicini di sotto, se il vicino superiore vorà cauare il suo Fosso ricercando così il bisogno, che il vicino di sotto similmente sia tenuto cauare, ò far cauare il suo Fosso, si che l'acqua liberamente possi scorrere; mentre però che li predetti lo possino fare senza loro danno, & habbino facultadi per quello fare, ò far fare, che s'elli non potessero fare, ò far fare, in tal caso il vicino, il quale vorà cauare possi quello fare, & per la rata delle spese che tocheranno à quello che non può quello fare, possi quello fare pignorare, & pagarsi sopra delli fratti del campo vicino, ma non sopra detto fondo, ne meno sopra altri beni stabili. Il medemo si offerui nel rifare, ò ristaurare le Sepi, & Cese de confini di Case, Horti ò d'altri Campi.

Per quanto spatio deuono essere piantati Alberi,
Vigne, & Cese dal termine de confini.

Capitolo 119.

Ordeniamo che ciaschedu no confortale & confinante, ò qual si uoglia altra persona, quale vorà piantare alcun Arbore fruttifero, ò nò, quello deuesi piantare lontano dal termine de confini tre piedi & non meno, & se vorà piantare Vigne, quelle piani lontane vn piede & mezo da confini & non

meno, & che s'alcuno arbore fruttifero, ò non, crescesse vicino detto termine cioè trà li detti tre piedi, sia quello stradicato & estirpato da quello, del quale farà la terra oue farà creciuto, & quello debbi fare in termine di tre giorni doppo che li sarà stato comandato, sotto pena di Carant. 16. da pagarsi da ciascheduno contrafaciente per ogni volta che contrafarà & l'arbore, ò arbori sia tenuto estirpare, ecceto Cese, le quali possono essere piantate nelli confini, le quali però non possono crescere à maggior altezza che di otto piedi, & questo Statuto sia osseruato per l'auenire, & non habbi luogo circa le Cese vicine alle strade, ne de riuoli.

Che niuno possi fabricare in luoghi publici.

Capitolo 120.

Commettiamo che niuno ardisca di fabricare in luogo publico, ouero rimouere alcu n edificio per causa di rifabricare, ouero per ponere, ò collocare in strade, ò luoghi publici senza licenza de Sig. Consoli della Città di Trento sotto pena arbitraria d'essi Sig. Consoli, la quale licenza non potranno detti Sig. Consoli ad alcuno concedere senza la participatione del Signore della Città.

Delle Candelle di Seuo. Cap. 121.

Si statuisce & ordina che ogn'uno, che farà Candelle di Seuo nella Città di Trento, suo distretto, & dominio per vendere, sia tenuto quelle fare buone, di seuo schietto, & non mescolarli alcuna sorte di Sonza, Grasso, ò farina di Faua, ò altra materia, sì che le Candelle restino d'inferiore conditione, & minor bontà. Item che non li possino mettere ne fare stoppini di stoppa, ò d'altra materia fuori che di Bombafo, & se alcuno sarà ritroato hauere Candelle cattiuè & hauere contrafatto alle cose predette sia condannato in ogni lira di Candelle in Carant. 5. la metà de quali sia applicata alla Communità & l'altra metà all'accusatore, & le Candelle cattiuè siano nulladimeno abbruggiate nella Piazza della Città.

Delli Medici Forestieri. Cap. 122.

Niun Forestiero sarà admeso à medicare nel la Città di Trento, ò suo distretto, se prima non si presenterà d'auanti li Signori Consoli della sudetta Città, & à quelli mostrerà il Priuileggio del Dottorato ottenuto in publica Vniuersità, & non sarà stato approbato per detti Signori Consoli per esercitare tal officio, la quale approbatione si presenti allo Signore della Città, accioche dal medemo, se gli piacerà, sia confirmata, & se alcuno contrafarà sia condannato in lire 50. di bona Moneta per ogni volta che contrafarà, la metà della qual pena s'applichi alla Camera Fiscale, & l'altra metà alla Communità di Trento.

Che gli Aromatarij non possino fare compagnia
con Medici. Cap. 123.

Commettiamo che per l'auenire alcun Aromatario, ò qualsiuoglia altro, qual habbi, ò faci bottega di Speciarie; & Medicamenti non ardischi, ne deui in alcun modo per se, ouero per altri fare compagnia, ò conuentione alcuna nell'arte della Spetiaria, o di Medicamenti con alcun Medico, o con altra persona che esercita l'arte del medicare, o alli medemi Medici dare, o promettere alcuna cosa, accioche frequentino & si seruino alla sua Bottega in occorenza di Medicine, ouero d'altre sorti de medicamenti, sotto pena di lire 50. di bona moneta d'applicarsi come di sopra nel precedente Capitolo. Et accioche per causa di medicine, medicamenti, o d'altre cose di Spetiaria, le quali ben spesso sono carie, non accada che huomeni moiano, o stijn più in longo amalati, ordeniamo che tutte le cose di Spetiaria da vendere siano bone, & sufficienti, & vna volta all'anno si rinouino, e in particolare quelle, le quali per la sua qualità deuan si rinouare, & questo più spesso ricercando così il bisogno, & s'ellegino due Medici insieme con due Spetiali da Signori Consoli, & in assenza de Signori Consoli dal Podestà, a quali dalli medemi, ò dal medeno sarà prestato il giuramento d'vna volta l'anno almeno andare & inuelligare per tutte le Botteghe de Spetiali se le cose di Spetiaria sono sufficienti & alla sufficienza di quelle prouedere come s'è detto di sopra, & tutto quello, che sarà da detti quattro stabilito, & ordinato, quello sia osservato sotto la sudetta pena d'applicarsi come di sopra, & sotto pena del giuramento detti Deputati siano obligati esercitare tal carico con ogni sorte di sincerità, fedeltà, & senza eccezione di qual si voglia persona.

Che tutti l'infrascritti Saltari della Città, & dell'
Infrascritte Ville, siano obligati denontiare li
danni datti al nostro Officio de Sindici della
Città di Trento. Cap. 124.

Tutti li infrascritti Saltari tanto della Città quanto delle Ville infrascritte cioè delle Ville di Sopramonte, Baselga, Vigolo Baselga, & Cadene Item delle Ville di Pisauaca, Rauina, Romagnano, Sardagna, Matariello, Noualline, Vigol Vataro, Bosentino, Mugazon, Picue di Pono, Cognaia, Montagna, Gardol; & Picue di Meano, & Albiano, saranno obligati, quanto prima haueranno accettata la carica di Saltari da loro vicini, presentarsi auanti l'officio de Signori Sindici della Città & a quelli giurare di esercitare con ogni diligenza & fedeltà la carica di Saltaro, & tutti li danni, che verranno dati denontiare al medemo officio de Sindici sotto pena di lire 10. d'applicarsi alla Communità di Trento per ogni qual volta sarà contraffatto.

Delle Galine, Oche, & altri Polami ritrouati dar danni. Cap. 125.

CHE tutti quelli, quali hanno Galine, Oche, Polastri, & altra sorte di Polami, tenghino quelle sì che non diano danno in Horti, Vigne, ò Chiusure de vicini, il che se non faranno, sia lecito à chi si voglia, che ritrouerà simili Bestie à danneggiare suoi Horti, &c. quelle prendere, ammazzare, & trattenerle per sè se li piacerà per il danno riceuto, & non volendo quelle trattenerle potrà denunciarle, seruati l'ordini sopraferiti nelli Statuti circa li danni datti da Bestie. Item che niuna persona di qualsiuoglia stato ardisca ammazzare Colombi tanto domestici, quanto saluatici con Arcobugio, ò altro modo, & questo accioche le Colombare, per commodità della Città, & del suo distretto, possino abbondare, & crescere, sottopena di Ragnese vno per cadaun colombo domestico, & mezzo Ragnese per cadauno saluatico, la qual pena s'applicarà la terza parte al Fisco, l'altra terza parte alla Comunità & l'altra terza all'acculatore, & sarà creduto ad vn solo testimonio di bona voce, e fama.

De Signori Consoli. Cap. 126.

Conforme l'uso e consuetudine della Città di Trento ordiniamo che li Signori Consoli ogn'anno elegino due huomini di retto giudicio & bona conscientia & Cittadini per soprantanti alla commune Pesa; Et vno alla misura de pagni, & telle, quali vengono vendute nelle solite Fiere di Trento & in qualsiuoglia altro tempo si vendino quelli ò alla minuta, ò in pzza, accioche non venghi defraudato alcuno, & quest'officio duri per 4. Mesi, più elegino vn discreto & pratico per agiustare le Bilancie, & vno per agiustare Brente, Conzali, Stari, & altri Vasi, ò Misure, con quali vendouisi Vini, Mozi, Galede, Cazze, Stari, Quartaroli, & altre misure con quali si vendono l'Ogli, & vno per agiustare li Stari, Quarte, meze Quarte, & altre misure con quali si vendono le Biade & il Sole, & vno per agiustare Pesaroli, Stadere, Piombini & simili Pesi, l'ufficio de quali durerà per vn'anno intiero: li quali Pefatori & agiustatori hauiranno per l'agiustamento di Brente Carant. 2. per Brenta, & per l'altre misure & pesi Carant. vno per cadauna di quelli; & non più sotto pena di quattro volte tanto; & che tutti quelli, li quali haueiranno officij giurino nel principio di quelli d'esercitare ogn'vno il suo per tutto il tempo ch'in quelli dureranno diligentemente non riguardando à stato, ò conditione d'alcuna persona.

Del modo di misurare li Pagni di qual si voglia forte. Cap. 127.

Perche anticamente si costumaua nel vendere li pagni, quelli misurare, ò principiare à misurare dalla cimosa, perciò ordiniamo & vogliamo che in altro modo siano misurati, ne si possino misurare pagni di qualsiuoglia forte

te se non postoui il deto police dentro della cimosa verso il mezo del panno & dal capo del deto police cioè dall'vngia, alla quale si ponghi il passeto, & à tal modo sia misurato ogni braccio di panno, ponendo sempre a ciaschedun braccio, e misura il deto police, si che trà l'vn braccio & l'altro remanga sempre lo spatio d'vn police, & le cose predette s'offeruino con ogni sincerità remotis, ogni fraude & inganno, & quello, che contrafarà sia punito conforme li Statuti di non dare la giusta misura & di tenere le giuste misure, & le cose predette s'offeruino circa li pani bassi, l'alti siano misurati per schena.

Del non trasportare da Luoghi, Pali, Late, & Carozzi. Cap. 128.

STatuimo che s'alcuno in che tempo si voglia dell'anno farà ritrouato dar danno, portando via Pali, pertiche, Late, Carozzi, Altani, Cefe, Spini, ò Stropaie de possessioni sia condannato in Carant 12. per cadaun fascio di Pali, Pertiche, ò Late, ouero Stropaie de Possessioni, & per cadaun Carozzio, ò Altano in lire 5. di bona moneta se simili danni faranno datti di giorno, ma se faranno datti di notte sia condannato nel doppio per ciascheduno delli predetti falli, & à pagare il danno al danneggiato, al quale pena di rifare il danno al danneggiato ipso facto s'intenda essere obligato & condannato, & non potendosi da delinquenti pagare la pena, d'ordine de Signori Sindici siano posti alla Berlina, alla quale vi stiano secondo l'arbitrio delli medemi Signori Sindici, & sia in tutto creduto come s'è detto di sopra, & ad ogni uia lecito, quale ritrouerà simili danneggianti, ò darli danno in simili casi quelli ratenere & denontiare all'Officio de Signori Sindici abenche non fossero ritrouati reccare simili danni: nelle quali pene sudette siano ancora condannati quelli che faranno ritrouati hauere simili legne in casa correndo di mala fama di simili falli, & massime contro quelli, quali habitano ne Borghi fuori di detta Città, quali paiano che per la commodità dell'habitationi loro siano più ch'alti frequentati simili danni.

Della Misura delli Pali, Late, & Steloni di Lares. Cap. 129.

SI stabilisce che li Pali di Lares da Vigne si facino grossi almeno onzie tre & meza da tutte le parti di cadauno, & longhi almeno piedi otto, & le Perteghe, ò Steloni grossi almeno d'oncie tre per cadauno, & longhi almeno doi pafi, & quello contra farà sia condannato in quattrini due per cadaun Palo, ò Stelone, & perda simil legni.

Che li Saltari debbino comparere due volte alla
Settimana auanti l'ufficio de Sindici.

Capitolo 130.

I Tem che tutti gli Saltari siano tenuti ogni settimana durando nell'ufficio de Saltari due volte in diuersi giorni comparire auanti Signori Sindici, ò suo Notaro à rispondere de lure, le vi fossero contro essi quereli, ò fossero date quereli contro di essi per danni dati nelle loro saltarie, & siano tenuti à denontiare alli Patroni delli Campi li danni sene fussero stati datti da quelli, quale essi denonciaranno sotto pena di lire vna & di pagare la pena della condanna, & di refare il danno al danneggiato.

Delli oblighi de Pistori & altri che vendono
Pane. Cap. 131.

P Er ben publico ordiniamo che gli Pistori, & ogn'altro qual venderà Pane siano tenuti quello fare ò far fare bene coto, e conditionato, e à sufficienza per l'habitanti della Città & suo distretto, & il Pane da vendere faranno alla pesa come s'ordinarà, cioè drio la valuta delle Biade Videlicet.

Se il Staro di Formento si vende Carant. 12. 13. ò 14. si faci il Pane da doi quattrini al peso d'once 13. per pane bianco sfiorato, con questo però che se il formento si vende Carant. 14. & in vna libra mancasse vn'oncia, ò due e si a ben coto, & separato li Sindici non punischino per tal causa alcuno: & se il staro di Formento comunemente si vende Carant. 15. ò 16. si faci il Pane come di sopra d'once dodeci per cadaun Pane da due quattrini: & se si vende il Staro di Formento Carant. 17. ò 18. il Pane si faci d'once dieci, & se si vende Carant. 19. 20. ò 21. il Staro di Formento Carant. 22. 23. ò 24. si faci il Pane d'once 8. & si vende Carant. 25. 26. ò 27. si faci il pane d'once sette, & se si vende Carant. 28. 29. ò 30. si faci il Pane d'once 6.

Et il Pane di Segalla ben coto, & conditionato, e separato si vendi alla pesa come di sopra, conforme si vende la Biada, secondo la Tassa fatta di sopra, con questo però ch'ogni pane di Segalla sia di peso di oncie due più che quello di Formento.

Et il Pane fatto di Biada Todefca si possi fare d'once due di meno, che quello fatto di Biada d'Italia per cadaun Pane, & quelli contrafaranno in alcuno de soprafritti ordini siano condannati per cadauna oncia che hauerranno contrafatto in Carant. doi & nella perdita del Pane, la mità della qual condanna sia applicata alla Communità, & l'altra mità all'accusatore, & la mità della perdita del pane medemamente s'applichi all'accusatore, & l'altra mità a poueri.

Delli Sopraftanti, & Pefatori alla pefa della
Farina. Cap. 132.

Effendo che per ouiare alle frodi de Molinari già molto tempo è ftato ordinato, e ftatuito che ogn'anno li Signori Confoli ellegino vn'huomo di bona fama & voce alla Pefa della Biada & Farina, falariando quello in Ragnefi 18. l'anno, ouero fecondo la rata del tempo, à qual li Signori Confoli daranno il Giuramento d'efercitare il fuo carico nel pefare Biade, & Farine con ogni fedeltà, & diligenza, che li faranno portate, & che ciafcheduna forma noti nel fuo libro quale farà obligato hauere da principio dell'officio, & quello diligentemente à fue fpefe conseruare & tenere in bon ordine tutto l'anno che durerà in tale carico, vfando ogni diligenza per vedere fe alcuno commetterà mancamento in pregiudicio di qualfiuoglia perfona, & s'alcuno trouerà hauere commeffa frode alcuna, quello fia tenuto sotto pena del giuramento nel medemo giorno che l'hauerà ritrouata hauere contraftato denunciare all'officio delli Signori Sindici efprimendo in che modo, & come fia ftata commeffa la frode sotto pena di Carant. 6. per ogni qual volta contrafarà al fuo obligo.

Ordini ftabiliti da Sig. Confoli, & maturamente da effi confiderati per ouiare alli cotidiani inganni de Molinari quali fogliono da quelli commetterfi à danno de Popoli della Città di Trento. Cap. 133.

Item fua pieno Configlio ordinato & ftatuito che niuno Molinaro, ne altra perfona à fuo nome poffi ne ardifci per l'auenire portare forte alcuna di Biada al fuo Molino per macinare fe prima non farà pefata dalli Sopraftanti, & deputati alla pefa delle Biade, sotto pena di Carant. 8. per ogni Staro, alla quale pena fiano tenuti ancoche il patrone della Biada non uoleffe quella fi pefaffe, & ciò per contenerfi in fimili cafi l'vtilità publica.

Item ciafcheduno de Molinari fia tenuto riportare la farina della ifteffa biada alla detta pefa & di giufta pefa cioè defalcando per ogni ftaro di biada lire quattro di farina, videlicet tre lire per minello, & vna lira per l'oladega, & consegnando quella di minor peso fia di subito tanuto à reintegrare il patrone della biada sotto la fudetta pena.

Item che ciafcheduno delli Molinari fia tenuto di subito, che hauerà macinata la biada, la farina di quella portare alla pefa, accioche poffi effere pefata con il medemo sacco, con il quale farà ftata pefata la biada, accioche non venghi vfate frodi adoprando altri facchi, sotto pena di Carant. 8. per ogni ftaro.

Item che niuno de Molinari poffi tenere pefa in Casa, per pefare farina, auanti che la porti alla pefa publica, & ciò per leuare l'occasione à detti Molinari d'ingannare il patrone della biada, aggioggendoui altra vile materia.

acciò

acciò sia allo peso conueniente, sotto pena di Char. 8. per Staro.

Item che niuno de Molinari ardisca di commettere inganno nel grano, farina, o sacco, sotto pena di Lib. 10. di denaro da pagarsi da qualsiuoglia contrafacciente, & per ogni qualuolta farà contrafatto.

Item che niuno Molinaro ardisca cambiare Biada per Biada, Farina, per Farina, sotto pena del falso, quale farà giudicata ad arbitrio de Signori Sindici, & Officianti a tal effetto deputati.

Item che niuno Molinaro ardisca, ouero altra persona a suo nome, bugatare alcuna sorte di Farina ad' alcuna persona nel suo molino, doppo che detta Farina sarà stata pesata alla publica pesa, sotto pena di Char. 8. per ogni staro di Farina, se però quella persona, della qual è la Farina non volcise da se stessa bugatare detta Farina.

Item ch' alcuno de Molinari non debbi accrescere qualche cosa a detta Farina, come bagnandola, o bagnando il sacco, o ad' altro modo commettendo in quella alcuna frode accioche sia al peso sotto pena del falso da limitarsi da Signori Sindici della Commun. vt supra.

Item che gli Deputati alla pesa edbino marcare li sacchi, nelli quali viene portata la Biada, accioche con li medemi sia da Molinari riportata la Farina, & se detti Molinari non riporteranno la Farina con li medemi sacchi siano sottoposti alla sudetta pena del falso da limitarsi vt supra.

Noi Bernardo per l'Iddio gratia Vescovo di Trento.



Volendo cognoscere, & definire la lite vertente trà nostri fedeli Sinditi Diletti Gio: Cosmo Baldouino Cittadino nostro di Trento, come Procuratore della nostra Città di Trento dall' vna, & Leonardo Scherer Molinaro sopra il Molino delli fratelli Alemanni, & Christano Herber molinaro sopra il molino delli Signori de Firmian della Città di Trento dall' altra, voleua adonque, ed' iure adimandaua il sudetto Procuratore che li detti Molinari fussero tenuti portare la Biada, quale gli viene data da macinare, & la farina di quella alla publica pesa della Città di Trento come è statuito, & ordinato nelli statuti de Molinari, come fanno gl' altri Molinari, & indistintamente da tutti quelli viene offeruato, tanto da quelli dentro la Città, quanto da quelli de Borge di detta Città: Li predetti Molinari contadiceuano negando d' essere a tale carico tenuti, n' obligati, & ciò in vigore delli Priuilegi de suoi Signori Patroni, & che mai costumorno detti Molinari portare Biada ne Farina alla Statera della Commu. replicaua il Procuratore della Città, negando ogni qualouque immunità da loro pretesa, almeno tale, qual possi escusare detti Molinari d' obseruare tal' ordine con quelli, quali vogliano macinare tanto in Città, quanto de fuori come giornalmente s' offerua: & abenche li loro patroni habbino qualche Priuilegio, quello non estendersi, ne si deue estendere a maggiori confini. ò ad' altro vso, ch' al proprio vso delle loro Case, o Famiglie. Item che detti Molinari, ouero suoi antecessori sempre costumorno tal' vnanza, & sempre di tempo in tempo hanno portato la Biada, & Farina alla sudetta commune pesa, abenche d' alcun' anni in qua venghi recusato ciò obseruare: viste l' attestazioni & proue della predetta Comunità, visti li statuti & ordini sopra di ciò dalla medema ordinati, viste quelle cose si deuan vedere considerate quelle da considerarsi

M

hauto

hauuto sopra il tutto il donuto, & maturo consiglio, & visto vltimamente il termine per il presente giorno, & hora presente statuite alle parti per sentenziare, & uedere nella presente causa Giudicare. Repetito il nome d' Iddio, dal qual ogni Giudicio retamente procede, per la presente nostra difinitua sentenza, sententiamo, & declariamo che li sudetti Molinari, & suoi successori, uolendo ad' altri, che a proprij patroni macinare siano tenuti portare la Bialda & consequentemente la Farina di quella alla pesa, ò statera della Commu. come più chiaramente s'è ordinato, & si contiene nelli Statuti della Commu. & siano tenuti fare circa li sudetti obblighi, come fano gl'altri Molinari della Città, & de' suoi Borge, accioche sia prouisto alle frodi ch' in simili casi possano essere commesse, & così prononciamo, & sententiamo con ogni melior modo sia possibile de lure al Nome del Padre, del Figliolo, & dello Spiritofanto. Amen.

Per testimonio della presente sentenza l'habbiamo posto il nostro solito sigillo. Publicata in Trento nel nostro Castello del Bonconsiglio li 24. Maggio l'Anno del Signore 1519. Presente detto Gio: Cosmo Procuratore della Città lodante & acceptante detta sentenza.

Presente ancora Antonio Carriolo fattore delli sudetti Signori de Firmian, & dicente, che contenendo in qualche capo la sudetta sentenza pregiudicio alcuno delli Nobb. Signori de Firmian suoi Signori Patroni protestà che quella non deua à detti suoi Signori, ne ad'alcuna immunità delli medesimi pregiudicare. Presenti ancora li sudetti Molinari & audientib.

AL Nome d'Iddio, correndo l'Anno doppo la sua Natiuità milli quattrocento, & quindeci, Inditione ottaua in giorno di mercori li 14. del mese d'Agosto in Trento, nel luogo delli Sig. Sindici della Città di Trento, alla presenza del Honor. Signori infra scritti Antonio de Molueno Giurisperito, Ser Gioachino Notaro de Mezacomi di Trento, Ser Nicolò Guardiano della Città di Trento detto de Coredo, Nicolò figlio di Ser Marcadente de Marcadenti, Giacomino Notaro di Poffena, Nicolò Notaro, quo. Ser Paolo Massari, Antonio Notaro di Nogaredo tutti Cittadini, & habitanti in Trento, & di molti altri, iui personalmente presente il Clariss. delle Leggi Df, & Conte Palatino il Sig. Lorenzo de Gauslinis de Feltro, Podestà della Città & Discretto di Trento eletto, e confermato da Superiori: Vedendo & considerando le continue controuerfie, che nascano trà possessori de' Molini giacenti sopra la rozza grande della Città di Trento, tanto nella Città, quanto fuori, per causa de' liuelare detti Molini, come iui più chiaro s'è detto, per le ruine publiche patire nel Trentino, non ritrouandosi sol' vn' istrumento publico di liuelare detti Molini dell'infra scritto tenore, secondo il quale li medesimi Molini destrutti per la Guera, sono rimessi, & ristaurati, & accioche ogn' vno qual' hà, & possiede Molino sopra la detta rozza possa vedere, & possi recorre per vedere, & informarsi quante altezza habbi la cascata dell' aqua necessaria per il suo Molino, ha imposto à me Not. infra scritto ch' il medemo Instrumeto di Liuelatione, l'originale del quale si ritroua appresso di me, lo scriui, & registri nel libro delli Statuti delli Signori Sindici, & della Com: di Trento acciò sia à tutti noto, & che sia authenticato, acciò per l' auenire gli sia prestata piena fede, & à perpetua memoria.

Questo è l' esemplare d' vno publico Instrumento
di Liuellatione delli Molini di Trento.

A L Nome d' Iddio, correndo l' Anno della sua Natiuità 1395. l' Inditione 3. in giorno de Marti, li 23. del mese di Marzo in Trento, nel Palatio Episcopale, nel luogo solito del Giudicio, presenti l' Honor. Signori il Sig. D. Rambaldo Decano della Cathedrale di Trento, Clemente suo fratello figlioli del q. Ser Murleno di Trento, Ser Marcadento q. Ser Francesco Notar in Trento, in Francesco Barbero, q. Ser Giouanni de Baselga, Antonio q. Ser Gio: Martini Speciale, & Martino Notaro figliolo di Ser Francesco de Volano Not. Testimoni, & alla presenza d' altri. Inui auanti l' Honor. & Sapiente Sig. Gio. de Capitani del Castello di S. Pietro di Bologna delle Leggi Dott. Podestà, & publico Giudice in Temporale della Città di Trento per il Reuerendiss. Sig. Sig. Giorgio per l' Iddio & della Santa Sede Apostolica gratia Vescouo di Trento. Ibidem costituiti li Maestri Dominico Legnaiolo di Verona habitante à Sacco della Valle Lagarina Diocese di Trento, & Maestro Nicolò detto dalli Organi habitante in Trento hanno esposto, & referito al medemo Sig. Podestà ch' essi l' altro giorno, alla presenza di Sier Paulo Massaro di Trento, figliolo del q. Sier Martino di Trento, di Sier Marcadante soprafcritto testimonio, di Sier Biafo q. Sier Fracheto di Pomarolo Cittadino & habitante in Trento, di noi Francesco Notaro infrafcritto, & di molti altri de commissione, & mandato del Predetto Sig. Podestà per espresso & spetiale comando del predetto Reuerendiss. Sig. Vescouo fidelmente, diligentemente, & bona fide ha liuellato li Molini infrafcritti, & quelli liuellando hauere ritrouati nel modo infrafcritto videlicet.

Primo che il Molino di Marco Antonio q. Sier Odorico de Spor giacente sopra il capo di Molini di sopra il Monasterio di S. Francesco vicino a Trento ha cinque piedi di cascata dell' acqua dalla cima del sitello fino al fondo: ouero l' altezza del sitello dalla cima fino al fondo è di cinque piedi.

Item che il Molino del sudetto Marco, videlicet dal fondo fino al sitello del Molino di Nicolò Molinaro la discesa dell' acqua è d' vn piede.

Item che il sitello del Molino di detto Nicolò ha cinque piedi di discesa dall' acqua meno de diti due.

Item che dal fondo del Molino di detto Nicolò fino alla cima del sitello del Molino di Maestro Bertoldo è di doi piedi, & doi terzi d' vn piede la cascata dell' acqua.

Item che il sitello di detto Bertoldo fino al fondo ha cinque piedi, e mezzo di discesa dell' acqua.

Item dal fondo di detto Molino di Maestro Bertoldo fino al sitello del Molino del q. Prete Tomaso è di mezzo piede, e poco più la discesa dell' acqua.

Item che dal sitello di detto Molino del q. Prete Don Tomaso fino al fondo è cinque piedi & vn terzo d' vn piede la discesa dell' acqua.

Item che dal fondo di detto Molino fino al sitello del Molino del q. Odorico de Marcacanti, ouero del q. Sig. Francesco de Palancha, è d' vn piede, & vn dito la discesa dell' acqua.

Item che dal sitello fino al fondo del medemo Molino della q. Signora Francesca è la discesa dell' acqua quattro piedi meno mezzo dito.

Item che dal fondo di detto Molino fino al sitello del Molino d' Antonio, q. Sier

q. Sier Gio: Martini sono doi terzi d'vn piede de discesa d' aqua.

Item che dal fitello del Molino di detto Antonio fino al fondo sono quattro piedi, & vn quarto de vn piede di discesa dell' aqua.

Item che dal fondo di detto Molino di detto Antonio fino al fitello del Molino di m. Francesco Barbero è d'vn piede la discesa dell' aqua.

Item che dal detto fitello del Molino del detto m. Francesco fino al fondo sono cinque piedi di discesa dell' aqua.

Item che dal fondo del Molino di detto m. Francesco fino al fitello del Molino di Francesco Belina la discesa dell' aqua, è doi piedi, & l'ottaua parte d'vn piede.

Item che dal fitello del Molino di detto Francesco fino al fondo, è la discesa dell' aqua quattro piedi, & doi diti.

Item che dal fondo del Molino di detto Francesco fino al fitello del Molino di Sier Paolo Massaro del q. Sier Martino, è la discesa dell' aqua vn piede, & dodeci parte d'vn piede.

Item che dal fitello del Molino del sudetto Sier Paolo, dalla cima fino al fondo è la discesa dell' aqua piedi tre, & doi terzi d'vn piede.

Item che dal fondo del fitello di detto Sier Paolo fino alla sumità del fitello del Molino del q. Morzante, è la leuata dell' aqua in alto di quantità de tre quarti d'vn piede.

Item che la sumità del fitello del molino del Morzenato fino al fondo, e la discesa dell' aqua quattro piedi, e mezzo.

Item che dal detto Molino del Morzante fino à doi passi e mezzo distante dal fitello della fossina di magistro Petro Caldera la discesa dell' aqua, è mezzo piede.

Item dalli detti doi passi, & mezzo fino alla sumità del fitello di detta fossina, la discesa dell' aqua è mezzo piede.

Item che la discesa dell' aqua del detto fitello fino al fondo è di quattro piedi, & doi terzi di vn piede.

Item che dal fondo del detto fitello, fino alla sumità del fitello del Molino delli fratelli Alemani, la discesa dell' aqua e vn terzo d'vn piede.

Item che il fitello di detto Molino fino al fondo hà la discesa dell' aqua di quattro piedi, & di doi terzi d' vn piede.

Item che dal fondo di detto Molino delli fratelli Alemani fino alla cima del fitello del Molino di Sier Fredrico Notaro da Pouo, e dell' istessa qualità.

Item che dal fitello di detto Molino di Sier Fredrico fino al fondo la discesa dell' aqua, e di quattro piedi meno d'vna duodecima parte d'vn piede.

Item che dal fondo del Molino di detto Sier Fredrico fino alla cima del fitello del Molino di Sier Marco del q. Sig. Bonauentura de Calapini la discesa dell' aqua e di mezzo piede.

Io Francesco figlio del q. m. Giose Fisco de Ruzia de Trento, Imperiali auctoritate Notaro sono stato presente alle liuelationi delli soprascritti Molini, & altre relationi delli soprascritti maestri Dominico & Nicolò, & pregato dal suprascrito Paolo Massario, presente de comando, & mandato del sudetto Sig. Podestà, hò scritto publ.

AL Nome d' Iddio, correndo l'Anno della sua Natiuità 1475. Indittione ottaua, in giorno di Sabbato l'ultimo del mese d'Agosto in Trento nel Palazzo Episcopale nello salone solito della Giustitia. Alla presenza del Sapiente Sig. Pelegrino Fisco di Venetia, il Vener. Sig. Zambono Canonico Trentino di Trento, d'Odorico del q. Fredrico Not. da Pouo, tutti Cittadini, & habitanti in Trento testimonio, & di molti altri pregati, & ricercati: Ibid. questo soprascritto instrumento di Liuelatione scritto per me Antonio Not. di Sier Bertolasio, & per l'infra scritti Notari sottoscritto, cauato dal'originale autentico intieramente intato, & senza alcuna machia, o mancamento, scritto per mano del predetto Francesco magistro Giose, al Clar. delle Leggi Dott. & Spet. Conte Palatino Sig. Laurentio de Sauslinia de Feltro Podestà & Amministratore di Giustitia nel Ciuile, & Criminale nella Città, & Podestaria di Trento, per il Sereniss. Principe, & Eccellso Sig. Sig. Fredrico per l'Iddio graia Arciduca d'Austria, della Stiria, Carintia, Carniola, & Conte del Tirole, & aduocato, & difensore, & in temporale gouernatore &c. fù insinuato, & alla sua presenza, iui al banco pro tribunali sedente, da me Antonio Not. infra scritto, & da altri Not. infra scritti vid. da Nicolò Rizato, Marco Zinella, & Iacomo Fanzini solenamente, & diligentemente con l'originale autentico, ascoltato, & perlecto, e perche l'istesso Sig. Podestà, & Conte Palatino ho cognosciuto l'istessa copia concordare con lo sudetto autentico in tutte le cose, come è descritto nel medemo originale: accioche all'istessa copia per l'aumentare li sia prestata piena fede, & habbi l'istesso vigore & forza ch' l'istesso originale, & de Iure & gode tutte le solenità: & per officio suo & causa predetta l'ha corroborato con la sua, & del prelibato Sereniss. Sig. & della Com. autorità interponendoui il Giudiciale decreto.

Io Marco figliolo di Sier Valentino di Borgo nouo Cittadino di Trento, publico con autorità Imperiale Notaro, questa soprascritta copia insieme con l'infra scritti Nicolò, Giacomo, & Antonio Notari di Trento, questo autentico Instrumento intiero, & intato scritto à mano, & sotto lo segno & nome di detto Francesco magistro Giose auanti l'istesso Sig. Podestà fedelmente, & diligentemente hò vditto, e perche l'vn' l'altro in tutto, e per tutto come nell'istesso originale si conteneua ho ritrouato concordare de commissione del detto Sig. Podestà accioche al medemo copia gli sia prestata piena fede m'ho sottoscritto, & in fede delle cose predette l'ho posto il Sigilo del Notariato.

Io Giacomo Franzini figliolo del q. Sier Bertoldo dalla Torre Cittadino di Trento publico con autorità Imperiale Notaro questa soprascritta copia insieme con lo soprascritto Marco, & infra scritti Nicolao, & Antonio Notari in Trento questo autentico Instrumento intieramente, & intato, scritto à mano sotto il figillo, & nome del sudetto Francesco magistro Giose, auanti l'istesso Sign. Podestà fidelmente, & diligentemente hò vditto, & perche l'vno l'altro in tutto, & per tutto, come si conteneua nel medemo originale, ho ritrouato conforme, de commando del detto Sig. Podestà per fede, & testimonio della medema copia, accioche all'istessa copia se gli posti piena fede: mi sono sottoscritto, & ho posto il segno del mio Notariato, in fidem &c.

Io Nicolò figliolo del q. m. Ogniben Sartori de Borgo nouo di Trento publico con autorità Imperiale Notaro questa suprafcrita copia insieme con li soprafcritti Marco, & Giacomo, & infrafcrito Antonio Notari di Trento, questo authentico Instrumeto inciero, & intato scrito a mano sotto il figilo & nome del detto Francesco magistri Giose auanti lo medemo Sig. Podestà fedelmente & diligentemente ho vdito, & perche l'vn' l'altro in tutto, & per tutto, come nell'istesso Originale si conteneua, ho ritrouato concordare, & commissione del detto Sig. Podestà, per testimonio della medema copia, & accio, che all' istessa copia gli sia hauta piena fede mi son sottofcrito, & l'ho posto il figillo del mio Notariato in fede delle sudette cose.

Io Antonio figliolo di Sier Bertholasio di Borgo nouo Cittadino di Trento publico con autorità Imperiale Notaro questo soprafcrito esemplare dal detto autentico originale inciero, intato, & senza alcuno mancamento fedelmente ha cauato non agiongendone mutandoui alcuna cosa, o ponto per la quale si possi mutare il senso, o tenore di detto originale, & doppo alla presenza del detto Sig. Podestà insieme con li detti Marco, Giacomo, & Nicolo Notari di Trento diligentemente perleto, & vdito con l'istesso autentico instrumeto, & perche l'vn' altro in tutto, & per tutto, come si contiene nel medemo originale, ho ritrouato concordare de commando del sudetto Sig. Podestà, per piena fede, & testimonio mi son sottofcrito, & l'ho posto l' segno del mio Notariato solito, & la soprafcrita insenuata solenità & l'interpostione dell' autorità, & decreto per la predetta causa lo redoto in publica forma, l'Anno, Inditione, Giorno, Luogo, & Testimoni vt supra.

Io Gratiadio publ. con autorità Imperiale Not. Cittadino, & habitante in Trento, q. Sier Antonio de Castello de Terlagio Distretto di Trento Cittadino, & habitante in Trento lo predetto Instrumeto di Liuelatione con l'insinuazione, & sottofcritioni delli detti Notari segnato, & segnati, scrito, & scritti nel libro vecchio de Sign. Sindeci predetti di Trento, & ad' istanza del Procuratore della Città di Trento, qui l'ho descritto non agiongendo, ne minuendo alcuna cosa, o ponto per la quale si possi mutare, o minuire lo senso, o tenore di detto Instrumeto, & in fede delle cose soprafcritte mi son sottofcrito, & l'ho posto il figilo solito del mio Notariato.

AL Nome d'Iddio correndo l'anno doppo la sua Natiuità 1412. l'Inditione quinta di giorno di Zobia li 25. del mese di Feb. sotto l' hora di Vespri in Trento, nel luogo, & al banco solito de Sig. Sindici, presenti li probi Sier Antonio, di Sier Bertholasio, Nicolò q. magistri Ognibene Sartori di Borgo nouo Not. Cittadini, & habitanti in Trento, Ognibene detto Castellano di Cadine, Antonio de Franzareli di Sopramonte testimonij, & di molti altri alle cose infrafcritte pregati, & specialmente chiamati, lui in Giudicio auanti l'Onorando Sig. Gioachino Not. q. Sier Pietro Notaro de Mezaconi di Trento come Sindico, & all' Ufficio della Sindicaria della Com. della Città di Trento elletto da Sig. Consoli, & à pieno Consiglio seruate le solite consuetudine di simili elezioni, sedendo al banco solito de Sig. Sindici per rendere la solita audienza, & giustitia: sono comparfi Bertoldo q. Nicolò Afolongo, Luca Molinaro di Sier Antonio Not. di Sier Bertholasio Baldeffare Molina.

Molinaro di m. Luca Barbero, Martino Molinaro d' Antonio Bonmartini, Dominico Molinaro delli Heredi del q. Sig. Francesco Belina, Gio: Bressano Molinaro delli Heredi del q. Sier Paolo Not. in Trento, Francesco Molinaro dell' Heredi del q. m. Morzante de Pergine, Marco Molinaro delli fratelli Alemanni di Trento, Corado Molinaro delli Heredi del q. Sier Fredrico Not. de Pou, tutti Molinari sopra del Canale di dentro, è graueamente si sono doluti, & lamentati contro Cescho q. Tubai de Tubais di Terlagio Molinar del Monastiero di S. Michele vicino Trento iui presente, & vdicente contro esso dire, & prepore che è stata vsanza, e obseruata nella Città di Trento da Molinari dell' istessa Città per tanto tempo, del quale principio, ò d' incontraria consuetudine non v' è alcuna memoria, che l' aqua della Fersina si partise, & è consueto di partirsi nel modo infra scritto, cioè che le doi parti dell' aqua scorino & deuiuo scorrere per il Canale di sotto, & vna delle due parti scori per seruitio delli Cittadini, & habitatori della Città di Trento, per le Rozole de la medema Città, & l'altra parte accioche serui alli Molini, l'altra terza parte scora per il Canale de fuori, accioche serui all' edeficij de Fabri, & a Molinari esistenti sopra detto Canale, & quando la detta aqua della Fersina diuiene picciola à segno tale, che non possi seruire ad' ambi li detti Canali, in simil caso conuiene cosi compartita, & vengano deputati li giorni per seruirsi: cioè che doi giorni deue scorrere per il Canale di dentro, & il terzo giorno per il Canale di fuori, & così sempre è stato obseruato, & è tanto tempo che non ui è memoria alcuna in contrario, & che quell' il quale leua l' aqua di qualsivoglia di detti Canali senza licenza del Sig. Podestà, & de Signori Sindici di Trento, & del Gastaldo delli Molinari di Trento, caschi in pena di Lib. 25. di moneta Trentina, la metà della qual pena viene applicata all' Com. di Trento, & l'altra metà a quello che patisse danno, & essendo che in questo tempo presente per la gran suta la detta aqua della Fersina è così picciola, che non può seruire ad' ambi li detti Canali, & al presente non si troua altro che vn Molino che lauori nel qual' habbita il sudetto Ceschi, il quale Ceschi nascostamente, & senza la licenza delli sudetti Sign. più, è più volte nel mese presente ha leuata la detta aqua al Canale di dentro, con graue danno de detti Molinari, & per ciò detto Ceschi essere incorso nella sudetta pena, Instando hanno adimandato & protestato che detto Ceschi sia condannato nella sudetta pena, & che sia auisato, & gli sia comesso, che per l' auenire non ardisca, ne possi leuare la detta aqua dal sudetto Canale di dentro senza la predetta licenza, sotto la sudetta pena, à qual' obietioni rispondendo il detto Ceschi, disse che non deue essere condannato per la causa allegata dalli soprascritti Molinari, perche non ha leuato detta aqua, ne ha fatto leuare, & abeniche non vi sia sopra detto Canale esteriore altro Molino ch' il suo, nulla dimeno esserui molti edeficij da Ferro, li quali voluntieri si farebbono andare; & li Ferrari lauorarebbono come faccio io con detta aqua; penso almeno vna volta alla settimana, si douerebbe concedere detta aqua, accioche esso, & l'altri compagni potessero lauorare: Intese le ragioni, & le istanze fatte dal detto Ceschi, & l' electione concessa à detto Ceschi, cioè d' elegerli il giorno della settimana, nel quale vole detta aqua per sè, & per li suoi compagni, li quali hanno edeficij per lauorare sopra detto Canale di fuori, & Intesa ancora l' electione fatta dal detto Ceschi obligandosi il Venerdì per hauere la detta aqua videl. dalli vesperi del Venerdì fino alli Vesperi del Sabato, per potere lauorare insieme con

ue con suoi compagni, fino à tanto che l'acqua farà cresciuta: il predetto Sig. Sindico sedente &c. de consenso, & de volontà delli sudetti Molinari hà concessa licenza, & facultà al detto Cefchi presente e per se, e per li suoi confortati dimandando di potere senza alcuna pena leuare detta acqua della Fersina dal canale di dentro per vso del suo canale di fuori, cioè dalli detti Vespri del Venerdì fino alli Vespri del Sabato, con questa conditione che sia tenuto ritornare la detta acqua al canale di dentro alli Vespri del Sabato, fino à tanto che crescerà detta acqua; reseruato però che s'in detto giorno di Venerdì accadesse qualche disgratia di vento ò di fuoco nella Città, che in tal caso si debba lasciare scorrere detta acqua per la Città, cometendo ancora à tutti li detti Molinari iui presenti, & audientibus, che sotto la detta pena di Lire 25. di moneta d'applicarsi & pagarsi come di sopra, nissuno ardisca, ò presumi leuare la detta acqua per l'auenire dal suo vaso de detti canali senza licenza del detto Sig. Podestà di Trento, & de Signori Sindici di Trento, & senza ricercar il suo Gastaldo, eccetuato però esso Cefchi & eccetuati ancora li suoi conforti, à qual'è concesso per la poca acqua, ch'al presente vi è come di sopra. Et quello il quale farà all'incontro sia condannato & pignortato conforme l'antico vso circa le predette cose offeruato.

Io. Gratiadio publico con autorità Imperiale Notaro figliolo di Sier Antonio Castello di Terlagio Diocesi di Trento Cittadino & habitante in Trento sono stato presente à tutte le sudette cose, & pregato pubblicamente hò scritto.

AL Nome d'Iddio correndo l'anno della sua Natiuità mille quattrocento Inditione quinta, in giorno di Sabato li 29. del Mese di Maggio in Trento nel Castello del bon Consiglio nel Salone alla fenestra grande. Presenti li Venerab. Signori, Nicolò de Venetia Beneficiato nella Chiesa Catedrale di Trento, Sier Don Paulo Piuano nella Pieuie del Lomafio della Giudicaria, Don Antonio di Trento, & l'Egregio delle Leggi Dottore Sig. Antonio Cinel de Leudo Vicario in Spirituale di Trento, Giovanni fratello del Sig. Pietro Magistri Testimoni, & molti altri chiamati & pregati. Ibidem auanti l'Illustrissimo, & Reuerendiss. Sig. Sig. Alessandro per l'Ididio gratia Vescouo & Prencipe di Trento, & Duca di Mazouia, essendo constitute le parti infrastrate volendo terminare amabilmente & ouiare alle spese solite farsi nelle Litti & per leuare ogn'altra controuerfia che nella presente causa vertente frà il discreto Sig. Antonio Notaro, Sier Bertolasio di Borgo Nouo di Trento come Sindico della Communità di Trento dall'vna infante, & Gasparino q. Bartoldi de Vico di Meano come Sindico & à nome di Sindico delle Pieui, & huomini di Meano, & Ciuezzano, & Nasimbene da Rechalto de Pinè come Sindico, & à nome dell'huomini della Pieuie di Pinè, Antonio Piazero de Vigolo Vataro come Sindico, & à nome dell'huomini delle Ville di Vigolo Vataro, Boscentino, & Mugazzone, & Gio: Chiletto de Gabiolo de Pouo, come Sindico & à nome delli huomini della Pieuie di Pouo. Le quali Communità, Pieuie & Ville sono d'vna parte della Città cioè verso mattina, & Leonardo q. Sier Aldrigo de Cadeno come Sindico & à nome dell'huomini della Pieuie di Sopramonte agendo per si tutti li sopradetti Sindici & nome del Sindico della Villa di Terlagio, & à nome del Sindico

dico della Pieuë di Callauino & del Sindico della Pieuë di Cauedine, le quali Comunità & Ville soprafcritte sono dall'altra parte di detta Città di Trento cioè verso fera. Adimandaua adonque detto Sig. Antonio Notaro come Sindico della Comunità di Trento & infla che fiano dall'Illuftrifs. & Reuerendifs. Sig. Sig. Vefcouo & Prencipe predetto per fua fentenza diffinitua condannati tutti li foprafcritti Sindici interuenienti per fi, & à nome delle fudette Comunità, & Ville, & anco à nome delli Sindici de Pieuë, & Ville abfenti, & condannati quell'altregere & obligare come detto Sier Antonio come Sindico della Comunità della Città di Trento produfe in fcritto & come fegue. Reuerendifs. Padre & Serenifs. Prencipe. Coram la gratiffima benignità, & di Vofta Serenità con la folita & debita modeltia, & riuerenza compare Antonio q. Sier Bertolo fno de Borgonoue di Trento, come Sindico, & à nome della Com. della vofta Città di Trento, & de Borgi di detta Città contro l'huomini dell' vniuerfita, Pieuë, & Ville, foprafcritte di Cauedine, Callauino, & Terlago, poftè & fuate d' vna parte della Città, cioè verso fera, & delle vniuerfita Pietri, & Ville di Cruzano, Pinè, Meano, & Villa d' Albiano, Vigolo Vataro, Bolentino, & Mugazone fuate & poftè dall'altra parte della Città cioè verso mattina, & fra li Sindici delle dette Comunità, & Procuratori nominati nelli Sindicati prodotti di quelle, non per modo d'alcuno Libello, ma folo per femplice petitione, & narratione del fatto apie, afcrive, & propone che le Comunità, delle Ville, Pieuë, & Capelle predette fono fottopofte alla Giurifdizione, & Podeltaria di Trento, & fono membri della detta Città di Trento, & che il Giudice il quale amministra la Giuftitia in detta Città, & Podeltaria tanto in Criminale quanto in Ciuile giudica, & amministra Giuftitia circa l'interelfi, caufe & medemi huomini delle dette Comunità, Ville & Pieuë, & che le medeme Comunità delle dette Pieuë & Ville nelle Fiere di S. Gio: Battifta del Mefe di Giugno, di S. Michiel di Settemb. della Feftiuità di S. Vigilio, & della folenità del giorno dell' Oliua mandano & è confucto che mādano huomini alla guardia, & cuftodia della Città, & ciò è ftato offeruato & efequito per tanto tempo che nō fi ritroua alcuna memoria ò confuetudine in contrario, e che ocorendo da che tempo effer fi voglia impore Colte, ò Taglioni, ò diftribuire Armi, & haue re huomini armati per bilogno, difefa, & ben'effere della Corte, & della Città, & fuo dominio, dette Colte & Taglioni, Armi, et huomini armati adimandati et impofti per fattisfare alle fudette cofe fi diuidano in 3. parti, et a quelle viene fottisfatto dalla Comunità di Trento per la terza parte et dall'altre dette due efteriori per l'altre doi terze parti, & quefto effere la verità del fatto cofi publicamente a voce & fama creduta et affirmata, et per tanto tempo offeruata che non vi è alcuna memoria incontrario, & che le dette tre Comunità per refare et conferuare l'Adice, le Torri, Bufo di Vela, Mure della Città, il Ponte dell'Adice, la Rofa di Centa, la Torre, et Campane del Palazzo, et molte altre reparationi fatte in effa Città & altri Edeffici fatti per dominio di quella diffenfione, & bon ftato, hanno pagato, & contribuito ciascheduna d'effe parti la fua rata della terza parte, et cofi le fudette parti efteriori più volte interogate in giuditio, e fuori di giuditio, hanno confeffato, che tutte le predette cofe et cadauna cofa effere vere, et fono ftate, et alcune Comunità, cioè di Pouo, d' Albiano, fapendo che le predette cofe fono vere, et fono ftate fempere vere hanno renonciato alla Lite, et

così confessando, et cognoscendo essere vere le predette dimande, et allegazioni fatte dalli Procuratori della Città hanno deliberato per ouiare alle spese dichiarandosi vinti, e non hauere ragione, et che per bon gouerno, et difesa delle ragioni, beni, e stato della medema Città, et suo dominio dalli Pronisori, et Procuratori, et Consoli della medema Città sono state fatte le infrastrate spese, le quali ne anco sono totalmente pagate, per quali pagare cadauna delle medeme tre parti, è obligata per la sua terza parte secondo il costume et consuetudine antica offeruata, et ottenuta in detta Città per tanto tempo, che non v'è memoria in contrario, et sempre li detti Cittadini per li tempi passati sono stati in possesso di contribuire, impore, efigere, et fattisfare, et che le dette parti esteriori ricercate più, è più volte, la quale ricerca ancora fa di presente, & di presente li ricercano il sudetto Sindaco della Città di Trento che pagano, & contribuiscino le due parti delle tre di dette spese, le quali cose come ingiuste, & non obligati hanno recusato fare, & al presente recusano queste, le quali dette parti esteriori sono astrette de iure, & obligati pagare, & contribuire con la detta Città di Trento tutte, & cadauna cosa necessaria, vtile, & commoda per difesa delle ragioni, Statuti, & honore di detta Città, & suo dominio, vid. ciascheduna per la sua terza parte, & ment' e questo s'adimandaua dette due parti esteriori, ouero maggior parte di quelli auanti la Vostra Maestà si sono obligati di volere stare al giuramento di diffinitiuo de Cittadini della vostra Città di Trento esperti, e pratici nelle predette cose, è più a basso nominati, cioè perche per dette ragioni, & cause, o per altri ponti sufficienti adimanda il detto Sindaco della Città di Trento da Vostra Sig. Illustriss. & Reuerendiss. come Vescouo, & Principe gratiosissimo, accioche per definitiua vostra sentenza, & per tutti li mezzi, vie, modi, & forme, che sia possibili, prononciate, dichiarate, che le dette due parti esteriori siano obligate, & tenute a pagare, & contribuire l'vna & l'altra d'esse per la sua terza parte insieme con detta Città di Trento tutte & cadauna cosa fatta per le cause & spese infrastrate & quelle, che per l'adietro occorranno, & saranno necessarie farsi per bono, e pacifico stato, e difesa delle ragioni, Statuti, stato, & honore di detta vostra Città di Trento & suo Principato, e fatta detta declaratione condannate le dette Comunità esteriori, è detti suoi Sindici a suo nome, & condannati con li mezzi di Giustitia quelli altrigere, e far sì che siano tenuti a contribuire, dare, & pagare, e che diano, paghino, & contribuiscino doi parti delle tre parti dell'infrastrate spese fatte come qui sotto si dirà, et che per l'auenire diano, soluano, & contribuiscino tutte quelle spese, che occorreranno farsi & saranno necessarie per difesa & buon gouerno, et pacifico stato delle ragioni, & honori delle più volte nominata vostra Città di Trento è suo dominio, & essendo renitenti contradicendo, dimanda & insta per le spese fatte, quali sono Ducati dieci, et per quelle da farsi per l'adietro. Reseruatosi ogn'altra ragione, & risaluatosi ancora ragione di aggiungere, minuire, et di dichiarare, ect. instando ancora in tutte le sudette cose sia fatta Giustitia et sommariamente giudicato secondo l'vfo, et forma delli Statuti della Città di Trento, et secondo la ragione del fatto ricerca et dimanda: non obligandosi detto Sindaco a prouare tutte le cose predette et soprastrate, ma solo quelle, o quello, che faranno, o farà bastevole per ottenere la causa. Sopra le quali dimande hauuta, et primariamente datane copia dell'istessa è stato risposto dalli Sindici delle predette

messe Comunità e Pieui esteriori, che non voleuano essere sforzati, ne astretti alle predette dimande, negando l'assertioni portate & narrate, e come narrate & asserite essere vere, & dicendo che le dimande, come vengono adimandate, non douersi fare ancora de iure, come hanno prodotto in Scritture, il tenore delle quali tal'è, & incomincia.

AL Nome di Dio, &c. Illustrissimo Principe, & Reuerendiss. Si. Sig. Nostro Gratiosissimo, &c. Auanti la Serenissima Ducale Signoria, & Reuerendissima Vostra Paternità con la douuta ruerenza comparono, & si presentano personalmente li vostri fideli seruitori Leonardo q. M. Aldrigheto di Cadeno, Adelperio detto Fante de Terlagio, Francesco q. Sier Giordano di Vezzano, Gasparino q. Berthono de Vico di Meano, Nasimbene figlio di Sier Nicolò de Recalco di Pinè, Antonio detto Piazero figlio di Nicolò Piazero de Vigolo Vataro, & Sier Odorico Zambaldo q. Sier Donato di Laguna tutti della vostra Dioc. di Trento, come Sindici, & Sindicario nomine, dell'huomini & Comunità, vniuersità Ville, & Pieui di Sopramonte, Callauino, Caudeene, & della Capella di Terlagio d'vna parte della vostra Città di Trento oltra l'Adice poste & situate verso serà, & delle Pieui di Meano, Cinezano, & Pinè, & delle Ville di Vigolo Vataro, Bosentino, & di Mugazone d'altra parte di detta Città di qua dall'Adice verso Oriente tutte giacenti & poste sotto la vostra predetta Diocesi di Trento comunamente, vnitamente, & separatamente, e specialmente ogn'vno de quali, si come euidentemente si contengono nelli publici precetti delli loro Sindicati, auanti la Prelibata Illustrissima Ducale Signoria Vostra prodotti, contra l'egregi & doti Sier Antonio Notaro, q. Sier Bartholafio, Sier Gulielmo Saracino Notaro in Trento, & Sier Giacomo d'Arco Cittadino di Trento, & ogn'vno di questi Sindici & procuratori asseriti dell'huomini & della Comunità, & vniuersità della predetta vostra Città di Trento, & de suoi Borghi: & contra & aduerso qualsiuoglia in Giudizio legitimo comparente auanti la presenza & Serenità Vostra à nome di detta Comunità & vniuersità di Trento, & contra vna tal asserita dimanda, ò libello, si merita nome di dimanda, ò libello, il che non si vede essere prodotto auanti la Prelibata Vostra Signoria dalli prefatti Sindici della Comunità di Trento, & contra tutte & qualsiuoglia cosa contenuta nella detta asserita dimanda, dicendo & allegando ch'al detto libello, ouero alla sudetta dimanda, in quanto al loro Giudizio, non li pare di ragione douersi rispondere, anzi che dalla Vostra Serenità douerebbe esser stato ributato, & ributarsi douerebbe, per ch'è incerto dubioso, non ben considerato, oscuro & generale malamente contestato & narato, e peggio concluso, & perche è priuo delli sustantiali requisiti delle leggi, & tale che alli detti asseriti Sindici della Comunità, & vniuersità di Trento per quello non li compete alcuna atione, ò ragione ne gli può competere, massimamente in quel modo, che adimandano, ouero che vedasi volere adimandare. Ma si & in quanto de iure siano tenuti à rispondere, il che non vedano, in tal caso, & non altrimenti, contra il predetto asserito libello & contro tutte, & qualsiuoglia cosa in quello conteuuta, ad escludere tali intentione et petitione, rispondendo dicano, eccutano, et oppongano che essi huomini et persone delle soprascritte Comunità, et vniuersità esteriori et di qua et di là dall'Adice non sono obligati, ne di ragione debbano essere sforzati, ò astretti secondo le cose narrate

narate & adimandate dalli detti asserti Sindici della Comunità & vniuersità di Trento, & massime per le causi exceptioni, & ragioni infrastrate, & ver per alcuna di esse, o alcune, le quali più vagliano, resistino, & siano più sufficienti. Et primo, perche in detto libello non viene asserta alcuna vera & giusta causa, ouero s'opponne per la quale gl'huomini, & genti delle dette Comunità esteriori habbino pagato, & siano stati consueti pagare, ouero siano tenuti pagare, & si deuino attingere a pagare, & contribuire delle tre parti le due delle spese & collete imposte per restauratione & miglioramento delle cose, & Edefici nell'asserto libello nominate & di molte altre spese necessarie fatte, imposte & da farsi come più chiaramente si contiene nel detto libello. Saluo sempre, & reseruato che l'istessi huomini, & persone delle dette Comunità esteriori dicano, asseriscano, & confessano, ch'essi & le loro Comunità deuano & sono obligati a pagare, & contribuire vna parte delle tre parte per la restauratione, & separatione della Torre & Campana del Palazzo di Trento, & delle Mura della Città solamente, & non de murti & coperti, &c. Item saluo che siano tenuti & erano consueti mandare alla custodia delle Porte nelle Feste & Fiere nominate nella detta dimada, & che il medemo Clariss. Podestà administra publicamente Giustitia tanto ad essi esteriori quanto all'habitanti in detta Città. Item dicano, eccettuano & oppongono che nissuna atione, nissuno interdecto, nissuno officio de Giudice, nissuna equità, & finalmente nissuna ragione de iure consulta, che essi Sindici & persone della Comunità & vniuersità di Trento possino agere in quella guisa che fanno, o fare vogliano. Item che gl'huomini & persone delle dette Comunità esteriori di qua & di là dall'Adice hanno gli suoi estimi & rotoli, secondo quali li loro salari, & collete di Vostra Illustriss. et Sereniss. Signoria pagano et pongono annualmente due volte, et ogn'vno per la sua portione che gli tocca, & così ancora hanno costumato pagare, et che li Cittadini huomini, et persone della Città vostra di Trento non pagano a Vostra Serenità alcun salario, et è certo, che quelli, quali sono agrauati in qualche cosa, deuano essere solleuati nell'altra. Item che li huomini, & persone di dette Comunità: esteriori sono tre volte, et quattro volte più poveri, considerando li beni et facultadi d'ambe due le parti, et è certo che quello, che più può, più ancora è obligato prestare et fare. Item che le retationi, reparationi et spese nominate nel detto libello si deuano fare, et si soleuano fare, & pagare da Cittadini et huomini habitanti nella Città et da esteriori delle infrastrate Ville vid. Sordagna, Pedecastello, Pisauaca, Rauina, Mezo, Matarello, Gardolo, Cognola, et di Montagna, et da Nobili esteriori li quali tutti fanno, & contribuiscano insieme con l'istessi Cittadini, et che l'intrate di Campo Marzo, Statera, Commune, della Sindicaria, et muda minore riceute, & che giornalmente si riceuano: reseruato come di sopra, etc. secondo l'uso et consuetudine antica & per lungo tempo obseruata l'hanno hauute et godute li sudetti Cittadini. Item perche, si come li detti huomini delle Comunità esteriori non hanno alcun vtile ne honore alcuno, così ne incommodo, ne carico alcuno deuano sentire, ne patire, impercioche li detti huomini delle Comunità esteriori li suoi vini da vendere non possano condurre a vendere alla detta Città di Trento, venendogli così prohibito dalli Cittadini di Trento, il che è l'istessa absurdità, contra li boni costumi, et equità, & massime essendo ancora detti huomini esteriori, come l'habitanti et Cittadini, di Trento

Trento sottoposti & suditi alla vostra Ducale Signoria, il che desiderano long-
gissimo tempo, & quasi immortalmente sperando, & grandemente confidan-
do nella prudentia, Clementia, & nella somma Giustitia di Vostra Sereniss.
Signoria, la qual'è così in Voi grande per l'innata Ducale virtù, che non du-
bitano di non essere particolarmente nella presente causa raccomandati alla
giustissima Vostra protectione, impercioche come è ben (noto à Vostra Sere-
nità) che gli Laueranti di Campagna, e Agricoltori, sono quelli, li quali con
le loro fatiche, opere, & sudore sostengano & si mantengono il Principe, Si-
gnori, Cittadini, & altre sorte di gente. Item perche le spese aserte nel detto
libello in diuersi capi, ò luoghi sono state descritte & allegate dall' huomini
Cittadini della Città di Trento, & ad'vtilità sola d'essi, li detti huomini este-
riori senza il loro consenso & essere ricercati, & contro la loro volontà, &
consuetudine, e in particolare quelle, le quali sono state fatte nella causa
contra il Negro. E che l'istessi Cittadini nella detta causa contra il Negro
per sua colpa, negligenza, e difetto sono incorfi nelle dette spese, & il dan-
no che alcuno sente per sua colpa, se stesso incolpi, & sostenghi & non altri.
Item perche deciotto Tributi, de quali nel Capit. 44. del detto libello si fa
mentione dalli huomini solo della Città di Trento si deue fottisfare, & s'ha
douuto, impercioche per il Capitano del Signore a custodire la Città, sono
stati solamente imposti per l'absenza de Cittadini, li quali per la Peste dal la
Città s'erano absentati, e ch'in quel tempo molti d'esteriori di qua dall'Adi-
ce vennero a custodire & guardare la parte di dietro di Trento, & molti an-
cora di la dall'Adice d'esteriori per le minacie, insidie, & paura de Paride di
Lodrone spauriti si transferirno alla Città, si che in quel tempo erano gran-
demente traagliati & posti a fare le guardie. Item che particolarmente
respondendo al Capit. 45. dicano, eccetuanò & oppongono, che se li Citta-
dini vogliano essere liberali, siano del suo, e non di quello d'altri. Item per-
che l'huomini esteriori nelle sue Ville, & luoghi ha bisognato patire molti
disastri, & è necessario fare molte spese ad honore, difesa, & bon stato del do-
minio & Città di Trento & molte n'hanno per sudette cause fatto, le quali
essi soli l'hanno pagare, e in fare quelli sono stati contenti essere soli, & che li
detti huomini della Città di Trento per difendere essi huomini esteriori da
Paride di Lodrone poco si sono affaticati & v'hanno posto poca cura, ne me-
no prestato alcuno agiuto, consiglio, ò fauore, e che le predette & cadauna
cosa è così vera & vere sono predicate a publica voce & fama, & s'in alcun
modo apparesse ouero si potesse prouare (il che non si crede) che essi huomi-
ni esteriori habbino pagato alcuna cosa per dette restaurazioni & spese, & in-
sieme con l'huomini della Communità & vniuersità di Trento habbino con-
tribuito. All'hora & in quel caso dicano, eccetuanò, & oppongono che inde-
bitamente, ingiustamente, & contra ogni ragione, e come persone igno-
rante & non obligate hanno pagato, e contribuito, negando le cose sempre
allegate & narate, conuengono allegate, & le cose adimandate, si come s'a-
dimandano deuono, esser fatte. Perche Illustriss. Principe & Reuerendiss.
Sig. Sig. tante le mille ragioni & cause, quali molte si possono allegare
& numerare. Li predetti suditti, & seruitore di Vostra prelibata Ducale Si-
gnoria Sindici, et a nome de Sindicati antedetti humilmente supplicano, e
con ogni douuta instanza, et riuereenza che sia possibile adimandano, che ef-
fi, et dette sue Communità et vniuersità predette a tutti li modi vie, et forma

che meglio sia possibile de lure assoluiate, & giudicate che deuono essere assolte, & giudicati compiacerui di liberare & assoluere dalla dimanda di detti Sindici della Communita della Città di Trento, come iniqua, & ingiusta, & da tutti e ciaschedun capo, e cose in quella contenuti, anessi, & da quella dipendenti, & che prononciate la vostra sentenza, & sia lecito l'oblatione, o promessa fatta di stare al giuramento di finitiuo, come s'ascerisce nel libello, mentre alcuna ne sia fatta (il che non viene creduto) è tutte & ogni cosa nella detta causa agitata o contrestata, tato auanti Vostra Serenità, quanto auanti altri officii, auanti la productione d'ambe le parti de Sindicati essere stata, & è di nissuno valore nulla, e di niuno momento come fatte, e chieste per persone insufficienti & non legittime a questo, adimandando le spese adesso fatte, le quali fano ducati 40. & di quelle da farsi per l'auenire, protestando de danni, interessi & sempre della nullità del Processo, salui & riseruatifi tutte & altre sue ragioni, eccezioni peremptorie, & delatorie & tutte l'altre siano & si stmino di qual si vogli conditione, è qualità, non obligandosi perciò a nome delli sudetti a prouare le cose predette, se non le cose necessarie, e spettanti a loro, & quali gli bastino per ottenere la causa sopra quali dimande & risposte detto Sier Antonio Sindico delli huomini, & persone della Communita & vniuersità della Città di Trento, Gasparino de Vico di Meano Sindico, & a nome de Sindici dell'huomini, & persone delle Communita & vniuersità delle Pieui di Meano et Ciuezzano, Nasimbene de Recalco di Pinè Sindico & a nome de Sindici dell'huomini, & persone di tutta la Pieue di Pinè, et Antonio Piazeria de Vigolo Vataro Sindico, & a nome de Sindici dell'huomini, & persone delle Communita vniuersità, & Ville di Vigolo Vataro, Bosentino & Mugazan, & Gio: Chiletta de Gabiolo di Pouo come Sindico et a nome di Sindico dell'huomini & persone di tutta la Pieue di Pouo, le quali Communita sono dall'altra parte di detta Città di Trento verso mattina: Et Leonardo di Cadeno, & Sindico et a nome de Sindici dell'huomini et persone di tutta la Pieue di Sopramonte facendo per si & a nomi sudetti, & in luogo et a nome delli huomini et persone della Capella di Terlagio & a nome del Sindico delli huomini et persone della Pieue di Callauino, & a nome del Sindico della Pieue di Cavedine absenti, le quali Communita sono dall'altra parte della Città verso sera, hanno detto, ch'erano contenti d'ellegere buoni huomini, li quali habbino libera autorità per vedere, cognoscere, esaminare sopra la dimanda, et risposta, & sentire le ragioni delle parti, desfenire, sententiarie, et lodare sopra la detta dimanda & risposta, & l'errori, e differenze vertenti tra dette parti a nome come di sopra per occasione, & cause nel compromesso descritte, leuare, et remouere sopra la dimanda et risposta et tutte le differenze insieme con le cose anecui, emergenti et dipendenti dalle medemi. Che dette parti desiderosi a nome come di sopra per via d'elatione, e compromesso venire ad accordo per ouiare a fatiche et spese, esse parte a nome delli sudetti vnitamente et d'accordo, niuno contradicente, in bon modo, et dispositione et con animo deliberato hanno elletto, tolto, et hanno fatto compromesso nell'Illustrissimo Principe, & Reuerendissimo Sig. Sig. Alessandro per l'Iddio gratia et della Santa Sede Vescouo et Sig. Dignissimo di Trento et Duca di Mazouia, etc. Presente, et accetante, et in esso come arbitro, et arbitratore, et amicabile compositore, et commune amico, et Signore gratiosissimo hanno compromesso et s'hanno

hanno totalmente remessi et l'hanno concessa piena licenza de iure, et de facto, d'alto, è basso et di tutte le differenze et errori predetti, et sopra tutti l'altri emergenti & dependenti dalle medeme, & sopra tutte l'altre differenze che vertessero & che potessero nascere trà le dette parte à nome come di sopra fin'al presente giorno. Ita che possi & habbi autorità il detto Sig. arbitro & arbitratore & amicabil compositor, & amicabile amico frà dette parte à nome di detti, & sopra le liti, cause, questioni, differenze, & errori allegati con li suoi anessi, emergenti, & dependenti da quelli medemi, & sopra tutte l'altre differenze le quali vertano, & potessino nascere frà le dette parti per sì & à nome di detti fin'al giorno presente lodare, approuare, comandare, disporre, arbitrare, sentenziare, dichiarare, finire & terminare: Promettendo dette parti per sì & per detti Sindici l'vno l'altro cioè vna parte all'altra solene stipulatione trà esse seguita, & interposta con d'ambo le parti all'Illustrissimo Prelibato Prencipe, & Sig. Sig. eletto presente & a me Notaro infrascritto, come publica persona stipulante a nome, & in luogo di tutti quelli, qual hanno interesse in detta causa, ò ne pono hauere, di stare, obedi- re, & non contrasfare, ò venire de iure, ò de facto per alcuna causa, raggione, ò ingegno, ad ogni laudo, arbitrio, difinitione, prononciatione, & determinatione del Prelibato Illustrissimo Sig. Sig. Compromissario eletto, la qual ò quali trà dette parti à nome delli sudetti farà, dirà, pronontiarà, lauderà, definirà, ò arbitrarà in scritto, ò senza scritto, vna volta ò più, in giorni di feria, o no, sedendo, stando, quando esser si voglia, et come si voglia, in qual si voglia modo, et in qual si voglia luogo, & lasciata ò pretermessa ogni solennità delle Leggi, presenti le parti, & abscenti citate, ò non citate, ne dimandare che il presente laudo da farsi per il Prelibato Signor Signor Eletto sia redotto, & sottoposto al giuditio di sapienti, ma tutte le cose & cadauna cosa predetta da laudarsi, & giudicarsi dal Prelibato Sig. Sig. Eletto perpetuamente ferma & costante hauere, sentire, attendere, osservare, adempire, & non contrasfare, ò venire per sì, ò per altri per alcuna raggione, ò causa, ò ingegno de iure vel de facto, sotto pena di 500. Duc. d'oro per cadaun Capitolo di questo contratto, & compromesso & laudo da farsi con solenne stipulatione d'ambe le parti a nome delli detti in solidum promessa, la metà di qual pena sia applicata alla Camera Fiscale, & l'altra metà alla parte attendente, la qual pena intieramente venghi pagata, & possasi esigere tante volte, quante venirà contrasfatto con refatione di danni, spese, & interessi in lite & fuori di lite & obligatione di tutti li beni di detti Sindici, & de sue. Comunità & vniuersità presenti & futuri, la qual pena pagata, ò non pagata, questo compromesso, laudo & arbitrio da farsi nulladimeno sortifichi il suo effetto & vigore. Item hanno promesso con solenne stipulationi detti Gasparino, Nafimbene, Antonio Piazero, Leornado di Cadeno, predetti Sindici per sì, & à nome de Sindici predetti à detto Sier Antonio Notaro Sindico della detta Comunità di Trento stipulante, & accetante, ouero a me Notaro infrascritto vti publica persona stipulante è di tutti quelli che v'hanno ò puono hauere interesse al presente, ò per l'auenire fare & procurare che Adelperio Fante Sindico della Comunità & vniuersità della Cappella di Terlago, Francesco Giordano de Vezzano Sindico della Comunità & vniuersità di tutta la Pieue di Callauino, & Sier Odorico Zambaldi Sindico di tutta la Pieue di Cauedine ratifichino, laudino, & approuino questo

Ho presente compromesso & tutte le cose sopra scritte & sottoscrritte nel presente compromesso contenute da qui a otto giorni dalla richiesta fatta, e che detti Sindici, & à nome delle Comm. & vniuersità sue s'alligaranno & tutti li suoi beni & delle sue Com: per ratificare & manutene tutte le cose contenute nel presente compromesso intatto, & per tutto, si come li detti Gasparino, Nasimbeno, Antonio piazera de Vigolo, & Leonardo de Cadine vt supra s'hanno obligati, sotto pena predetta. Più detti Sier Antonio Notaro Sindico della Com: di Trento Gasparino, Nasimbeno, Antonio Piazera, Leonardo de Cadine per si & come Sindici & Sindicario nomine è di dette sue Com: & per maggior forza & stabilimento di tutte le premesse cose ogn' vno hanno giurato corporalmente toccando le scritture con le mani, alli santi Euangeli di Dio, che tutte & cadauna cosa predetta nel presente compromesso contenute ferme stabili, & grate hauere, tenere, osservare, attendere, e in perpetuo non contrasfare in alcuna cosa, ò venire da per se, ò per altri, per alcuna ragione, causa, ò ingegno, ò de lure, ò de facto sotto obligatione, & pena predette & virtù del questo giurato & prestato giuramento.

Item, In giorno de Marti il primo del mese d'Aprile dell'Anno presente in Trento nel Castello del Bonconsiglio nella stua piciola di sopra. Presenti li Nobili Signori Michele de Coredò secretario del prelibato Sig. Vescouo Pietro Magistro Coprine, Sier Pietro de Beccari Notaro de Zugsta della Pieue di Tion della Valle della Giudicaria, & Danesio Notaro habitante nella Terra di Riva Testimoni, & molti altri chiamati & pregati. Iui auanti l'Illustrissimo Principe, & Reuerendissimo Sig. Sig. Alessandro per l'Iddio gratia & della Santa Sede Apostolica Vescouo di Trento & Duca di Mazouia, &c. Constituti Adelperio detto de Fant de Terlagio Sindico della Capella di Terlagio, Francesco Giordano de Vezzano Sindico di tutta la Pieue di Calauino, & Sier Odorico Zambaldo Sindico di tutta la Pieue di Caudine & instante l'Egregio delle Leggi Dottore Sig. Antonio de Cindis de Leudro Podestà di Trento per la Commun. di Trento, ouero io Notaro in fra scritto, come publica persona instante per essa Communità di Trento & ricercante, detti Adelperio, Francesco & Sier Odorico Zambaldo per si, & come Sindici predetti, & à nome de detti Sindici delle dette sue Communità & vniuersità il presente compromesso & tutte le cose contenute in quello vt supra con ogni bon modo, dispositione, & con animo deliberato hanno laudato, approuato, & affermato, promettendo principalmente per se, & à nome di dette sue Communità & vniuersità & per solene stipulatione, à me Notaro infra scritto, come à publica persona stipulante à nome & in luogo, & à nome delle persone & huomini della Communità di Trento & de suoi Borghi, il predetto, & presente compromesso & tutte le cose in quello contenute & descritte, da laudarsi, et giudicarsi per il prelibato Serenissimo Principe et Sig. Sig. Nostro Vescouo di Trento arbitro, et arbitratore, et amicabile compositore, et commun amico eletto, come di sopra, perpetuamente fermo, et rato, et grato, et ferme, rate, et grate hauere, tenere, osservare, adempire et non contrasfare in cosa alcuna, ouer venire per si, ò per alcuno di loro, ouer alcun' altro interpositore ad alcun modo, causa, vel ingenio de iure, et de facto, sotto pena di 500. Ducati d'oro per ogni Capitolo del presente contratto compromesso, et laudo da farsi con solene stipulationi l'vno l'altro far-te à nome delli detti Sindici et per essi in solidum promessa, la metà di qual pena

pena sia applicata alla Camera Fiscale, & l'altra mita alla parte attendente, & detta pena intieramente si paghi, & si possi esigere tante volte, quante farà contraffatto, con refatione de danni, & spese & interesse de lite, & fuori de lite, & obligatione di tutti li beni di detti Sindici, & d'ogn'vno di loro, & de sue Communità & vniuersità presenti, & futuri, la qual pena pagata ò non pagata, questo compromesso, & laudo, & arbitramento da farsi, niente dime- no habbi il suo vigore, & firmità. Item li predetti Sindici per sì & à nome come di sopra per maggior fermezza & stabilimento di tutte le cose pre- messe ogn'vno ha giurato corporalmente toccando lo scritture con mani, alli Santi Euangeli di Dio che tutte le predette cose, ferme, rate, & grate in per- petuo haucranno, offerueranno, & adempiranno, & che non contrafaran- no, ouero veniranno da per se, ò per altri per alcuna causa, ragione, ò inge- gno de iure, ò de facto sotto obligatione, pene predette, & virtù del prestato giuramento.

Io Antonio q. Sier Gio: de Faio Diocese di Trento Cittadino & habitan- te in Trento publico Apostolica, & Imperiale autorità Notaro alle predette compromesso, confirmatione, ratificatione, approbatione, & Giuramento prestato, & à tutte & cadauna cosa predetta, mentre così veneuano agetate & li faceuano come s'è detto, fui presente, & pregato publicamente scriti &c.

AL Nome d' Iddio, &c. Noi Alessandro per l' Iddio gratia Vescouo di Trento, & Duca di Mazonia &c. Arbitre, arbitratore, amicheuole compositore & commune amico elletto & dichiarato compromissario da Sier Antonio Notaro q. Sier Bertholasio di Borgo Nouo di Trento, come Sindico & Sindicario nomine dell' huomini & persone della Communità della Città di Trento d'vna, & dalli Gasparino q. Bertoldi de Vico di Mea- no come Sindico, & à nome de Sindici dell' Huomini, & persone delle Com- mun. & vniuersità di Ciuezano, & Pieue di Meano, & Nasimbeno de Recal- co de Pinè vt Sindico, & à nome de Sindici dell' huomini, & persone di tutta la Pieue di Pinè, & Antonio Piazeria de Vigolo Vataro, come Sindico, & à nome de Sindici delli huomini, & persone delle Commu. & Ville di Vigollo Vataro, Bosentino, & Mugazon, & Gio: Cheletta de Gabiolo di Pouo come Sindico, & à nome de Sindici dell' huomini, & persone della Pieue di Pouo, le quali Communità sono d'vna parte della Città di Trento verso mattina, & Leonardo q. Sier Aldrigeti de Cadine, come Sindico, & a nome de Sindi- ci dell' huomini, & persone di tutta la capella di Terlagio, & Francesco q. Ior- dano de Vezzano, come Sindico, & à nome de Sindici dell' huomini, & per- sone di tutta la pieue di Calauino, & Sier Odorico Zanbaldo, vt Sindico, & a nome de Sindici dell' huomini, & persone di tutta la pieue di Caudine, le quali Communità sono d'altra parte della detta Città di Trento verso sera. De & sopra le cause, contrauersie, differenze, et errori, quali trà dette parti à nome de sudetti, erano: come più chiaramente sta nel detto compromesso, ouero nell' instrumento d' elletione & del compromesso in noi fatto si contie- ne scritto, registrato di mano, & sotto il segno d' Antonio de Taio Notaro & Cittadino di Trento, & finalmente viste, vdite, & intese, & diligentemente esaminare le petitioni & risposte & differenze dalle parte predette a nome delli sudetti d'vna parte e dall'altra dete, e fatte, e l'allegazioni, prepositioni, ragioni à bocca esposte da dette due parti à nome delli sudetti, & sopra tutte

le cose, le qual vna parte dall'altra, & l'altra dall'altra hanno volsciuto dire, adimandare, & ostendere, hauuta matura consideratione in vigore del compromesso predetto & autorità a noi attribuita & concessa come più chiaramente contiene in detto compromesso. Inuocati li nomi di Christo & della Gloriosa Vergine Madre Maria & di cuore repetiti Noi Alessandro per l'Idio gratia Vescouo di Trento, & Duca di Mazouia, &c. eletto compromissario trà le dette parti à nome delli sudetti a vedere esaminare, cognoscere, & terminare de bono, & equo, de iure & de facto le cause, liti, e questioni, differenze, & controuersie mote, & vertenti trà dette parti, a nome & istanza delli detti per l'occasioni, & cause nel compromesso annotate, et descritte. Sedendo pro tribunali dette parti à nome delli sudetti citate, et peremptorie auisate et ricercate per il presente giorno, hora, et luogo ad vdiere proferire questo nostro laudo, ouero sentenza arbitria tal in scritto proferimo sentenza, perche per questa nostra arbitria sentenza. Sententiamo et prononciamo come segue, auertendo in oltre, ch'ogni Regno diuiso in se stesso si destrugera, et casa sopra casa cascherà, e che tale discordie de sudditi spesso sogliono essere causa della rouina de Principati, et all'incontro l'vnione essere la fortezza et vtilità de Signori et Principati, vt virtus vnita fortior est se ipsa dispersa. Desiderando dunque le soprascritte parti venire ad vna pace solenne, et totalmente concordarsi. Inuocati li nomi di Christo, della sua Gloriosissima Madre Vergine Maria & di S. Vigilio pro tribunali sedendo sopra il banco in capo della Sala grande del Nostro Castello del bon Consiglio, il qual luogo specialmente haueranno eletto per tribunale à questo atto frà le soprascritte parti, simile in questi scritti, sentenza, laudo, & arbitramento proferimo et diamo, cioè perche diciamo, pronontiamo, et sententiamo, non à modo, et via d'ordinario Giudicio ma di certa translatione, et d'amicheuole patto di compositione, in seguendo l'arbitrio del soprascritto compromesso, lodiamo, et arbitriamo in questo modo, videlicet. Primo che tutti li soprascritti huomini, et vniuersità delle Ville et Pieui soprascritte, o loro Sindici, et Procuratori siano, et essere deuiuo perpetuamente obligati per defensione Nostra, et stato della Chiesa nostra di Trento, dare, prestare, et contri buire à noi et à nostri successori tante volte, quante ne recherà il bisogno, et ne sarà espediente de tre Soldati armati à piedi, doi, et li soprascritti huomini et Comunità della Predetta nostra Città di Trento con li suoi aderenti, ouero li suoi Sindici et Procuratori de tre huomini armati à piedi vno solamente siano tenuti dare et similmente contribuire, et così ambe due le sudette parti alle cose soprascritte perpetuamente d'offeruarsi, et farsi, per questa nostra sentenza in scritto condaniamo. Non si marauiglia però niuno se in questo capo li soprascritti homini sono più aggrauati, et se così habbiamo giudicato, più che li Cittadini, è ciò perche non vogliamo detta nostra Città di Trento, la quale stimiamo essere metropoli di tutto il nostro Principato, et Chiesa, et principale capo di tutto il stato, in alcun tempo destruere et priuare de suoi Cittadini, et habitatori. Anzi per la difesa di essa vogliamo che perpetuamente sia piena, et bene popolata. Item che le Ville come membri della sua Città sono sempre obligate, et de iure tenute alla difesa et restituratione della sua Città, e perche l'huomini d'esse Ville per il più sono necessari in simili casi, et più facilmente et con minor danno loro, per li loro lauorieri che

che facilmente possono prestare con Carri Boui, etc. ma li Cittadini deono concorrere con denari, e così con più graui spese perciò diciamo, & ogni qual volta sarà necessario fuori delle Mura di detta Città, fare fossi, & fortificationi alcune per difesa, & fortificatione di detta Città, ouero alcuna Rosta, o più oltra l'Adice, per mantenere detto Fiume dell'Adice nel solito suo vaso accioche non distrugghi la Città, ouero altre fortificationi, & opere fuori di dette Mura per riparo & difesa d'essa Città. All'hora, & occorrendo simil caso, similmente in scritto condanniamo l'esteriori soprascritti delle suddette Pieui, ouero suoi Sindici, & Procuratori dare, prestare, & contribuire in tutti li casi predetti, & simili spese delle trè parte le due; & li Cittadini, ouero la predetta Communità della nostra Città, ouero li suoi Sindici, & Procuratori la terza parte delle dette spese. Item diciamo, & amicheuolmente componendo lodiamo, & arbitriamo che ogni qual volta facesse bisogno fare alcuna muraglia di nouo per difesa, & riparo della medema Città, o alcune Muraglie alzare, o facesse bisogno in qualche parte d'esse, dette muraglie riparare, ouero facesse bisogno fare esse muraglie, o alcuna opera, di pietre, & calzina, o di legname per difesa, & riparo d'essa Città, & predette Mura, ouero fosse necessario le porte vecchie refare, o ponti leuadori fare di nouo, o li vecchi refare, o restelli dentro, & fuori delle predette porti per difesa di dette porte fare di nouo, o rifare, ouero alcuna rosta al vaso dell'Adice verso la Città per difesa & riparo d'essa Città, ouero facesse bisogno il ponte dell'Adice appresso San Lorenzo d'vna parte & da l'altra parte appresso la Torre Vanga fare tutto di nouo, ouero refare qualche parte di quello, eccetto il fondamento d'esso ponte, al quale tutto sono obligati & tenuti fare & riparare gl'huomini della Pieue di Sopramonte, & di Cadene, ouero fusse necessario riparare & refare la Torre della piazza in qualche parte ouero fare di nouo le campane della medema Torre o rote ristaurare, ouero la piazza della detta Città, la quale più godono li huomini esteriori & più se ne vagliano con legne, cari, boui, che li predetti Cittadini, fusse necessario ampliare, o parlando generalmente fusse bisogno dentro le muraglie, o sopra dette muraglie di detta Città fare qualche altra opera, o riparo per fortezza & difesa d'essa nostra Città, che in tutti li soprascritti casi li predetti nostri Cittadini & Comuni della predetta nostra Città, ouero li suoi Sindici & Procuratori la metà di tutte le cose soprascritte particolarmente, & generalmente nominate, carichi, fortezze, & spese siano tenuti fare, pagare, prestare, & contribuire, e similmente l'altra metà siano tenuti fare, pagare, prestare & contribuire l'huomini, & Communità o vniversità delle Pieui soprascritte, ouero li suoi Sindici, & Procuratori, & le soprascritte parti, & ambedue d'esse così alle predette cose fare, pagare, & contribuire per questa nostra sentenza, laudo, & arbitramento, in questi scritti sententialiter condanniamo, per la quale nostra sentenza non intendiamo, ne ad alcun modo vogliamo che siano liberi, et assolti l'huomini d'altri luoghi di tutto il nostro Vescouato et giurisdizione di Trento, le quali hanno costumato pagare et sono soliti pagare la sua parte per riparare detto ponte, et per fare di nouo. Item, diciamo, vogliamo, et comandiamo ch'ogni qual volta la strada publica oltra il ponte della fossa fuori della Porta di San Martino in tutto, o in qualche parte d'impeto del Fiume Adice o d'altra disgratia fusse rouinato, o totalmente distrutto, si che l'huomini con persone, caualli, boui, cari,

cari, per la detta strada comodamente non potessero passare, che all' hora et in simi l' caso occorrendo (il che Dio guardi) li Sindici della Comunità & huomini della predetta nostra Città siano tenuti alla metà delle spese le quali si facessero circa la refatione di detta via, et all' altra metà siano tenute le Commun. vniuersità, et huomini delle soprascritte Pieui di qua dall' Adice. Ma se detta via in alcuna sua parte patisse qualche poco di danno, et quale non impedisse però che l' huomini con le sue persone, boui, e Cauali potessero passare, ma con cari non potessero commodamente passare, all' hora, et tale caso occorrendo voliamo, è comandamo che li predetti Cittadini della detta nostra Città di Trento siano soli, senza aiuto dell' esteriori tenuti a tale refatione, & riparo. Item voliamo, & comandiamo, ch' ogni qual volta la strada de Feneftrelle, incominciata, e non ancor finita, in alcuna parte, ò in tutto si rouinasse, ò totalmente si destruisse, che l' huomini con persone, boui, & Cauali, con cari per di La non potessero commodamente passare, ch' all' hora & occorrendo simi l' caso, li Sindici, & huomini della detta nostra Città di Trento siano tenuti a refare e ristaurare detta via per la metà, e l' altra metà l' vniuersità, et Commun. ouero li suoi Sindici delle Pieui oltre bucco di vella siano totalmente tenute, ma se detta strada in alcuna sua parte patisse qualche picciolo danno, all' hora, & occorrendo simi l' caso, diciamo, e comandiamo douersi fare, come habbiamo detto di sopra, & habbiamo comandato che sia fatto circa la strada oltre il ponte della Fossa fuori dalla porta di S. Marino, ma se per l' auenire accadesse che noi, ò li nostri successori volessimo rendere totalmente imperfetta la detta strada di Feneftrelle, e ciò adempire, ouero qualsiuoglia altra via volessimo fare, ouero li nostri successori, all' hora, & occorrendo simi l' caso, diciamo & ordiniamo, ch' alla perfettione d' essa, e d' altre qualsiuoglian strade publiche predetti Sindici della Comunità, et huomini della predetta nostra Città di Trento siano solamente obligati alla terza parte, e che li Sindici, Commun. e vniuersità, et huomini di tutte le Pieui soprascritte tanto di là dall' Adice, quanto di qua siano tenuti fare, et contribuire per le due altre parti, et quell' habbiamo detto, comandato, et determinato delle soprascritte doi strade del ponte della Fossa, et Feneftrelle in tutto, et per tutto diciamo il medemo, et comandiamo di tutte l' altre strade publiche fra li antichi termini che sia fatto, e totalmente dalle soprascritte parti, e da cadaun' d' esse adempirsi, et offeruarsi. Item voliamo, e comandiamo, che l' huomini delle soprascritte Pieui, conforme, e secondo le loro antiche consuetudini ogn' anno siano obligati, e deuino venire alla detta nostra Città con armi alla Guardia, per custodire le Porte in tempo di Fiere, et Mercati, soliti a ciò fare, et custodire. Et similmente ogni qual volta, occorrendo alcun' altra strauagante, & non ordenaria necessità, da noi, ò da nostri successori fossero ricercati, sian tenuti venir, & deuino venir con armi a difendere e custodir la predetta nostra Città cò li Cittadini della detta Città di Trento. Item voliamo, & comandiamo che li predetti nostri Cittadini, ouero li suoi Sindici, & Procuratori siano tenuti, & deuino conuocare, & ricercare li Sindici, & Procuratori delle soprascritte Pieui, ogni qual volta accaderà essere necessario fare qualche spesa delle spese di sopra in questa nostra sentenza espresse, et nominate, ouero altra spesa in Ambasciatore, ò Procuratori, la quale conserui la commune vtilità, et honore d' ambe due le dette parti, et questo si tale spesa da farsi eccedesse la quantità, et summa di dieci ducati,

decati, ma se fosse minore, e si facesse, all' hora non siano tenuti conuocare li detti esteriori, ma se si facesser' altre spese le quali recerchasser ogni presta speditione si che il pericolo fosse in mora di ricercare detti esteriori, ancora che eccedesse la summa di dieci Ducati, all' hora, et in simil caso, voliamo, che dette spese subito si faccino, et si facci, et poi si mandì per detti esteriori, & se gli significò dimostrò il tutto, sicche non possino hauer occasione, ne ad alcun modo allegare, et dolersi d'essere agrauati. Item voliamo, et ordiniamo che di tutte le spese piccole, ouero grandi, cioè di più, o meno di dieci Ducati ogn' anno, et in ogni tempo, nel quale si mutano li Procuratori della predetta nostra Città si mandì per li detti Sindici delle Pieui soprascritte ouero siano conuocati tutti li sudetti Sindici et c. et che le ragioni, et conti, di tutte, et di qual si voglia spesa fatta, et concernente la commune vtilità, è honore delle sudette parti, si faccino così, è talmente chiari che niuna, ne l' altra parte giustamente, possi allegare, ouero dire, & dolersi d'essere agrauata, o ingannata. Item voliamo, & ordiniamo ch' essi huomini, & vniuersità delle dette Pieui possino, & siagli lecito a suo piacere per se stessi, adoprare, fruire, godere, vendere, & affettare li pascoli, montagne, riuozzi, altre entrate, & affitti, senza alcuna participatione, conuocatione, o requisitione delli predetti Cittadini, & alue sempre le ragioni della Città di Trento, le qual' ha detta Città & detti Cittadini nella montagna di Bondone transuerfaria, & altroue, si come è descritto, & si troua nelli libri dell' antiche assegnationi della Città di Trento, & salue ancora le reggioni, quali l' hanno detti Cittadini da molto tempo in qua per il suo vso & petere tantum di tagliare legne da fuoco di qual si voglia sorte, & altri legnami per bisogno delle fabriche delle sue case, tanto in Città, quanto fuori, & non per vender, o altramente donare, & alienare, mentre però possino nell' istesso giorno andare, & ritornare alle loro case, & alla detta Città con tale legni & legnami tagliare, & che similmente essi Cittadini possino, & deuiuo per si stessi godere, adoprare, fruire, tenere, vendere, & affettare li suoi pascoli, selue, riuozzi, affitti, & altre entrate della detta Città. Item voliamo, & con la presente nostra sentenza, laudo, & arbitramento, lodiamo, & ordiniamo, che se occorresse in alcun tempo in qualche di queste parti suspitione di guerra, che li soprascritti nostri huomini delle sopradette Pieui, & ogn' vn' altro del Vescouato nostro di Trento possino con le sue robbe, & per seccurezza delle sue robe videl. Boui, Biade, Vini, & altre qualsiuogliano cose, venire & andare alla predetta nostra Città di Trento senza alcuna pena in quella habitare, & le cose sue iui condotte adoprare, & godere, & quelle vendere, & doppo andare via & ritornar con le dette cose, ne alle cose vendute, ne alienate a sua voglia, se gl' opponghi alcuno statuto incontrario disponesse, il quale non habbi alcuno vigore. Ma delle spese per il passato da nostri soprascritti Cittadini fatte per vtilità d' ambedue le parti, & adimandate, le quali afferiuano ascendere alla summa de cinquecento ducati, & più, la dispositione, ordinatione, & declaratione riferuamo per l' auenire in noi. Et perche l' vna, & l' altra parte delle soprascritte parti, ha hauuta le girima causa di litigare, perciò esse, et l' vna, et l' altra d' esse dalle spese della presente lite assoluuiamo, et totalmente liberiamo, et le predette, et cadauna cosa soprascritte diciamo, prononciamo, sententiamo, laudiamo, et come amicabile compositore arbitriamo ad ogni modo, via, et forma, che di lure, et in vigore, et autorità del soprascritto compromesso in noi fatto meglio

potemo, et douemo, reſeruato ſempre in noi l'arbitrio, poteſtà, et libertà d'interpetrare, et dichiarare tutti, et cadaun dubio, oſcurità, et ambiguità, le quali nelle predette, ò in alcuna delle predette coſe fra le ſudette parti occorrefero, ò in qualche modo appareſſero per l'auenire; La quale ſentenza, laudo, è arbitramento con piena autorità, e arbitrio noſtro, a perpetua memoria del ſato, voliamo, et commettiamo che ſia regiſtrata, è deſcrita nel volume de Statuti della noſtra Città di Trento, come perpetuo, et Sinodale conſtitutione, commandando, ſotto pena contenuta nel detto compromeſſo, che la detta ſentenza, laudo, & arbitramento ſia adempita, & inuiolabilmente offeruata, la qual pena ſia pagata & poſſaſi eliger e tante volte, quante farà contraſatto, rimanendo nulladimeno ſempre detta ſentenza, laudo, & arbitramento ferma & rata. Più voliamo, che per queſta noſtra ſentenza, ò per alcuna ſua parte non ſi deroghi coſa alcuna alla noſtra libertà, ne alla noſtra Chieſa di Trento, nè a noſtri ſucceſſori, & maſſime quando alle dette parti, ouero ad alcuna d'eſſe per alcuno noſtro biſogno, o della noſtra Chieſa foſſe neceſſario imporre qualche ſtraordinaria colletta, la quale uolemo che ci poſſi imporre alle parti ſopraſcritte, ouero ad' vna d'eſſe conforme la noſtra volontà, & a noſtro volere,

Fù & è promulga, leta, & publicata la ſopraſcritta ſentenza arbitratoria da me Antonio Not. inſcricito de commiſſione & commando fattomi dal Prelibato Sereniſ. Principe & Reuerendiſ. Sig. Sig. Aleſſandro Veſcouo di Trento, & Duca di Mazouia &c. Compromiſſario eletto come di ſopra, continuamente protribunali ſedente della quale commiſſione ſe ne rogò il Sier Gulielmo Saraſfino Notaro, & Cittadino di Trento come Notaro publico. Preſente continuamente Sier Antonio Notaro q. Sier Bertolaſio de Borgo nouo di Trento Sindico della Commun. & vniuerſità della Città; & di continuo approbante, confirmante, & eſplicante eſſa ſentenza, & decante quella piacerli, & aſſenti l'altri Sindici dell' Vniuerſità, & Commun. eſteriori, legittimamente però citati, peremptorie auſate le dette parti, & ricercati per il preſente giorno, luogo, & hora a vdire proferire queſta ſentenza arbitraria, & laudo, in giorno di Venere li cinque del meſe di Settemb. ad' hora di terza in circa l'Anno milli quattrocento, è vintſette, l'indittione quinta in la Sala grande del Caſtello del Bonconſiglio ad' vn certo banco appreſſo la Fenestra grande. Preſente li Nob: & Honor. Signori Baldeſſare de Thono, Michele di Coredo, Magiſtro Coquine, Gio: ſuo Fratello, l'Egreſſo delle Leggi Dot. Antonio de Leudro, Vicario di Trento, Iſidoro fattore nel detto Caſtello, Nicolò Teſoriero, Giouanni ſcriuante del prelibato Sig. Veſcouo, Don Marco, Don Giouanni Capellano del detto Sig. Veſcouo, Simone Not. di Treſo, delle Valli di None, Nicolò, q. Dominico Beccaro de Sauono della Valle di Giudicaria, Giacomo Beccari de Zuzado di detta Valle della Giudicaria, Piſone filiolo di Franceſco de Piſoni de Riua, Antonio de Riua, Antonio de Mollis, Nicolò Marcadenti, Giouachino de Mezaſomi, Gio: Pietro de Feltro, Pietro, Giacomo Michele Frateli, & Fredrico Polentono, queſti ſette Cittadini di Trento Teſtimoni, & altri chiamati, & pregati.

Io Antonio fig. q. Sier Gio: de Taio Cittadino, & habitante in Trento, Apoſtolica, & Imperiali auctoritate Not. alla publicatione, & promulgatione del-

ne della detta arbitraria sentenza fatta per l' antedetto Sig. Vescouo, & per me Notaro per sua commissione leta, la quale commissione Sier Gulielmo Saracino Notaro fù pregato scriuere, all' eletione del luogo da promulgarfi la sentenza, & all' approbatione fatta dal detto Sindaco della Comunità di Trento, insieme con detti Testimoni sono stato presente, pregato, & ricercato, e per commissione del prelibato Reuerendiss. Sig. Sig. nostro Vescouo di Trento, Compromissario sudetto la predetta publica sentenza ho scritto, & in fede delle cose premesse mi son sottoscritto, & ho posto il segno solito del mio Notariato .

Il Fine.



1751

The first of the year was a very cold one, and the
 weather was very disagreeable. The wind was
 very strong, and the rain was very much
 increased. The snow was very much
 increased, and the ice was very much
 increased. The weather was very
 disagreeable, and the wind was very
 strong. The rain was very much
 increased, and the snow was very
 much increased. The ice was very
 much increased, and the weather was
 very disagreeable. The wind was very
 strong, and the rain was very much
 increased. The snow was very much
 increased, and the ice was very much
 increased.

1752





EDITTO CONTRO

Gli danneggianti le Campagne.

VEdendo Noi Consoli, & Proueditori della Magnifica Comunità di Trento, ch'alcuni puoco timorosi d'Iddio, & suoi Diuini precetti, sprezzatori, & meno ricordeuoli de gli ordini, & Statuti di questa Città (ouer, che cio segua per la leggierezza de pene ordinarie, ouero per la moltitudine de Forastieri, che qui s'annidano, ouero per la malitia crescente de gl'huomini) si fanno lecito non solo in tempo di giorno, ma di notte ancora, si in luoghi aperti, come ferrati, & cinti di muri, foli, & accompagnati, con arme, e defensiue, & offensiue, entrando, danneggiare gli padroni ne' frutti, vuc, herbe, verdure, pali, legnami, arbori, biade, minuti, & altra sorte di entrate, passando porte, muri, case, fosse, & altra sorte di ferraie, & ripari soliti a farsi, non solo con le proprie persone, ma con caualli, cani quagliando, & uccellando, bestie grosse, & minute, & altra spetie d'animali, & con barche, & barchetti passando per l'Adige di giorno, & notte occultamente, si fanno lecito nudar riuie, roste, & altri ripari, che con grauissima spesa de vicini de' luoghi, & à loro difesa, si fanno, & costruiscono. Perilche non solo gli Padroni de i luoghi, & possessioni restano danneggiati ne i fondi, ma anco priui de frutti. Et questi tali sotto i sodetti pretetti inescati, ouero, che non si mettono ad arte, od' esercizio honesto, ma restano otiosi spelandosi dell'altrui sostanza, ouero, che dal suo esercizio si suiano, & l'abbandonano, con pericolo euidente, che gli padroni trasportati dalla puoca discrezione di questi tali, non succeda qualche maggior disordine, e scandalo.

Al che volendosi con ogni possibil modo prouedere, & ouiare, conforme la mente gratiosa, & intentione pia dell' Eminentiss. Carlo Cardinal Madruzzo, Principe, & Sig. nostro Clementiss. co'l presente publico Editto, & Proclama d'ordine, & commissione delli sodetti Signori Consoli, & Proueditori, in ciò per gli bisogni imminenti, & cause auanti accennate eccedendo gli Statuti nel libro de Sindici, sotto gli Capitoli 2. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 110. & 128. s'ordina, seriosamente commanda, & prohibisce, che niuno di qual conditione esser si voglia, nel tempo, che le frue, & entrate faranno ne luoghi; & ne tempi ordinarij, & statutarij, non entri in fondi, & luoghi d'altri, senza licenza, & espresso consenso del padrone, nè da quelli asportare pali, stelloni, carrozzi, legnami da vigne, falcine ouer altra sorte di legne, & pangoni, sotto la pena de Raineri dieci, da esser tolti irremissibilmente à contrafattori, tante volte, quante contrafaranno, & applicati

Editto contro gli

cati per vn terzo alla Magnifica Communità, & l'altro terzo all' Accusatore, ouero guardia della Porta, che leuarà a questi tali nel suo caso gli legnami, & cose fodette, & di pagare tutti gli danni, che faranno dati in essi luoghi, & sondi, per quali si prouederà conforme à Statuti di questa Città.

In oltre sotto l'istessa pena, & ordine si vieta, & prohibisce, che niuno ardisca, d'asportar Vue, Pomi, Peri, Fichi, Persichi, Cerefe, ouer altra sorte de' frutti di qualunque possessioni, Chiesure, Horti, & Vignali.

Ne meno rape, spiche, formentazzo, herbe, fiori, salate, verdure, spargi, strichioocchi, ne legumi, ouer qual si voglia sorte d'entrate nascenti de' giardini, prati, ouer campi altrui.

Ne far herbe in prati, riuozzi, possessioni, formento, caneuo, ouer formentazzo, ne far panigale, meare, forgare, ne quelle asportare.

Prohibendosi parimente, il tagliar cese, arbori, stroppari, pangoni, il pelar altrui morari, & il romper muri, porte, ferrature, chiauì, marlossi, ouer altra specie di ferraglie, che fossero fatte ad horti, giardini, broili, vignali, possessioni, ouer prati, sotto pena de' Rainesi 15. da esser irremissibilmente leuata, & applicata, come di sopra, & di pagar danni, spese, & interessi al padrone di essi luoghi, da esser, come di sopra, liquidati, creduti, & prouati, remossa qualunque eccectione.

Et finalmente, che niuno ardisca dar danno, nè entrar nell'altrui possessioni, luoghi, giardini, vignali, campi, ouer prati, ne' tempi prohibiti da Statuti, con bestie grosse, ouer minute capre, pecore, buoui, vacche, caualli, ouer altra specie d'animali pascolando, od' in altra guisa danneggiando gli luoghi, & cose fodette; sotto le pene fodette à chi contrafarà, & oltre di ciò, per ciascuna bestia grossa de' Rainesi 2. & ciascuna minuta Rainesi 1. da esser tolti, & applicati, come di sopra; di re' il danno alli padroni, che sarà da periti ordinari limitato, conforme à Statuti di questa Città. Volendo anco, che sij lecito à padroni, affittalini, ouer masadori, che riceueranno gli danni, d'ammazzar, ouer trattenir gli bestiami fin tanto, che faranno loro reintegrati gli suoi danni, conforme a quanto s'è detto di sopra.

Et perche doue maggiori si veggono gli eccessi, con maggior diligenza, ancor, & prouigione conuiensì antiuedere, perciò essendosi scuoperto, che molti, sotto pretesto d'essercitar la nauigatione per questo fiume Adige, tengono barche, & barchetti, & poi vscendo di notte, & giorno, non solo dannegiano, ne' vignali, possessioni, campi, & prati, ma anco in roste, & ripari, massime in tempo di piene dell'Adige, assalendo l'altrui riuè, & quelle disarmando, & spogliando de' legni, fascine, trauì, borre, & altro.

Per tanto per tenor di questo, seguendo in ciò gli ordini, vsanze antiche, & prouigioni in altri tempi fatte, s'ordina, & commette seriosamente, che niuno, di qual si voglia conditione possi tenir barche, ouer barchetti, ne quelli in qual si voglia modo vsare, se prima non comparerà à darli in nota auanti l'officio Consolare di questa Città, & iui darà idonea, & sufficiente sicurtà, non solo per se stesso, ma anco per suoi famegli, barcauoli, compagni, & ragazzi, che tendono alle Caualle, à fine, che se fosse per essi fatto qualche danno, ouer contrauenuto alla presente Grida, si sappi, come poterli gouernare, & conseguire l'antedette pene: Sotto la pena d'esser priui dell'essercitio di tal nauigatione, & di non poter vsar dette barche, & barchetti, de quali in termine de' giorni quindici prossimi futuri si sbigatanno, non adempiendo quanto

Danneggianti le C.

quanto s'è detto di sopra, sotto la pena di perdere el
d'applicarsi, come di sopra.

Commettendo perciò, che niun barcaruolo, zattero, rag
ouer patron di barca, ardisca andar con barche, ouer barche
giando in tempo di piena (sotto pretesto di ricargare merci,
legne, o di pescare, o d'altro) roste, ripari, luoghi, possessioni, o
prati, campi, & giardini altrui, portando, ouer conducendo fieno,
ti, legna, ouer altra qualunque cosa, ch' in altrui beni hauesse leuata,
danneggiando, come di sopra è stato proibito. Sotto pena di Rainesi 20. per
cadauna volta, che contrafaranno, da esser tolta irremissibilmente, & applica-
ta, come di sopra, nel che si crederà, come s'è detto per auanti, alli padroni,
che riceueranno il danno, ad vn testimonio di buon nome, è fama, ouero alli
saltari, che gli denontiaranno.

Volendo, & commettendo, ch' in tutti gli premessi casi, se gli dani faràn dati
di notte, & doppo, ouer auanti l'vna, & l'altra Aue Maria di sera, è mattina,
ouer in detto tempo commessi alcuni delli sudetti eccessi, che le sopracritte
pene si doppiano, irremissibilmente si leuino, & applichino, come di sopra.
Et se essi danni, & eccessi si commetteranno, è daranno in luoghi cinti di mu-
ri, ouero con cese ferrati, ch' esse pene s'interzino anco di giorno. Et in caso
che le pene fodette è danni, in ciascun delli fodetti casi non siano con effetto
pagate, ouero non si possino pagare in termine de giorni dieci, doppo la se-
guita condanna, è sentenza, che questi tali siano castigati di berlina, frusta,
bollo, & altre pene corporali conforme à Statuti nelli loro casi disponenti,
in altro modo però, al qual per il presente s'intendi derogato, è come di so-
pra essiquito; Saluo, che se fossero in accordo con il Padrone, ch'hauerà pa-
tito il danno, all' hora si possi solamente agitar alla pecuniaria cominata, & in
difetto d'essa alla corporale. Et caso, che gli danneggianti persistendo nella
loro duritie, puoco timorosi della Giustitia, negando gli eccessi per loro com-
messi, fossero giudicialmente conuinti, come s'è detto, ch' oltre l'obbligo di pa-
gare tutti gli danni, & spese giudiciali, cashino anco nella pena del terzo di
più delle fodette condanne, d'applicarsi, come di sopra.

Commettendo, che nell'istesse pene s'intendino incorsi quelli nelle cui ca-
se, masi, habitationi, ouer terre saranno ritrouati gli frutti, legne, legumi,
vuc, herbe, fieni, brascato, ouer qualunque altra cosa robbatà mentre, che
non prouino, che da altri gli siano state portate. Hauendo però in ciò sem-
pre riguardo alla qualità delle persone, & casi.

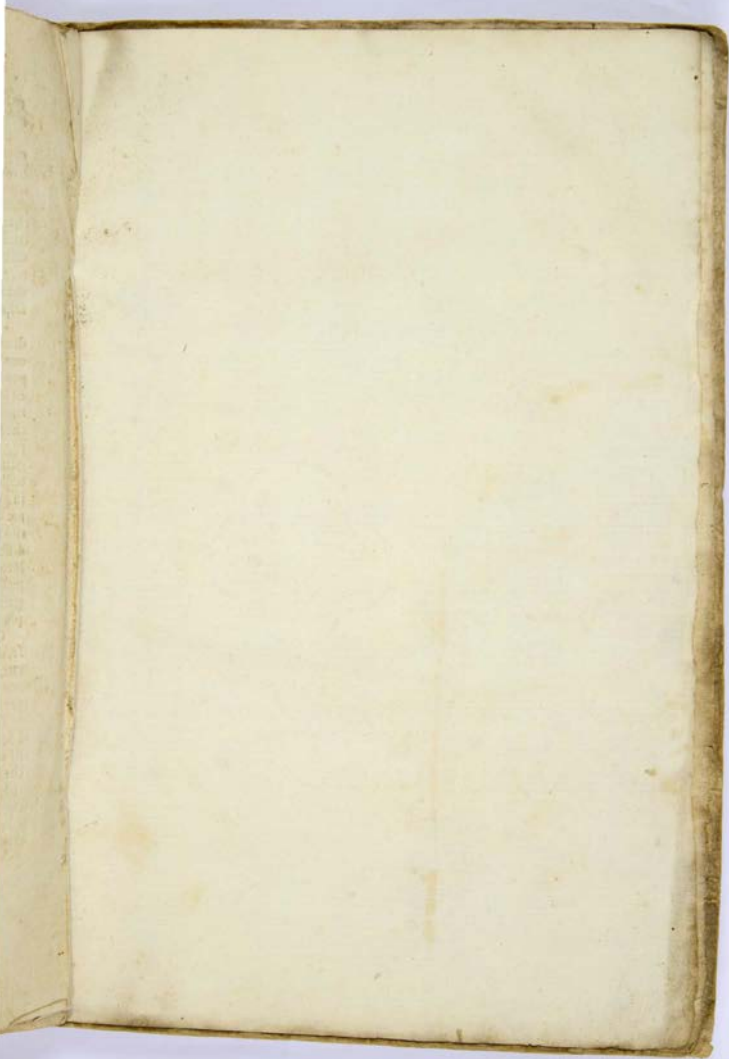
Dichiarando, che contro questi tali si possi, & debba procedere conforme
à Statuti di questa Città, & ragioni commune, à fine, che siano fradicati que-
sti misfatti, & eccessi in questi nostri tempi tanto pullulanti. Sperando anco,
che se in casi di danni eccessiui gli padroni de luoghi, & possessioni eccedesse-
ro in qualche maniera contro questi tali, l'Eminentiss. Sig. Cardinale Pren-
cipe, & Sig. nostro gratiosissimo, per sua benignità, & gratia, hauerà risguard
do al giusto dolore de padroni, & eccesso de contrafattori. Et così con ogni
miglior modo.

Il Fine.

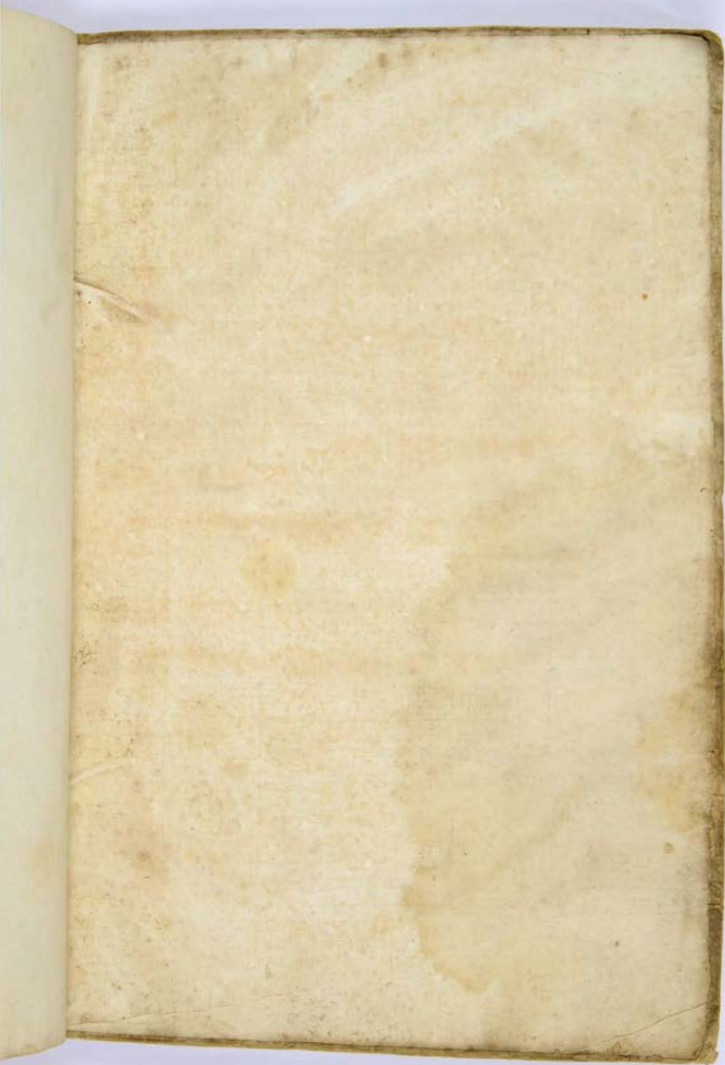
cati per vn terzo alla Magnifico
ouero guardia della Porta,
& cose lodetir, & di pagar
fondi, per quali si prou^{er}

In oltre sotto l'ist
fca, d'asportar Vue,
frutti di qualunqu

Nemeno rape
artichiocchi, ne
dini, prat







BIBLIOTECA
COMUNALE
TRENTO

T

I

b

105



LIBRO
DE STAT
ET ORDIN

Delli Signori Sindici della Mag
muntà , & Città di T

Con l'aggiunta dell'Editto contro
le Campagne, publicato & con
l'Eminentifs. Cardinale Carlo
Vescono, & Prencipe di Tre

